



GIUDICI DEL REGISTRO E CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE A CONFRONTO

Primo incontro
Mantova 16 novembre 2009

Sintesi dei lavori





GIUDICI DEL REGISTRO E CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE A CONFRONTO

MANTOVA 16 novembre 2009 ore 10.30
Camera di Commercio - Sala delle Lune e dei Nodi, Via Calvi 28



Camera di Commercio
Mantova

Incontro promosso dalla Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde in collaborazione con le formazioni decentrate per i distretti di Brescia e Milano del Consiglio Superiore della Magistratura

p r o g r a m m a

SALUTI

Carlo Zanetti, Presidente Camera di Commercio di Mantova
Filippo Maria Nora, Presidente Tribunale di Mantova

INTRODUZIONE DEI LAVORI

Rossella Pulsoni, Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde;
Segretario Generale e Conservatore Registro Imprese di Lecco
Marco Conte, Vice Segretario Generale Unioncamere – Area Diritto d'Impresa e Finanza

11.00 prima sessione

TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE

Giuseppe Limitone, Giudice nel Tribunale di Vicenza
Antonio d'Azzeo, Conservatore Registro Imprese di Brescia

c o n f r o n t o t e m a t i c o

12.00 seconda sessione

CANCELLAZIONI D'UFFICIO DELLE IMPRESE INATTIVE. SINERGIE TRA GIUDICE ED UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Fernando Ciampi, Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano
Nicola Maffezzoni, Conservatore Registro Imprese di Cremona

c o n f r o n t o t e m a t i c o

13.30 buffet

14.30 terza sessione

IL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE E LA SUA PUBBLICITÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. PROBLEMATICHE E RIFLESSI PROCEDURALI

Laura De Simone, Giudice nel Tribunale di Mantova
Raffaele Del Porto, Giudice nel Tribunale di Brescia
Gianfrancesco Vanzelli, Conservatore Registro Imprese di Milano

c o n f r o n t o t e m a t i c o

16.00 conclusioni

Giuliano Caramella, Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde;
Segretario Generale e Conservatore Registro Imprese di Como

Indice Atti

Premessa	pag. 7
Saluti introduttivi	pag. 9
Introduzione dei lavori	pag. 13
I Sessione - Trasferimenti di partecipazioni di S.R.L. con firma digitale	pag. 15
II Sessione - Cancellazione d'ufficio delle imprese inattive. Sinergie tra Giudice ed ufficio Registro Imprese	pag. 37
III Sessione - Il fallimento dell'imprenditore e la sua pubblicità nel Registro delle Imprese. Problematiche e riflessi procedurali	pag. 51
Slide presentazione tema "Cancellazioni di ufficio" dottor Nicola Maffezzoni - Allegato 1	pag. 81
Slide presentazione tema "I trasferimenti di quote di s.r.l." dottor Marco Conte - Allegato 2	pag. 96
Elenco Conservatori Registro Imprese delle Camere di commercio lombarde- Allegato 3	pag. 101
Elenco Giudici Registro Imprese delle Camere di commercio lombarde - Allegato 4	pag. 102
Elenco Prontuari / Guide / Massime	pag. 103

Premessa

Il desiderio della Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde di promuovere momenti di approfondimento con i Giudici delegati del Registro si è concretizzato, nel novembre del 2009, quando a Mantova, presso la sede storica della Camera di Commercio, si è svolto il seminario: **“Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle imprese a confronto”**.

Questo il titolo dell'incontro realizzato in collaborazione con le Formazioni decentrate per i distretti di Brescia e Milano del Consiglio Superiore della Magistratura e che ha ottenuto ampi apprezzamenti da parte di tutti i partecipanti.

Gli approfondimenti e le analisi svolte hanno riguardato importanti tematiche del Registro Imprese che, dalla sua introduzione, nel 1996, ad oggi, è oggetto di costante e significativa evoluzione: certamente sul piano info-telematico, ma ancora di più sul piano della ricchezza e completezza dei dati, delle informazioni riguardanti la vita dell'impresa.

Un patrimonio informativo economico-statistico che le Camere sono sempre più impegnate a diffondere e a valorizzare.

L'incontro a Mantova è avvenuto, tra l'altro, alla vigilia di un'ulteriore importante innovazione amministrativa, che sarebbe di fatto entrata in vigore dal primo aprile del 2010: la procedura di **ComUnica** che ha consentito la trasmissione telematica al solo Registro delle Imprese anche delle istanze riguardanti gli adempimenti per l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL. In quel momento era già in corso la sperimentazione della procedura in molte realtà e, quindi, i lavori della giornata hanno affrontato i diversi aspetti e tematiche anche nella prospettiva del nuovo modello operativo.

Tre le sessioni tematiche del seminario:

- **“Trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. con firma digitale”;**
- **“cancellazioni d'ufficio delle imprese inattive: sinergie tra Giudice ed Ufficio Registro Imprese”;**
- **“il fallimento dell'imprenditore e la sua pubblicità nel Registro delle imprese: problematiche e riflessi procedurali”.**

Interessanti i contributi e gli spunti emersi dai lavori, raccolti in questo documento di sintesi che ci si augura, questo è l'auspicio degli estensori, possa costituire un utile strumento di consultazione e di lavoro per gli stessi funzionari dei Registri delle Imprese e per gli operatori.

Inoltre, la raccolta degli interventi testimonia lo sforzo del sistema camerale, lombardo e nazionale, intervenuto con il Vice Segretario Generale di Unioncamere e Responsabile dell'Area Diritto d'impresa e Finanza, di rendere sempre più omogenei i comportamenti e l'operatività del Registro

Imprese, nella consapevolezza che un'impresa è sì iscritta nel Registro dove ha la propria sede legale ma la stessa opera anche fuori e oltre i confini di questa.

Nel momento in cui viene pubblicata questa sintesi la Consulta dei Conservatori si appresta a delineare contenuti e modalità del secondo appuntamento.

Saluti introduttivi

Saluto del Presidente della Camera di Commercio di Mantova

Illustri Giudici, egregi Segretari Generali, cari Conservatori e funzionari dei Registri Imprese; gentile Vice Segretario di Unioncamere, sono lieto di portare a tutti voi il mio caloroso saluto di benvenuto a Mantova.

Anche a nome della Giunta di questa Camera di Commercio esprimo il mio apprezzamento per questa iniziativa e ringrazio la Consulta dei Conservatori di Unioncamere Lombardia – per lei i Segretari Generali referenti Rossella Pulsoni e Giuliano Caramella –, per avere gradito di promuoverla e tenerla a Mantova.

Saluto e ringrazio anche il Presidente del nostro Tribunale Filippo Nora che, con la nostra Giudice del Registro ha condiviso la proposta e reso possibile questo obiettivo: quello di (ri)aprire un canale di confronto a livello lombardo tra Giudici del Registro e Conservatori, sui temi di grande importanza per i Registri camerali e quindi per il mondo delle imprese.

Ho, come voi, consapevolezza che l'anagrafe economica delle Camere di Commercio rappresenta il loro effettivo "core business", la loro funzione perno. La certezza degli atti e dei fatti iscritti nel Registro è premessa rilevante di ogni positiva transazione economica.

Ogni sforzo oggi da voi condotto per trovare nuovi punti di intesa giuridica e procedurale sui temi di confronto e dare sempre più concreta omogeneità e snellezza agli adempimenti delle imprese – almeno nel nostro bacino lombardo – sarà un contributo rilevante a quella semplificazione amministrativa tanto invocata in favore della competitività, oggi più che mai necessaria alla vita delle imprese e dell'intero sistema paese.

Vi auguro buon proseguimento dei lavori sperando gradirete l'ospitalità mantovana.

Carlo Zanetti

Saluto del Presidente del Tribunale di Mantova – Giudice Filippo Nora

Signori buongiorno, ho anche io il gradito compito di dare il benvenuto a tutti voi partecipanti e poi di tracciare brevemente, visto che mi trovo qui di fronte ad un Auditorium qualificato, le linee guida dell'istituto che ha dato spunto al Convegno cioè il Registro delle Imprese e vi dico subito che la mia anzianità ormai mi permette di affondare in qualche modo le radici nel passato, per cui tra i vari incarichi che ho svolto c'è stato anche quello di Giudice del Registro quindi per me è come un ritorno al passato solo che i miei ricordi affondano un po' nel tempo quando a Brescia erano gli anni a cavallo tra il '70 e l'80 e svolgevo questo incarico e allora c'era il Registro delle società che oramai è vecchio di quasi 40 anni e in qualche modo sfidava nel tempo la provvisorietà con cui era stato concepito dai legislatori del '42.

Ciò nonostante noi sappiamo tutti che ci sono voluti un'altra dozzina di anni per arrivare nel '92 e nel '93 alla disciplina e alla regolamentazione della nuova figura dell'istituto del Registro delle Imprese che poi riceverà ulteriore sviluppo definitivo con la riforma societaria del 2003.

Parlo, come dicevo, ad un auditorio qualificato quindi che ben conosce i connotati essenziali di questo nuovo istituto e quindi non mi soffermo su questo, però mi preme rimarcare la felice scelta legislativa del suo incardinamento presso le Camere di Commercio e non più presso le Cancellerie commerciali dei Tribunali. La creazione della figura del Conservatore cui è affidata la funzione certificativa di controllo delle condizioni dell'iscrivibilità dell'atto in base all'articolo 2189 del Codice Civile. La informatizzazione in base alle nuove tecnologie, ed è stato questo il vero punto di forza che ha spinto diciamo all'allocazione del Registro Imprese presso le Camere di Commercio perché erano molto più avanzate all'epoca rispetto alla nascente informatizzazione dei Tribunali che non erano attrezzati per questo, la eliminazione mediante incorporazione del Registro delle ditte che già esisteva presso le Camere di Commercio, la vigilanza con competenza territoriale, provinciale di un Giudice designato dal Presidente del Tribunale capoluogo di provincia, le iscrizioni poi non solo delle società, degli enti economici, degli imprenditori commerciali ma anche degli altri soggetti che operano sul mercato. Tuttavia resta comunque da chiarire che la funzione principale del Registro è senza dubbio quella di assicurare al sistema organico un sistema di pubblicità legale delle imprese aventi sede o unità locale nella provincia rendendo disponibili agli interessati i dati concernenti la esistenza delle principali vicende. E' una pubblicità legale che come sappiamo segue in base agli articoli 2188 e 2193 e si articola mediante strumenti delle forme tipiche della pubblicità costitutive di livello legale su cui ripeto parlo a voi e quindi non mi soffermo per rimarcare questi tipi. Però mi interessa rimarcare come già accennato prima che con essi in questo modo il Registro delle Imprese ha assunto per volontà del legislatore le funzioni tipiche di un pubblico Registro a scopo informativo e pubblicitario, così da divenire addirittura l'unica fonte in grado di riattribuire validità legale e opponibilità ai terzi, di fatti e atti della vita delle imprese. E' una pubblicità di tipo esclusivo nel senso che solo la pubblicità

effettuata attraverso il Registro è idonea alla opponibilità ai terzi.

C'è da dire però che benché ispirata a questa lodevole intenzione di razionalizzare dal codice civile e semplificare la materia, nel comune interesse di risparmio di attività per la Pubblica Amministrazione e di tempo per gli utenti, data appunto l'informatizzazione dei servizi, in realtà accade sovente che queste esigenze non ricevono uguale tutela nei vari ambiti territoriali.

Un meticoloso studio condotto dal notariato rileva che una prima anomalia si verifica già a causa di modelli approvati dal Ministero che sembrano richiedere dati non previsti dalla normativa primaria e omettono invece indicazioni che andrebbero date secondo le prescrizioni del codice.

Insomma vi sarebbe una pubblicità che per colpa di modelli ministeriali si discosta anche significativamente dal codice civile, attualmente essa riguarda il rigore con cui alcuni Uffici del Registro interpretano il criterio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione, ma se un esempio prendendo le mosse dal fatto che la pubblicità commerciale si attua secondo il sistema del codice attraverso l'iscrizione dell'atto o attraverso il suo semplice deposito non finalizzato all'iscrizione e ricordando che in base all'articolo 2193 solo alla prima si ricollega l'efficacia dichiarativa. Svitati uffici del Registro attribuisco al criterio di tipicità indicato nell' articolo 2188 una interpretazione rigorosamente letterale e negano perciò, in barba all'ampia edizione del Legislatore che invece fa richiami alle iscrizioni previsti dalla legge e perciò sembra abbracciare numerose ipotesi negoziali e contrattuali che richiederebbero adeguata pubblicità, negano dicevo l'iscrivibilità di tutti quegli atti o fatti per i quali non si riscontri una specifica previsione normativa escludendo ad esempio le iscrizioni delle condizioni sospensive o risolutive a posto atti soggetti ad iscrizione, l'iscrizione della cessazione d'ufficio del rappresentante comune degli obbligazionisti e via via dicendo. Si ricorda poi ancora lo scordinamento dalla normativa del 1995 e quella del 2003 a proposito della trasmissione telematica delle domande e atti da depositare, della relativa firma digitale problema di cui si è già occupato il Tribunale di Vicenza e di cui oggi di parlerà il collega relatore il dottor Limitore.

La quale dicevo è richiesta per esigenze di certezza delle informazioni il CUS invece non era all'epoca neppure ipotizzabile perché non si poteva pensare all'epoca dell'approvazione regolamento che ci fossero questi ulteriori sviluppi.

Si segnala la differenza e realtà tra gli uffici in ordine e a rispetto del termine di 5 giorni per l'evasione della pratica laddove bisognerebbe non dimenticare che in una pubblicità di tipo dichiarativo, la data dell'iscrizione diventa il punto di partenza per tutte le situazioni giuridiche ricollegate a determinati atti o fatti.

Problema questo che sembra però oggi superato dalla recentissima novella di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del D.L. n. 185 del 2008 modificativa agli articoli 2470-71-72-78 ecc. del codice civile che ha valorizzato per le società a responsabilità limitata ai fini pubblicitari e commerciali la modernità del deposito, però attenzione per pretendere adempimenti tempestivi ed uniformi tra i vari uffici è anche qui necessaria la

ricerca di un termine breve e certo di completamento del procedimento. Altri inconvenienti nascono proprio poi dalla recente legge che sarà citata laddove pur abolendo l'obbligo della tenuta dei libri soci e conseguentemente dell'elenco annuale dei soci da trasmettere per il deposito nell'Ufficio del Registro nulla ha detto in ordine ad una diversa volontà statutaria dettata dalla routine privata che ripristini il libro dei soci.

Da queste brevi premesse che ho fatto ne discende che quando la disciplina non riesce a dimostrarsi più efficace nei risultati, più efficiente nei tempi e più completa nell'attuale, ecco che a risolvere le varie problematiche interviene quella che noi comunemente chiamiamo la prassi interpretativa o governativa che è quella attuata dai Conservatori e dai Giudici nei rispettivi Uffici con sempre maggior frequenza.

Però proprio perché come è noto spesso la prassi tende a sovrapporsi alla norma citata, alla norma scritta, allorché la norma stessa è lacunosa o più semplicemente non agevola l'applicazione cresce l'esigenza ai fini di maggior certezza dei rapporti con i Giuridici per cogliere e ricercare univoci orientamenti uniformi. In questa direzione si muove in convegno che è stato concepito oggi e quindi vi auguro un buon lavoro.

Introduzione dei lavori

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Un saluto cordiale ai colleghi e in particolare al Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Dottor Carlo Zanetti, che ha voluto ospitare l'incontro, ed al Presidente del Tribunale di Mantova, Dottor Filippo Nora, per l'efficace introduzione.

Come Segretari Generali, come Conservatori e funzionari del Registro delle Imprese siamo onorati di essere accolti in una sede così ricca di storia che ci invita a fare di questa giornata un momento davvero importante dei nostri lavori, guardando alle prospettive su cui dovremo focalizzare l'attenzione nel lavoro quotidiano.

Nelle parole del Presidente Zanetti e del Presidente Nora diverse le precisazioni, gli spunti e i richiami su concetti che costituiscono il contenuto essenziale dell'attività del Registro e, anche per questi contributi, li ringrazio. Sono stati sottolineati termini come: semplificazione e competitività; il Presidente Nora ha ben richiamato principi giuridici che presidono l'operatività del Registro e che forse qualche volta vengono un po' troppo dati per scontati o lasciati sullo sfondo.

Il Presidente, in particolare, ci ha ricordato l'osservanza dei termini e il principio della tipicità degli atti e credo che questi aspetti incidano molto sulla qualità e operatività del Registro.

I lavori odierni riguarderanno più specificatamente le cancellazioni e il trasferimento delle quote e credo, interpretando il pensiero di tutti i partecipanti, di esprimere un rinnovato grazie ai colleghi di Mantova - in particolar modo a Elena Spagna e al Segretario Generale, Enrico Marocchi - per aver proposto questa occasione di riflessione, organizzando i lavori in questa sede così bella.

Obiettivo dell'appuntamento è quello di creare un confronto aperto e concreto con i Giudici Delegati al Registro delle Imprese delle varie realtà lombarde e la loro presenza qui è per i Conservatori motivo di soddisfazione perché desiderio di tutti è quello di avviare un confronto e un metodo di lavoro che, aldilà delle singole esperienze locali, ci consenta di tendere a quella omogeneità e a quella condivisione interpretativa che su taluni aspetti del Registro delle Imprese talvolta manca. Condivisione interpretativa anche in una logica di snellimento degli adempimenti e di semplificazione delle procedure per le imprese, sempre più reclamati, da queste ultime che sono i principali interlocutori del servizio camerale.

Diceva bene il Presidente Zanetti che il Registro delle Imprese è il "core business" delle Camere, infatti, è centrale nelle funzioni e competenze; forte è la responsabilità delle Camere nei confronti del proprio sistema

economico produttivo di riferimento nel dare servizi e risposte. Il Registro è il luogo in cui le imprese sono chiamate a iscrivere i fatti che attengono la loro nascita, l'evoluzione, la modifica e/o cancellazione; per contro le Camere hanno il dovere di rendere tali informazioni alla comunità economica, e non solo, perché tutti ne abbiano conoscenza secondo i principi della pubblicità legale e della trasparenza del mercato.

Il compito in capo alle Camere, e lo sentiremo poi dai colleghi relatori e dal Vice Segretario di Unioncamere Italiana, Dottor Marco Conte, è che il Registro si ponga oggi come strumento che favorisca il processo di semplificazione amministrativa; contribuisca alla trasparenza del mercato a vantaggio della competitività delle imprese e, in tal senso, l'alleanza tra Conservatori e Giudici del Registro deve sempre più essere di confronto e di dialogo costante.

Le tre relazioni ci aiuteranno a comprendere quella che è la posizione, l'orientamento dei Conservatori e l'interpretazione dei Giudici e questa riflessione ci aiuterà molto a qualificare anche le nostre competenze e il nostro operare quotidiano.

L'auspicio è quello che la giornata sia proficua per tutti e dalla stessa possano scaturire suggerimenti e spunti per migliorare i contenuti stessi del Registro e chissà che possa diventare stabile appuntamento annuale.

Buon lavoro a tutti.

Presidente Zanetti - Presidente della Camera di commercio di Mantova

Grazie ancora a tutti voi, se l'ospitalità a Mantova sarà buona, come spero, ci candidiamo per poter essere sede annuale, per tutti gli anni, di questo vostro incontro.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Chiamerei il Giudice Limitone del Tribunale di Vicenza e il collega Antonio dottor d'Azzeo ad aprire la prima Sessione dei lavori odierni.

Immagino che tutti noi conosciamo il Giudice per la sua autorevolissima e molto chiara sentenza che ha steso sul "trasferimento delle quote di SRL" e con la sottolineatura molto esplicita e puntuale della necessità del trasferimento sempre con notaio e con firma digitale e autenticata. Questo è un tema sul quale c'è un ampio dibattito, ma evidentemente quale migliore occasione per sentire la sua esposizione.

PRIMA SESSIONE

Trasferimenti di partecipazioni di S.R.L. con firma digitale

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

Devo ringraziare gli organizzatori del convegno la Dottorssa Pulsoni, la collega Laura De Simone che hanno pensato di invitarmi in questa bellissima città che vedo sempre molto volentieri e dove ancora esiste una dimensione umana, che invece va perdendosi in altre città dove la velocità e l'attenzione verso altre cose, diverse dai rapporti personali, prendono il sopravvento. Vorrei allacciarmi a quello che ha detto il Presidente Nora che ha parlato di funzione del Registro delle imprese e che anche la Dottoressa Pulsoni ha sottolineato. La cosa importante è capire a cosa serve il Registro delle imprese perché se noi capiamo a cosa serve, abbiamo anche un'indicazione sulla tipicità delle fattispecie e abbiamo anche un'indicazione importante sull'omogeneità delle iscrizioni.

La confusione nasce dal fatto che il Registro delle imprese viene inteso in maniera diversa di conseguenza non si sa bene cosa iscrivere e quindi si creano problemi di tipicità delle fattispecie, inoltre si creano applicazioni interpretative differenti e quindi ci sono problemi di omogeneità.

Se noi individuiamo bene la funzione, conseguirà automaticamente l'interpretazione corretta circa il principio di tipicità e quello di omogeneità come conseguenza del corretto agire.

Che cos'è il Registro delle Imprese?

Non è un serbatoio dentro il quale si butta dentro di tutto, come qualcuno vorrebbe, non i Conservatori, intendo quelli che fanno le richieste che sono di diverso genere.

Il Registro ha una funzione importantissima, ha una funzione d'informazione primo, che è un'informazione particolare che consente di rendere opponibile ai terzi gli atti iscritti, lo ha detto bene il Presidente Nora, e da questo partirei, dalla funzione di informazione di natura dichiarativa quindi di pubblicità/opponibilità.

Allora vediamo automaticamente che nel Registro delle imprese vanno iscritte due categorie di atti cioè gli atti dell'impresa che i terzi hanno interesse a conoscere quali la nascita, l'evoluzione e l'estinzione, tutto quello che riguarda l'impresa. Ci sono atti che l'imprenditore ha interesse a far conoscere ai terzi e infine ci sono anche atti che l'imprenditore non ha interesse a far conoscere ai terzi, ma che sono i terzi ad aver interesse a conoscere.

Noi stiamo in mezzo e non è una funzione neutra la nostra, la nostra è una funzione pubblica, è un servizio.

La legge disciplina forse un po' poco questo servizio ma è un servizio disciplinato dalla legge.

La funzione è pubblica e il Conservatore è un pubblico ufficiale.

Quindi l'interesse soddisfatto è pubblico.

Io penso al Registro delle imprese come ad un prisma trasparente dove dentro c'è l'impresa. Chi è fuori vede dentro, deve poter vedere dentro, chi è dentro non può sottrarsi dall'essere visto da fuori.

Quindi abbiamo gli atti iscritti perché interessa all'imprenditore che siano iscritti, che siano conosciuti che siano opponibili, ma anche atti che ai terzi interessa conoscere.

In quest'ottica quindi dovremmo iscrivere anche i pegni, i sequestri, quegli atti che creano vincoli con riferimento a situazioni delle quote iscritte, perché i terzi devono sapere.

Un discrimine che era stato scelto era questo: non iscrivere qualunque atto che incidesse su situazioni iscritte.

Faccio un esempio: se presento una citazione per la revocatoria dell'iscrizione della cessione di quote, l'atto non può essere iscritto perché è un atto privato. Se dessimo pubblicità a questo atto si produrrebbe un danno come se permettessimo di dare evidenza a chiunque prenda un sasso con la mano e lo tiri contro un vetro. Questo è un profilo che mi pare che valga la pena di essere sottolineato; il Conservatore è un pubblico ufficiale che fornisce un servizio pubblico, ha una responsabilità del servizio reso quindi se iscrive una citazione e produce un danno può essere chiamato a rispondere del danno poiché ha iscritto un atto che non era tenuto a iscrivere, Una citazione infatti può essere notificare da qualunque avvocato e quindi anche strumentalmente da chiunque voglia produrre un danno.

Viceversa si iscrive un provvedimento giudiziale perché lì non è solo l'iniziativa di parte che viene portata a conoscenza, ma viene portata a conoscenza dei terzi la conseguenza di una valutazione che ha compiuto un Giudice

Il Conservatore in questo caso ha il dovere di dare la notizia che già un Giudice ha analizzato la situazione, ha riconosciuto esistere almeno un fumus e ha concesso, per esempio, un sequestro sulle quote o un pegno; questi atti pertanto vanno iscritti perché portano a conoscenza dei terzi una situazione che l'imprenditore non avrebbe interesse a far conoscere ma che invece interessa ai terzi.

Noi come Conservatori o Giudici del Registro delle imprese abbiamo il dovere di svolgere questa funzione di informazione.

Ma questo era solo una considerazione introduttiva e mi è servita perché lo spunto era interessante per iniziare ad amalgamare e a legare il nostro pensiero su quanto stiamo facendo.

Anche il mio modesto provvedimento di Vicenza può avere questo significato cioè individuare quali sono le regole di comportamento nell'ambito della tipicità degli atti e nell'ottica della funzione informativa del Registro delle imprese.

Abbiamo tutti giocato da bambini e ognuno aveva le proprie regole, non importa quali fossero tali regole, ma sappiamo tutti che importanza avessero. Chi violava le regole di quel gioco veniva escluso e da bambini eravamo molto seri nell'applicare tali regole, poi diventando grandi abbiamo capito che ci sono comunque delle regole che ha imposto il legislatore che sono

importanti come le regole di un gioco che c'eravamo dati da bambini. Quello che voglio far capire è che non importa quali siano le regole, ma che una volta che sono poste bisogna tenerne conto.

Queste regole, e mi riferisco all'art. 2470, finché ci sono vanno rispettate, non è un problema nostro stabilire se giuste o sbagliate, se il legislatore è riuscito o no nel suo intento, noi dobbiamo solo capire se la regola c'è o non c'è.

Si è voluto giustificare la modifica della nuova disciplina relativa alla cessione di quote di s.r.l., chiamiamola disciplina informatica per semplificare, con una esigenza immanente, per qualcuno addirittura trascendente per l'importanza che le ha dato, di semplificazione.

La parola semplificazione, oggi utilizzata in modo corretto, ma di cui spesso si fa abuso. Si sostiene che il legislatore del 2008 volesse semplificare, ovvero voleva liberare l'adempimento dall'orpello della procedura notarile; per questo ha dato la possibilità di rivolgersi ai commercialisti e fare quello che c'è da fare, semplificando.

La semplificazione peraltro non può giustificare ogni cosa perché dall'altro lato c'è un principio di legalità che deve fare da argine alla semplificazione. La semplificazione non è un valore assoluto, noi dobbiamo seguire il principio di legalità.

Se la semplificazione si armonizza con gli altri principi dell'ordinamento bene, altrimenti deve avere la meglio il principio di legalità, cioè il rispetto delle regole poste, che per avventura non sono state cambiate dalla norma successiva.

Veniamo ora al fatto che ha portato a regolare la fattispecie di cui stiamo discutendo.

Il fatto è questo, una società che chiameremo la AB Consulting s.r.l., ha due soci uno con il know - out tecnico ed è una engineering che si occupa di appalti internazionali per la costruzione di complessi ospedalieri in tutto il mondo.

C'era un ingegnere, quello che metteva la testa per i progetti e il commerciale, un architetto.

L'ingegnere nel momento in cui si è messo con l'architetto si fidava e gli aveva conferito, si parla del 2002, una procura speciale a vendere la sua quota personale anche a se stesso.

Poi come spesso succede, quando le cose durano nel tempo e non c'è più armonia, hanno litigato e il 27 novembre del 2008 l'ingegnere revoca la procura all'architetto; la revoca è atto ricettizio, una dichiarazione che viene comunicata e ricevuta il 12 dicembre. Quindi il 27 novembre l'ingegnere revoca la procura e il 12 dicembre l'architetto viene a sapere della revoca. Con marcatura temporale del 15 dicembre, cioè 3 giorni dopo, l'architetto si compra la quota dell'ingegnere utilizzando questa procedura semplificata. Il commercialista a cui si è rivolto non verifica se la procura sia ancora valida.

Questo è il punto, è dal fatto storico che nasce l'interpretazione più corretta.

Vedo un caso in cui un architetto va dal commercialista il quale verifica solo

la validità della smart card e se il codice pin alfanumerico è quello giusto, predispone la cessione di quote e non esegue le verifiche che avrebbe fatto invece un notaio, cioè la verifica della validità della procura a vendere.

Quindi con marcatura temporale del 15 dicembre trasferisce le quote e il 29 dicembre iscrive l'atto al Registro delle imprese.

Il giorno 1 aprile 2009 è stata convocata una assemblea con la totalità delle quote in capo all'architetto, obbligando l'ingegnere a presentare ricorso e ottenere la sospensione.

Abbiamo visto che ci sono due possibilità di cedere la quota una che presenta determinate garanzie, quella con il notaio, e quella semplificata che dà minori garanzie.

Esaminiamo il quadro normativo di riferimento, parliamo dell'articolo 36 comma 1 bis della legge 6 agosto 2008 n.133 che è in vigore dal 22 agosto, che nell'ottica della valorizzazione della firma digitale dichiara che il trasferimento delle quote di s.r.l. può essere sottoscritto con firma digitale. Lo stesso va poi depositato entro 30 giorni presso l'Ufficio del Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato. L'attenzione va posta sul fatto che si parla di intermediario abilitato, ma non si specifica quale.

Una seconda parte della norma parla dell'efficacia per la società, parte che è venuta meno con la legge 2 del 2009 che ha eliminato il libro soci. Per capire cosa può fare questo intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340 dobbiamo fare riferimento ad altre norme. Intanto l'art. 31 comma 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340 che dice che il deposito dei bilanci può essere effettuato attraverso trasmissione telematica dal dottore commercialista, ragioniere e dal perito commerciale.

Quindi il soggetto che può depositare la cessione di quote, sottoscritta con firma digitale, è lo stesso soggetto che poteva già depositare il bilancio, cioè fare l'invio telematico dello stesso, ed è il dottore commercialista, il ragioniere e il perito commerciale, non ci sono altri soggetti abilitati.

Il comma 2 quinquies sempre della legge n. 340 del 2000, statuisce peraltro che gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri muniti di firma digitale, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio, quest'ultima previsione costituisce già un limite.

La legge del 2008 consente che l'intermediario faccia il deposito per l'iscrizione ma ciò è possibile purché non sia espressamente richiesto l'intervento di un notaio.

Infine andiamo ad esaminare il codice dell'amministrazione digitale che prevede espressamente l'intervento del notaio per l'autenticazione della firma digitale. Il c.a.d. agli art.24 e 25 prevede espressamente la firma digitale autenticata e la firma digitale non autenticata, quindi non è una cosa nuova, una cosa che non esiste già, infatti l'art 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, detto codice dell'amministrazione digitale, prevede l'autenticazione della firma digitale da parte del notaio e l'art 2470 comma 2 del codice civile, che non è stato abrogato, prevede che l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata deve essere depositata a cura del notaio

autenticante. Questa previsione è chiara, è scritta in italiano e non è stata modificata dalla legge n.133 del 2008.

La finalità di questa norma è quella che abbiamo già detto, la semplificazione.

Si dice di contenere gli oneri, di velocizzare, di semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione, e di utilizzare la firma digitale come strumento di fides facenti.

La firma digitale, che è una firma come tutte le altre, produce degli effetti diversi in base ai soggetti interessati, l'effetto in questione è il trasferimento della titolarità della quota.

Per le parti l'effetto è immediato. Una volta posta l'ultima marcatura temporale, a seconda di quanti sono i soggetti interessati, con l'ultima marcatura l'effetto si produce fra le parti. Per la società era obbligatoria l'iscrizione nel libro soci non più obbligatoria, oggi per tutti i terzi compresa la società l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Ci sono due momenti, efficacia per le parti ed efficacia per il mondo intero, compresa la società, per le quali ci vuole l'iscrizione nel Registro delle Imprese e questa è una pubblicità dichiarativa.

Veniamo ai soggetti che possono porre in essere tale procedura, cioè gli intermediari qualificati, che abbiamo già visto per il tramite di riferimento art. 31 comma 2 quater della legge 340 del 2000, sono i commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo e non gli iscritti nella sezione B, sono esclusivamente i dottori commercialisti, i ragionieri e il perito commerciale, sono invece esclusi gli esperti contabili iscritti nella sezione B.

Sono esclusi gli avvocati perché non sono attualmente abilitati alla trasmissione per via telematica del bilancio. Gli avvocati sono rimasti fuori un po' per tradizione un po' perché non hanno mai dimostrato un interesse specifico per la cosa e inoltre perché non hanno nessuna dimestichezza con le procedure di trasmissione telematica al Registro delle imprese.

A questo punto per l'interprete è doveroso chiedersi, visto che il dottore commercialista lo può fare, mentre l'esperto contabile e l'avvocato non possono, se il notaio può.

Il notaio non è un soggetto così avulso dai rapporti con il Registro delle imprese, anzi è quello che ha più rapporti con il Registro delle imprese. Il notaio è il nostro primo interlocutore, quindi ci dobbiamo chiedere se il notaio può utilizzare la procedura semplificata, chiamata così perché non prevede l'autentica della firma.

Qui si entra in un gioco interpretativo abbastanza particolare, puntuale, ma molto chiaro.

Il notaio se usa la procedura ordinaria cioè quella su carta deve autenticare la firma perché gli articoli 72 e 86 della legge notarile non danno scelta al notaio, il quale deve obbligatoriamente autenticarla.

Inoltre, trattandosi di firma digitale, l'obbligo deriva dall'articolo 25 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, il notaio non ha quindi scampo, deve sempre autenticare la firma sia che la procedura sia quella cartacea sia che, sempre che sia soggetto abilitato, sia quella con firma digitale.

L'esigenza di semplificazione con il notaio non funziona perché deve

autenticare la firma sia che scelga la procedura su cartaceo sia quella con trasmissione digitale.

Noi dobbiamo comunque escludere che il notaio possa utilizzare la procedura della firma digitale perché non è un soggetto abilitato ai sensi della legge del n. 340 del 2008 art.31 comma 2 quater, poiché non invia il bilancio, lo fa il commercialista e quindi il notaio non è abilitato alla procedura semplificata.

E' importante questo passaggio perché in questo modo noi abbiamo due canali, la parte che vuole cedere la propria quota può scegliere quale canale utilizzare.

Se va dal notaio gli verranno richieste più adempimenti e garanzie e gli costa ipoteticamente di più mentre, se si rivolge ad un commercialista no.

Allora mi chiedo se, nello stesso sistema con riferimento ad un Registro delle imprese che ha una funzione così importante, sia possibile scegliere tra due procedure diverse, soprattutto se sia possibile ricevere atti che hanno la propria origine da procedure meno garantistiche rispetto ad altre sorte da procedure più garantistiche, l'ufficio poi dovrebbe dare la medesima pubblicità a questi atti e creare un identico affidamento a fronte di fattispecie diverse, scelta di cui dovremmo rispondere.

Facciamo riferimento al fatto che ha ispirato la sentenza di Vicenza, in questo caso un architetto che non era più titolare del potere di acquistare ha fatto un blitz, ha acquistato le quote e ha iscritto un atto. Si ricordi che la legge prevede che chi scrive per primo è proprietario della quota, è poi complesso e oneroso dimostrare la mala fede e non è sempre possibile. Oggi la legge da infatti tutela prioritaria al primo iscrivente, quindi in questo caso finirebbe per proteggere un soggetto non legittimato.

Il notaio non può utilizzare la procedura semplificata può farlo solo il commercialista.

Il commercialista dovrà identificare le parti, ma non sempre, e questo dell'identificazione delle parti è un punto fondamentale, il commercialista infatti procede all'identificazione soltanto quando l'importo supera i 15 mila euro nel rispetto della legge anti riciclaggio.

Le s.r.l., però, hanno un capitale sociale di 10 mila euro e con 5 mila si sposta un paese.

Il commercialista non ha l'obbligo di verificare le identità, ma dietro una somma contenuta può esserci un patrimonio di qualsiasi dimensione. Il commercialista, qui la semplificazione incide negativamente, non ha l'obbligo di verificare la legalità dell'atto e cioè la conformità all'ordinamento giuridico, all'ordine pubblico, al buon costume e alla legge, così come prevede autentica la firma che l'art 25 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale impone al notaio.

Il notaio, quando autentica la firma, è pagato dalla collettività per essere imparziale, deve verificare che l'atto sia legittimo, quindi identificare, controllare che l'atto sia conforme all'ordinamento giuridico, alla sicurezza, al buon costume e lo deve fare sempre non può scegliere di non farlo, le parti non possono concordare e scegliere di esonerare il notaio da quest'attività, perché comunque sono cose per cui risponde verso i terzi, tutte precauzioni

che il commercialista non deve assicurare.

Allora il nocciolo del problema per noi Conservatori e Giudici che ci occupiamo del Registro delle imprese è quali controlli si debbano fare sugli atti, cioè il tipo di controlli che si devono fare relativamente alla legittimità formale e alla legittimità sostanziale.

Inoltre chi deve fare i controlli?

Se li fa il notaio il Conservatore è più tranquillo in quanto dovrà verificare solo la legittimità formale, perché se il notaio ha sbagliato ne risponde lui.

Il Registro delle imprese non è un contenitore per cui si iscrive qualunque atto che nessuno ha l'obbligo di controllare, poiché in questo caso sarà il Conservatore a dover effettuare tali controlli, che il commercialista non è obbligato a fare, e ne risponderà con lui nei confronti dei terzi i cui diritti non abbiamo protetto.

Guardiamo ora che iniziativa ha preso il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, perché, se non lo sapete, la norma è stata proposta e scritta da un componente del Consiglio Superiore Nazionale. Costui magari ha agito anche in buona fede, ma qualcosa non ha funzionato.

Il Consiglio, rendendosi conto del problema che nasceva, ha dato una serie di istruzioni ai commercialisti che svolgono tale funzione, fra le altre, l'obbligo di l'entità e la capacità di agire delle parti, nonché l'esistenza dei poteri di rappresentanza delle persone giuridiche.

Quello che non impone la legge lo suggeriscono le istruzioni.

La circolare suggerisce quindi che il commercialista debba verificare anche la titolarità dei beni oggetto del trasferimento e la non contrarietà dell'atto all'ordine pubblico alla sicurezza e al buon costume.

Il Consiglio Nazionale fa quasi una confessione: tenuto conto che tale procedura è poco garantista, invita i commercialisti come comportarsi per dare forza ad una procedura che appare debole. Il Consiglio invita, con queste istruzioni, il commercialista a comportarsi come il notaio deve fare per legge, ma ovviamente non è la stessa cosa.

Un conto è che la legge te lo imponga, e infatti il notaio risponde con il proprio patrimonio delle proprie manchevolezze, è coperto da assicurazione, mentre ha conseguenze assai diverse non aderire ad un comportamento che è solo consigliato.

Il commercialista se la può cavare dicendo che erano solo istruzioni e non leggi normative.

Si comprende quindi che questa normativa è un minus in termini di fides faciendi, e quando parliamo di fides faciendi andiamo a coinvolgere la nostra funzione nei confronti del Registro delle imprese che deve rendere pubblico un atto affidabile. Per questo il Consiglio Nazionale si è affrettato ad emettere le istruzioni descritte.

Tornando ai controlli, se vengono effettuati dal notaio, a cui è tenuto per legge, la nostra tranquillità di Conservatori e Giudici è maggiore. Il Conservatore non deve fare controlli di legittimità sostanziale per sopperire a quelli che non è tenuto a fare il commercialista, e si può quindi limitare a fare i suoi controlli formali e nello specifico il controllo del rispetto dei trenta giorni per il deposito, che l'iscrizione avvenga da un professionista iscritto all'albo,

che ci sia firma digitale, che ci sia l'incarico, la firma dei contraenti e la marcatura temporale.

Ma dove è venuta a meno la riforma, magari in buona fede?

Nel mancato coordinamento della nuova norma con l'art 2470 del codice civile che prevede la firma autenticata dal notaio e con l'art. 25 del c.a.d. che disciplina l'autenticazione della firma digitale e che ci consente di pensare che tuttora il notaio possa autenticare le firme digitali.

Sotto il profilo della coerenza dell'atto normativo la nuova norma non risponde correttamente perché ancora l'art. 2470 impone al notaio l'autentica e prevede l'autenticazione per la cessione di quote. Qualcuno ha sostenuto che la firma digitale realizza la stessa funzione del notaio.

Nell'ottica della semplificazione il legislatore ha voluto introdurre questo strumento nuovo, elastico e brillante, la firma digitale, che fa le veci del notaio.

In cosa consiste questa procedura semplificata ma di eguale fides facientia?

Questa procedura nuova consiste nel possesso della Smart card e del pin alfanumerico e obbligo di identificazione delle parti, ma solo sopra i 15000 euro.

Questa convergenza di elementi dovrebbe svolgere la stessa funzione di autentica che ha il notaio, ma si deve osservare che di contro rimane nella sua letterale espressione l'art 2470, di cui abbiamo già parlato.

Rimane l'obbligo per il notaio deve autenticare la firma anche sotto i 15 mila euro e non solo sopra, non dimentichiamo che il legislatore ha previsto sia la firma digitale non autenticata, art. 24 legge c.a.d., sia la firma digitale autenticata art. 25 successivo, il legislatore quindi aveva in mente di garantire l'utilizzo di entrambe le modalità.

L'articolo 36 della legge 133 del 2008 prescrive che la locuzione "sottoscritto digitalmente" non significa sottoscritto digitalmente senza autenticazione della firma.

Quindi dove c'è scritto sottoscritto digitalmente devo fare riferimento al c.a.d. che prevede l'autenticazione della firma digitale dove il codice preveda ancora l'autentica.

Il notaio quindi deve garantire ancora un controllo di legalità, in linea con le previsioni dell'ordinamento giuridico che il commercialista non è tenuto ad eseguire.

Qui veniamo alla parte più dirimpente, che cosa avrebbe dovuto fare il legislatore del 2008, se avesse voluto realizzare compiutamente il suo scopo di eliminare completamente il notaio da tale procedura?

Avrebbe dovuto prevedere che l'atto fosse presentato per il deposito al Registro delle imprese in deroga all'art 2470, comma 2. Era difficile?

Secondo voi un interesse economico così potente da parte dell'ordine di sottrarre ai notai l'esclusiva non avrebbe dovuto e potuto generare un inciso così semplice, bastava scrivere in deroga all'articolo e io non sarei stato invitato a parlare in questa occasione, non vedevo Mantova e continuavo a fare il mio compitino a Vicenza.

Ma perché secondo voi non hanno previsto la deroga?

Secondo me, molto sommessamente e da piccolo cittadino, non potevano. Perché sarebbe stato troppo forte, troppo plateale. Occorre comprendere la genesi di questo art. 2470 comma 2; non è una legge del 1942 del codice civile ma una norma inserita nel 1993 la cosiddetta legge Mancino, oggi Vice Presidente del CSM quindi non uno sprovveduto. La finalità di tale legge è di antiriciclaggio, cioè di impedire l'utilizzo fraudolento della cessione di quote.

Con un atto di cessione di quote infatti si possono fare mille cose, si può spostare la proprietà di un paese, apparentemente spostato una quota di mille euro ma dietro la quota stessa rappresentava la proprietà di chissà quali beni.

La norma si prefiggeva di contrastare l'affaristica mafiosa o camorristica, un contrasto ad affari illeciti, questo è la ragione prima dell'art. 2470, non è una norma buttata lì così, è una norma di contrasto ai movimenti illeciti di denaro.

Ecco perché c'è il notaio che deve garantire i controlli diversamente sarebbe stato più semplice prevedere la presentazione dell'atto al cancelliere che avrebbe apposto un timbro.

Ecco perché la presenza del notaio dava e da fastidio.

Il più sicuro controllo notarile è stata introdotto nel 1993 e non potevano derogarlo nel 2008. come si sarebbe potuto vanificare espressamente il contrasto agli interessi della criminalità organizzata.

Hanno scritto l'art. 36 sperando in una interpretazione "di fatto", i primi a contestarla sono stati i notai non fosse altro perché toccava loro interessi anche economici.

Al di là della battuta sui notai, che sono stati i primi a rendersi conto del problema, noi che facciamo i pubblici funzionari ci dobbiamo rendere conto che non è la stessa cosa se la cessione viene assistita da un soggetto indipendente per legge e pertanto gravato di responsabilità rispetto ad un soggetto che è invece di parte.

Il commercialista è un soggetto che lavora per una delle parti, non è indipendente, lo può essere per sua coscienza, vocazione, lo saranno quasi tutti i commercialisti si spera, ma non lo è strutturalmente.

La legge vuole che sia un soggetto strutturalmente indipendente ad occuparsi di queste vicende contrattuali.

Esaminiamo conclusivamente un altro argomento, fin ora abbiamo parlato della coerenza dell'atto normativo nuovo con quello esistente, ora analizziamo il problema dell'affidabilità dell'atto iscritto che è quello che ci interessa.

Siccome il commercialista non ha l'obbligo di verificare l'identità delle parti per gli atti inferiori ai 15 mila euro, cioè quasi sempre, è possibile che la firma digitale sia apposta in sua assenza e questo è materialmente possibile. Non ha l'obbligo di verificare la legalità dell'atto, quindi è possibile che andiamo a iscrivere un atto con minori garanzie di attendibilità rispetto all'atto depositato e verificato dal notaio.

Qui viene in gioco il principio che regola tutto il funzionamento del Registro delle imprese, cioè il principio di autenticità.

Il nostro non è un contenitore, dove inserire di tutto, ma è un prisma trasparente che serve a far conoscere ai terzi anche atti e fatti che l'imprenditore non vorrebbe fargli conoscere.

Allora dobbiamo iscrivere, e questo è fondamentale anche sotto il profilo dell'esame degli atti da iscrivere, ciò coinvolge il problema della tipicità e come conseguenza virtuosa quella della omogeneità, dobbiamo iscrivere atti veri in senso giuridico.

È per noi sicuramente un problema se iscriviamo un fatto non vero, quando avremmo dovuto verificarne la verità, poiché potremmo essere chiamati a rispondere dei danni e delle conseguenze.

Io vorrei citare soltanto una decisione recentissima del Giudice del Registro delle imprese di Roma la numero 6052 del 2009, voi sapete che entro il 30 marzo 2009. Eliminato il libro soci, gli amministratori erano obbligati a rilasciare una specifica dichiarazione di allineamento con il Registro delle imprese, dichiarazione che presupponeva una verifica al fine di iscrivere nel Registro Imprese l'allineamento, ovvero la coincidenza tra gli atti del libro soci e quelli iscritti nel Registro delle imprese.

Questa dichiarazione, secondo il Giudice del Registro delle imprese di Roma, doveva essere vera.

Siccome una certa società di Roma aveva riportato nel Registro delle imprese quello che c'era nel libro soci omettendo peraltro che esisteva un vincolo di pegno o sequestro il Giudice ne ha ordinata la cancellazione ex 2991 perché si trattava di fatto che non doveva essere iscritto in quel modo.

E qui veniamo al controllo, il Conservatore attraverso un controllo di mera legittimità formale, avrebbe potuto richiedere l'acquisizione del libro soci per vedere se era vero quello che veniva iscritto proprio in ossequio alla funzione di strumento di informazione del Registro delle imprese di cui all'art 11, comma settimo, d.p.r. 581 del 1995.

Quindi il Conservatore del Registro delle imprese laddove si tratti di verificare se un atto è vero può chiederne gli atti presupposti.

Ma per quanto concerne gli atti di la cessione quote c'è anche un altro profilo ulteriore di analisi suggerito dalla dottrina che riguarda la presunzione di proprietà in capo a chi iscrive per primo l'atto nel registro del Registro delle imprese prevale su chi iscrive per secondo.

Supponiamo che chi iscrive per primo la cessione quote sia andato da un commercialista e chi iscrive per secondo dal notaio e poi si viene a saper che chi ha iscritto per primo aveva qualche magagna e non avrebbe potuto iscrivere l'atto. Nonostante ciò avendo iscritto l'atto per primo è maggiormente tutelato.

C'è un profilo di incostituzionalità nell'affievolimento del diritto di difesa, cioè nel diritto di far valere i propri diritti in giudizio, da parte di chi ha iscritto per secondo, che non può più aggredire il primo atto, anche perché sapete che la buona fede è difficile da smentire.

Ma il soggetto faceva affidamento anche sulla nostra funzione di controllo, cioè sul fatto che noi avessimo impedito la prima iscrizione in quanto basata su procedura meno garantita.

Questo è un profilo che la dottrina ha ben evidenziato.

In conclusione, scegliendo il notaio, la procedura è più rigorosa, scegliendo il commercialista la procedura è meno garantita.

Il notaio non può adottare la procedura semplificata, perché non può omettere per legge di verificare l'autenticità delle firme e di conseguenza se non può omettere tale verifica la procedura davanti al notaio non può definirsi semplificata.

In conclusione, e questo è uno snodo interpretativo che ci consente di capire perché una delle due procedure non può essere accettata, alla parte è rimesso di scegliere con il professionista anche la procedura.

Poiché il notaio non può utilizzare la procedura semplificata, perché non può omettere l'autenticità delle firme, se io scelgo il professionista scelgo anche la procedura meno garantita e questo non è possibile, non è ammissibile che nello stesso sistema ci sia una ipotesi di deregulation facoltativa di questo tipo, cioè che la parte si scelga la procedura più semplice scegliendo un altro professionista, dovrebbe essere possibile scegliere la procedura indipendentemente dal professionista, allora sì che ci sarebbe coerenza.

Se la parte può scegliere perché dovrebbe decidere di sottoporsi a mille controlli davanti al notaio?

Andranno tutti dal commercialista e la procedura più corretta verrebbe desueta.

Il legislatore avrebbe dovuto, e potrebbe ancora, ma non so se avrà la forza morale per farlo, andare contro l'originaria storica ed economica previsione dell'art. 2470, oppure avrebbe dovuto armonizzare la nuova norma con quella codicistica o prevedendo una procedura più semplice anche per i notai oppure rendendo più rigorosa quella dei commercialisti.

La scelta dovrebbe essere riportata ad indifferenza, dovrebbe essere la stessa cosa andare dal commercialista o dal notaio, non è possibile che io andando dal commercialista possa pensare di eludere una garanzia a tutela dell'affidamento e a tutela del corretto svolgersi dei traffici commerciali.

Altrimenti la conseguenza sarebbe di diventare come in Gran Bretagna, dove il Registro delle imprese non è forte come il nostro perché in Italia è un filtro, perché verifica che ciò che viene iscritto sia vero, perché iscrive fatti veri anche quando l'imprenditore non ha interesse a farli conoscere.

In Gran Bretagna in caso di vertenza si dice: "Si invita l'utente a avvalersi di una consulenza privata indipendente prima di assumere decisioni fondate su qualunque cosa qui contenuta".

Nel regno unito si scade nel ridicolo poiché il Registro delle imprese riconosce la propria impotenza, ammette "qui ho iscritto una notizia, però siccome non posso garantirvi che sia vera, procuratevi un consulente privato e andate a vedere se è vera".

In caso di vertenza si nega quindi la funzione stessa del Registro delle imprese che dovrebbe iscrivere solo fatti veri.

Oggi, per effetto della procedura semplificata presso i commercialisti mi risulta, la fonte è un amico notaio piemontese, che partecipa ad assemblee di s.r.l. è capitato che si presentassero dei signori affermando di essere soci. Costoro in caso di verifica risultavano non essere più tali.

Loro credevano in buona fede di essere soci e invece altri per loro avevano

trasferito la quota utilizzando la loro smart card.

Rendiamoci conto che eventi come questo possono accadere e le nostre interpretazioni non è che sono neutre, devono servire invece per non far accadere eventi simili. Se vogliamo che il Registro delle imprese fornisca una corretta informazione senza essere gravato da impraticabili controlli di merito a seconda del tipo di procedura scelta e dalle connesse responsabilità per aver creato un affidamento sulla base di fatti iscritti non adeguatamente tutelati, dovremmo rifiutare l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cessioni di quote non autenticate dal notaio.

La dottrina ha cercato una scappatoia per salvare la situazione, per esempio il professor Bocchini, che non è certo l'ultimo arrivato in materia di Registro delle imprese, si chiede come sia possibile che questa norma agostana non serva a niente. Ha pertanto ipotizzato che se le parti scelgono il notaio, il notaio deposita l'atto per l'iscrizione, viceversa se invece le parti scelgono il commercialista questo, poiché non è abilitato all'iscrizione, svolge solo una attività materiale di deposito a meri fini di pubblicità notizia senza effetti di pubblicità dichiarativa, quindi solo per "far sapere" e non per rendere l'atto opponibile ai terzi.

Altra dottrina, rappresentata da Vincenzo Salafia che è uno dei coordinatori scientifici della rivista "Le Società", già Presidente di Sezione in Cassazione, magistrato e Giudice a Milano, sostiene che l'inutilità di questo sforzo teso a rendere plausibile una norma senza significato perché pensata per realizzare la possibilità di due depositi con finalità diverse.

Allora si chiede chi mai andrebbe dal notaio se fossero possibili tutte e due le procedure,? O tutti vanno dal commercialista perché non vogliono subire l'attenzione del notaio e basta loro la pubblicità notizia oppure, se la vogliono rendere l'iscrizione opponibile, vanno dal notaio.

Diventa obbligata la procedura notarile ai fini dell'opponibilità.

L'alternativa si svuota di significato perché se voglio rendere l'iscrizione opponibile non ho che la possibilità notarile e allora si svuota di significato la procedura del commercialista.

Altra parte della dottrina ha si è chiesta che senso possa avere questo deposito fine a se stesso?

Non esiste.

Deve essere la legge a prevedere tale deposito fine a se stesso, come il deposito del bilancio.

Il bilancio si deposita e basta non viene iscritto, ma se la legge non dice nulla e non limita il deposito a se stesso è evidente che il Conservatore non può non iscrivere ciò che gli viene depositato perché anzi, se non lo facesse, risponde di omissione.

Entro 5 giorni il Conservatore deve iscrivere gli atti depositati a meno che la legge non preveda che il deposito non sia ai fini dell'iscrizione come nel caso del bilancio.

Anche questa dottrina evidenzia come tale iscrizione potrebbe non essere corretta.

In conclusione se vogliamo nuovamente ricordare l'origine storica dell'art. 2470, la legge 12 agosto 1993 numero 310, legge Mancino, che ha avuto lo

scopo di eliminare l'uso fraudolento di alcune operazioni societarie, potremo concludere con Carnelutti "tanto più notaio tanto meno Giudice".

Interventi

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Prendo la parola per ringraziare il Giudice Limitone di questa esaustiva esposizione e cedo la parola al Conservatore della Camera di Commercio di Brescia, dottor Antonio d'Azzeo.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Dopo l'intervento del Giudice il mio compito sarebbe facilissimo, potrei limitarmi ad affermare: "accettiamo solo gli atti di cessioni quote assistiti da notai e abbiamo finito", quindi mi sono già sollevato da un grosso peso.

Avevo avuto occasione di ascoltare il Giudice Giuseppe Limitone a Venezia, non so quanto lui ricordi dell'invettiva che avevo lanciato nel mio intervento contro i commercialisti, offendendoli tutti. Ricordo che non ho fatto in tempo ad arrivare a Brescia che già tutti sapevano quello che avevo detto; in buona sostanza avevo sostenuto che le Smart Card sono in mano ai commercialisti che facevano le cessioni di quote senza che nessuno sapesse ed in buona parte è confermato dagli esempi ascoltati.

Mi aveva colpito molto la sua tesi relativa all'iscrivibilità del fatto vero, però ci sono dei "però".

Mi ha solleticato lungamente con il suo intervento su di un argomento che i colleghi sanno che mi è molto caro ovvero il ruolo del Conservatore ed i controlli che deve eseguire, quindi devo almeno qualche piccola precisazione partendo dal mio punto di vista. Parto dal presupposto che il Conservatore, rappresenterò forse una posizione estrema, che ha un ruolo e deve controllare, che il Conservatore non è lì per verificare il rispetto del termine di 5 giorni e ritirare le pratiche, ma assicurare che i fatti siano veri. Voglio ricordare che nell'87 ho persino rifiutato un atto omologato da un Giudice che, fra l'altro, mi ha spiegato che avevo operato correttamente perché se avessi iscritto nel Registro delle imprese quell'atto, la pubblicità si sarebbe consolidata pur contenendo un errore evidente nonostante l'omologa.

Non più tardi di un mese fa o forse due non ho iscritto la sentenza di un Giudice che mi ordinava di iscrivere quale amministratore Tizio e non Caio, perché controllo la veridicità di tutti gli atti, partendo presupposto che anche i Giudici fanno degli errori.

Il Giudice in effetti ha poi fissato un'udienza per correggere l'evidente errore materiale.

Con una battuta dico che correggo anche gli atti dei notai nel merito perché

ci sono notai che scrivono atti che sono *ictu oculi contra* o *preter legem*.

Ci sono cose che non si possono condividere in alcuni atti e per questo ho rifiutato diversi di atti di notai, pur essendo atti pubblici.

Fra le motivazioni di tutte queste decisioni preciso che “Nessuno può obbligare un Conservatore, un pubblico ufficiale, a iscrivere una notizia che è contro la legge”.

Non ho mai visto impugnato alcuno dei rifiuti, né dai notai né dai Giudici.

Dopo questa premessa affronto la preoccupazione del Giudice Limitone, affermando che il Conservatore è preposto al Registro delle imprese per controllare tutto, deve controllare tutto, anche se queste affermazioni danno al Conservatore una maggiore assunzione di responsabilità. Se peraltro non hanno preposto un funzionario all’Ufficio è perché non aveva solo il compito di controllare il rispetto del termine di cinque giorni, dovrà fare anche quello probabilmente ma non solo. Quale la ragione per cui hanno previsto un Conservatore?

IL Giudice Giuseppe Limitone ribadiva il principio secondo cui un Conservatore per essere sicuro che una notizia sia vera dovrebbe o potrebbe farsi esibire documentazione.

Se il Giudice si collega col sito di Brescia troverà una “determinazione” del Conservatore che prescrive che per tutte le pratiche che hanno un protocollo multiplo di un dato numero l’utente deve dimostrare che il fatto è vero esibendo gli atti.

L’unica società, nel 2005, che si è rifiutata di portare i libri alla fine li prodotti perché l’Ufficio ha chiesto l’intervento della Guardia di Finanza che si è recata a prelevarli, è stato il primo e l’ultimo caso di rifiuto di esibizione dei documenti.

Tutti sanno che l’Ufficio in ogni momento può chiedere documentazione per provare che le notizie di cui chiedono l’iscrizione sono vere. Spero che almeno questo possa fungere da deterrente.

In materia di atti di cessioni quote mi sentirei di dare un’interpretazione più severa di quella che ha dato il Giudice Giuseppe Limitone in merito alle indicazioni che l’ordine ha dato ai suoi iscritti.

Le disposizioni contenute nelle due circolari sono dei consigli se diretti ad Antonio d’Azzeo ma sono legge se sono dirette ad un iscritto all’ordine.

Mi risulta che nella legge e nel regolamento istitutivo dell’ordine sia scritto che il commercialista che non rispetta una circolare compie una violazione che prevede la radiazione dall’ordine.

Ho ricordato il valore delle indicazioni date dall’ordine perché i primi due commercialisti che non hanno rispettato quelle indicazioni sono stati segnalati all’ordine stesso dal Conservatore che li ha deferiti al Consiglio di disciplina. Dopo questo episodio tutti i commercialisti nella stesure degli atti si sono adeguati e l’ordine mi ha informato che, visto che erano i primi due casi verificatisi nella fase di avvio della nuova disciplina, sarebbero stati censurati senza ulteriori conseguenze.

I due commercialisti hanno avuto una censura che è stata inviata in tutta Italia.

Da allora però non mi risulta che nessuno commercialista assista un atto

essendo parte dell'atto, nessun commercialista si permette di diventare proprietario di una s.r.l. per poi tenerla nel cassetto e rivenderla quando meglio crede.

Raccontato questi episodi, so che non rappresento appieno i colleghi della Lombardia, forse al 10 per cento, per spiegare che non deve destare preoccupazione questo doppio binario e non si deve contrastare la scelta del legislatore per cui ci sarebbe una scelta più rigida in cui il notaio fa i controlli e una altra scelta dove i controlli non vengono fatti. Secondo me questo diversa efficacia delle due procedure non discende tanto da ciò che ha scritto il legislatore ma da quanto il Conservatore abbia voglia fare il Conservatore nel senso pieno del termine.

Non conosco le scelte operative del collega di Vicenza, ma a Brescia una procura come quella che ha generato il caso sottoposto all'attenzione del Giudice non sarebbe mai stata accettata, perché applichiamo il principio secondo cui la procura deve avere la stessa forma dell'atto.

Se non viene allegata una procura con firma digitale stilata per quell'atto, nessun procuratore può firmare un atto di cessione di quote: la procura predisposta in forma tradizionale, quella cartacea, per me ai fini di una cessione quote informatica avanti un commercialista non serve a niente, può essere utilizzata solo dal notaio. Questo principio è scritto chiaro nelle nostre istruzioni.

Quindi dipende da quanta voglia ha il Conservatore di mettersi a controllare e verificare e cioè fare il ruolo del Conservatore.

Facciamo finta per un attimo, contraddicendo tutto quello che il Giudice Giuseppe Limitone ci ha spiegato per un'ora, che la norma in vigore sia stata scritta correttamente e che possa essere correttamente applicata, quindi i commercialisti possono trasmettere questi atti in forma semplificata, quindi l'atto di cessione di quote si può sottoscrivere con l'assistenza del professionista, purché atto digitale sottoscritto con firma digitale.

Siamo tutti perfettamente in linea e lo abbiamo scritto, in una nostra circolare dei Conservatori della Lombardia, non qualsiasi commercialista ma solo quelli iscritti alla sezione A dell'albo possono depositare gli atti.

È doveroso precisare, apro e chiudo una parentesi, che vale sia per me sia per il collega che parlerà delle procedure concorsuali, i temi che vengono affrontati oggi non sono ovviamente quelli su cui i Conservatori possono dare con tranquillità una interpretazione o soluzioni condivise. Quindi il relatore con il proprio intervento non rappresenta opinioni che i Conservatori hanno maturato di comune accordo, ma temi su cui probabilmente in questo momento si rilevano differenze anche marcate.

Quindi io non dirò cosa pensiamo ma quante cose possiamo pensare perché devo rappresentare correttamente e nel modo più neutrale possibile anche le posizioni di altri. Partirò da un minus per arrivare ad un massimo.

Tutto questo anche per indicare ai Giudici, che sono presenti, che questa è una materia che abbiamo voluto mettere sul tavolo dove fossero presenti anche dei magistrati perché in questo caso i Conservatori si aspettano anche delle indicazioni, da parte dei Giudici, magari anche meno drastiche della sua sentenza (Giudice Limitone) che risolve i problemi alla radice,

perché non permette più la presentazione di certi atti.

I problemi che ci siamo dovuti porre e che abbiamo risolto in vario modo sono sicuramente quelli riferiti alla sottoscrizione, perché in effetti con la procedura che serve per depositare una cessione di quote al Registro delle Imprese, non troviamo una sola sottoscrizione, infatti troviamo la sottoscrizione dei contraenti, ma abbiamo dovuto porci il problema se poteva il medesimo atto poteva essere sottoscritto anche da altre soggetti, che intervengono nell'atto, infine abbiamo il dovuto chiarire chi avrebbe dovuto o potuto sottoscrivere la domanda e quello di chi può trasmettere la domanda, con mera funzione di "postino".

Sulla sottoscrizione dell'atto siamo giunti alla conclusione che il cedente e il cessionario dovevano utilizzare necessariamente una firma digitale valida mentre non siamo concordi nel negare la possibilità di utilizzare una procura. Alcuni ritengono che si possa conferire anche procura con lo strumento tradizionale quindi cartacea notarile, altri ritengono che una procura debba avere la stessa forma dell'atto, quindi debba essere una procura digitale notarile dovendo essere allegata a un atto di tipo digitale.

Una procura dovrebbe avere forma digitale oppure quella cartacea, anche se tutti concordano che si debba di andare dal notaio. Ecco, per esempio, una prima differenza.

Sicuramente abbiamo tutti notato che una firma digitale anche accuratamente apposta è molto diversa dalla firma autenticata dal notaio, non fosse altro perché la revisione del codice dell'amministrazione digitale ha tolto la presunzione iuris de iure che a una firma digitale corrispondesse una specifica persona e che avesse firmato, senza possibilità di poter rifiutare il riconoscimento della firma.

Ad oggi una firma digitale che non sia autenticata, ai sensi dell'art 25 del c.a.d. è una firma che potrebbe essere rifiutata, fermo restando che si dovrebbe fare una causa per falso, per dimostrare che dietro quella firma digitale non ci sia stata la mano dell'interessato.

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

Se è autenticata serve la prova di fatto, altrimenti basta la prova.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Infatti si dice che il documento informatico sottoposto a una firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio e questo sicuramente lo abbiamo rilevato tutti prendendo atto però che se questa era la volontà del legislatore a questa ci saremmo adeguati.

Per quanto riguarda la firma di chi poteva ricevere l'incarico, ho già detto che poteva essere solo un commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo, quindi non tutti i professionisti iscritti al nuovo albo unificato.

Abbiamo individuato anche altri aspetti che penso di poter dire che sono condivisi da tutti e cioè che l'incarico deve essere conferito da entrambi i contraenti, l'incarico deve essere conferito in via esclusiva ad un

professionista, e che il professionista essendo già un delegato non può delegare un terzo, su queste cose direi che c'è la condivisione di tutti.

Così come concordiamo che fino a che i professionisti non impareranno ad utilizzare la loro firma di ruolo sarà necessario che autocertifichino il loro ruolo dando gli elementi per verificare se sono ancora effettivamente iscritti all'Albo e che possono esercitare l'attività perché non sospesi dall'albo.

Uno degli argomenti diversamente risolto, non parlo solo della Lombardia ma di tutto il territorio, è stato il punto che riguarda la materiale trasmissione dell'atto di cessione quote. Ci sono state due correnti di pensiero.

La prima minoritaria ritiene che, dato il tenore della norma, a trasmettere anche materialmente e quindi non solo a depositare giuridicamente l'atto poteva essere solo un professionista, interpretando la lettera della legge anche nel senso di trasmissione materiale, e una corrente maggioritaria che sostiene che la trasmissione possa essere delegata anche a terzi una volta che il professionista abbia apposto la propria firma sia sull'atto per la registrazione e sia sul modulo per l'istanza e che si sia quindi assunto la responsabilità dell'atto. Come vede lascio molti quesiti aperti, non so se qualcuno poi vorrà intervenire.

Anche per i termini c'è stato dibattito, penso che oggi tutti i Conservatori, non credo che le altre due tesi che si erano affacciate siano ancora sposate da qualche Conservatore, si siano attestati sul fatto che i trenta giorni per il deposito presso il Registro delle Imprese decorrano dalla marcatura temporale dell'ultimo sottoscrittore.

In realtà si erano affacciate altre ipotesi, perché qualcuno traducendo le procedure previste per l'atto su carta a quelle relative all'atto informatico aveva preso l'abitudine di scrivere una data, diciamo nel file del testo, che però nella logica di un atto informatico non ha molto senso, perché è chiaro che la marcatura temporale è legata alla firma che fa fede quale data dell'atto, mentre nulla rileva che si scriva 1 aprile nel testo se poi si firma e si appone la marca temporale il 10 aprile.

Quindi sicuramente l'idea di far decorrere i trenta giorni dalla data scritta nell'atto è stata, ritengo, abbandonata da tutti, così come per altro verso quando c'erano le procedure cartacee a volte si verificava che i trenta giorni per il deposito nel Registro delle Imprese, qualora fosse obbligatoria la registrazione, decorrevano dalla registrazione.

Oggi penso che quasi tutti i Conservatori interpretino il fatto che entro venti giorni dalla marcatura temporale debba essere richiesta la registrazione digitale dell'atto e comunque entro trenta giorni dalla marcatura temporale si debba depositare l'atto al Registro delle Imprese.

Un altro tema che ha sollevato dubbi e ne lascia anche in chi parla, poi vedremo se ci saranno Giudici che vorranno intervenire, era, nel caso malaugurato di ritardo, quale fosse il soggetto sanzionabile.

Prima la questione poteva essere più controversa perché si sosteneva che il professionista non doveva mai apporre la firma sull'atto e di conseguenza avrebbe potuto ricevere l'incarico anche oltre il trentesimo giorno.

Oggi sappiamo che per registrare lo stesso all'agenzia delle entrate entro venti giorni dalla marcatura temporale occorre anche la firma del professionista

quindi la tesi forse più accreditabile è quella della somma di comportamenti che causa il ritardo, da parte degli interessati culpa in eligendo nel conferire l'incarico e in vigilando sull'esecuzione del mandato e da parte di chi ha ricevuto l'incarico la colpa di non averlo eseguito diligentemente, per cui rispettando l'art 6 della legge 689/81 si dovrebbe ritenere che tutti i soggetti che hanno concorso rispondono in proprio della violazione amministrativa: quindi le parti incaricanti che il professionista incaricato.

Non è però una tesi unanime infatti qualcuno ritiene che si possa sanzionare solo il professionista perché il cedente e il cessionario non sono materialmente in grado di procedere al deposito, mentre altri ritengono che siccome l'atto è posto in essere dal cedente e dal cessionario che poi devono vigilare su ciò che fa il professionista, il comportamento sia a loro riferibile e quindi ritengono sanzionabili solo il cessionario e il cedente.

Penso di aver descritto correttamente tutte le posizioni che anche qui sono abbastanza aperte e variegate perché anche noi stiamo approfondendo la materia in corpore vivo.

Un altro tema che sicuramente ci ha interessato e riguardo al quale siano giunti a conclusioni, oserei dire almeno in Lombardia ragionevolmente condivise. Infatti non le abbiamo prese in splendida solitudine ma a seguito di un confronto abbastanza aperto con i notai della regione che sono i "maggiori interessati" perché venivano spossessati di una funzione, riguarda la tipologia degli atti che possono essere depositati da un professionista. Abbiamo individuato gli atti di trasferimento della piena titolarità, e su questo non ci sono ragionevoli dubbi, abbiamo però condiviso con i notai che non sono solo gli atti di pieno trasferimento della titolarità ma anche quelli di costituzione o cessione di usufrutto e quindi di cessione di nuda proprietà e a questi abbiamo abbinato la nuova figura inserita dal nuovo codice civile, del recesso o esclusione del nuovo socio di Srl quando l'acquisto sia fatto con partecipazione da parte degli altri soci o con acquisto da parte di terzi, nonché l'intestazione fiduciaria.

Possono rientrare infine sempre se sia possibile depositare tali atti, anche le costituzioni di pegno perché l'articolo 2806 del codice civile rinvia alle forme della cessione della proprietà anche per la costituzione di pegno.

Devo dire che pensavamo di trovare un'accanita resistenza da parte dei notai, ma hanno invece semplicemente sostenuto che se si sposava la tesi che questa procedura si poteva utilizzare correttamente, ovviamente con tutti i controlli del caso, quelli elencati si potevano considerare atti che i commercialisti possono depositare.

Scorro velocemente gli atti che viceversa non sono stati riconosciuti di competenza dei commercialisti, fra questi gli atti di donazione, i patti di famiglia, la divisione della comunione ereditaria, la successione ereditaria, le costituzioni in fondo patrimoniale, la costituzione di trust, la vendita all'asta, le cessioni conseguenti atti di fusione, le scissioni, i conferimenti ecc... cessione di diritti particolari patrimoniali e amministrativi connessi alla proprietà di una quota o alla qualifica di socio, cessione di quote in presenza di aumenti di capitale con offerte in opzione, cessione di quote durante una procedura di riduzione del capitale, reintestazione unilaterale al cedente da

parte della fiduciaria, recesso del socio con utilizzo delle riserve disponibili e aumento delle quote non proporzionale ai soci restanti.

Abbiamo riconosciuto che una serie di altri atti possono essere depositati anche da esperti contabili avvocati o curatori fallimentari e sono le successioni ereditarie non testamentarie, i trasferimenti contenuti in atti pubblici quali sentenze, arbitrati, conciliazioni, acquisizione di quote alla massa familiare, sequestro di quote ecc...

L'ultimo paragrafo sul quale volevo intervenire era quello dei controlli che competono al Conservatore, senza entrare nel dettaglio dei controlli, chi poi vuole, come il Giudice Giuseppe Limitone si arma di pazienza e li legge sul sito della Camera di Brescia, nel dettaglio e con le valutazioni.

In effetti il punto estremo da una parte e il punto estremo dall'altra sono costituiti da due filosofie abbastanza divergenti e ancora tutt'ora presenti nel Registro delle Imprese. Da un lato si sostiene che il Conservatore deve limitarsi ad un puro atto di controllo formale cioè di tipicità dell'atto e che l'atto comunque abbia le forme di una cessione di quote, non si dovrebbe eseguire alcun controllo di merito poiché la circolare dell'Ordine vincola i commercialisti per tutte quelle ragioni che sono già state evidenziate; al Conservatore quindi non residuano controlli di alcun tipo. Altri, come il sottoscritto, invece ritengono di dover eseguire controlli puntuali a qualunque tipo di atto persino a quelli che provengono dai notai. In questo caso non lo dico perché penso che i notai possano sbagliare, ma perché i notai stessi hanno ammesso che loro sono tenuti ad avvisare l'interessato se ci sono dei problemi, ma se l'interessato insiste hanno l'obbligo di procedere alla stesura dell'atto. Considerato peraltro che inotai non sono tenuti quando ci trasmettono l'atto a segnalare ciò che hanno rilevato e di cui gli interessati non hanno ritenuto di tenere conto, secondo me e comunque necessario effettuare ogni possibile controllo.

I controlli non li elenco tutti perché sono ventiquattro e mi sono rimasti soltanto due minuti di tempo, riprenderò l'argomento se ci sarà tempo dopo.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Grazie ad Antonio d'Azzeo, chiederei ora di aprire la seconda Sessione dei lavori e di lasciare a dopo l'intervento del dottor Marco Conte e quindi le altre domande.

Fernando Ciampi - Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

Siccome dovrei fare la prima relazione e ritengo che la materia affrontata dal Giudice Limitone sia di rilevante importanza, mi impegno a limitare al massimo il mio intervento e chiederei la parola per alcuni minuti.

Vorrei fare qualche considerazione di contro relazione, anzitutto in riferimento al caso di specie da lui risolto, bisogna aggiungere questo, quando un socio dà all'altro socio una procura a vendere anche a se stesso questo è sicuro indizio che l'altro socio è socio di facciata, quindi non c'è nessuna società effettiva c'è solo una società apparente e in questo caso uno dei due rilascia la procura a vendere anche a se stesso all'altro perché l'altro possa riprendersi in qualsiasi momento quello che è suo. Quindi questa è la premessa a proposito del quid iuris e del comportamento che avrebbe tenuto il socio nei confronti dell'altro.

Un punto che mi crea perplessità in questa fattispecie che ho esaminato e che già conoscevo perché già avevo letto la dottrina che se ne era occupata, è che il Giudice del Registro qui si è auto candidato alla competenza pure in presenza di una vertenza su questa materia che avrebbe dirottato per legge la competenza al Giudice della vertenza.

Dice il Giudice Limitone che lì si parlava dell'iscrizione nel libro soci, io mi occupo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma al fondo della questione iscrizione al libro soci, esiste una vertenza sulla legittimità o meno dell'atto e quando c'è un Giudice che si occupa di questo la legge assegna a lui la competenza a decidere.

Per quanto riguarda il merito noi dobbiamo partire da questa considerazione per primo che il legislatore del 2000 ha dato ai professionisti il potere di chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti quegli atti che non sono di esclusiva competenza del notaio, per secondo che il legislatore del 2008, che era lo stesso legislatore del progetto Mancino, campano o milanese che fosse, io sono campano ma milanese di adozione, e quindi non credo che ci sia in questa differenza di origini una maggiore o minore competenza a decidere nelle questioni delle leggi di questo Paese che sono sempre e comunque approvate dal Parlamento italiano e che noi Giudici dobbiamo rispettare, che ha fatto una normativa e non ci si può ergere a Giudici di questa normativa e dire che questa è fatta male infatti se la normativa si è fatta, un po' di spazio di manovra deve avere. C'è stato un qualche intervento che affermava che il deposito è diverso dall'iscrizione, ma al quale giustamente il Conservatore ha risposto che non esiste nessuna differenza, se dobbiamo dare uno spazio a questa normativa lo dobbiamo dare nel senso che è possibile che l'operatore abilitato possa rogare, se vogliamo utilizzare un'altra parola possa intermediare, questi atti e che possa chiederne il deposito presso il Registro delle Imprese. Fatto questo il Conservatore, che non è un mero passacarte, non è un mero controllore di formale legittimità, deve fare un controllo, diciamo approfondito di rispondenza di questi atti al modello legale, dopo di che se non riscontra alcuna difformità deve fare l'iscrizione.

Ed ecco che poi alla fine se sorge un problema questo deve essere risolto dal Giudice.

Ma arrivare ad una soluzione che prima di ogni ambito e applicabilità di una normativa varata dal parlamento italiano questo non mi sembra condivisibile.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Grazie al Giudice Ciampi per questa osservazione.

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

Chiedo scusa è solo una piccola replica per amor di verità sulla competenza funzionale.

Io ero tenuto ad occuparmi di quel caso perché il petitum era di cancellare un'iscrizione dal Registro Imprese e per questo la competenza funzionale era propria del Giudice del Registro, caso ha voluto che fossi anche tabellarmente competente per il merito, ma questo è un dettaglio.

Concludendo vorrei elogiare il modello operativo che il dottor d'Azzeo applica al Registro di Brescia perché se tutti i Conservatori applicassero questo modello operativo la gran parte delle preoccupazioni che ho elencato verrebbero meno, ma allora ci rimettiamo alla buona volontà che a Brescia evidentemente abbonda e non ad una omogeneità che discenda da una applicazione corretta della legge.

Ringrazio il dottor d'Azzeo e magari fossero tutti come lei.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Grazie, noi tutti colleghi conosciamo l'impegno del dottor d'Azzeo che, mi creda signor Giudice, è pari a quello degli altri Conservatori forse chi con più e chi con meno esperienza. L'obiettivo di tutta la Lombardia e quindi quello di tutti i Conservatori della Lombardia è quello di andare a trovare delle soluzioni e delle interpretazioni il più possibile omogenee e in questo la storia dei nostri manuali e delle nostre guide che sono sui siti delle diverse Camere dovrebbero tendere a questi comportamenti omogenei.

Un ringraziamento per lo sforzo ad omogeneizzare le nostre procedure va dato a Unioncamere rappresentata qui da Marco Conte.

Aprirei quindi la seconda Sessione dei lavori lasciando la parola al Giudice Ciampi.

SECONDA SESSIONE

Cancellazione d'ufficio delle imprese inattive. Sinergie tra Giudice ed ufficio Registro Imprese

Fernando Ciampi - Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

Tengo fede al mio impegno e cercherò di essere molto sintetico.

Vorrei fare una piccola premessa a proposito di un certo malessere in cui io mi colloco e in cui si collocherà forse anche qualcun altro di Voi magistrati nello svolgimento delle funzioni di Giudici del Registro delle Imprese.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che queste funzioni sono di carattere prevalentemente amministrativo e non giurisdizionale, pur dovendo il Giudice in questa attività operare un controllo di conformità alla legge di certi atti.

Anche il Conservatore compie sovente un controllo di corrispondenza dell'atto ad uno schema legale, pur non essendo tale funzione esclusivamente amministrativa.

Così, da un lato l'attività amministrativa svolta dal Giudice interferisce con lo svolgimento efficiente della funzione giurisdizionale; dall'altro, la medesima attività ha instillato in alcuni il dubbio se anche il Conservatore possa o debba fare un controllo di corrispondenza a legittimità degli atti da iscrivere.

Per tale motivo, ho sempre pensato che occorra – con apposita modifica normativa – sgravare il Giudice dall'attività di controllo amministrativo, valorizzando al contempo il ruolo del Conservatore. Al Giudice dovranno invece essere demandati al Giudice – magari in una sede contenziosa o para contenziosa quale è la giurisdizione volontaria – i successivi controlli di legalità.

Questa mia visione mi ha portato a proporre una questione di costituzionalità relativamente alle funzioni del Giudice del Registro, ben sapendo che la Corte Costituzionale avrebbe respinto la questione, dato che la normativa vigente attribuisce al Giudice la possibilità di sollevare una questione di legittimità solo nell'ambito di una vertenza contenziosa.

Tuttavia, mi sono detto che la Corte Costituzionale si sarebbe resa partecipe, delle esigenze di ordinato svolgimento e di ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 24 e 111 cost., tanto più in questo particolare momento di crisi della giurisdizione. In altre parole, auspicavo che la Corte – con un piccolo strappo alla regola – arrivasse a riconoscere che in tal caso si stanno utilizzando i Giudici al di fuori del loro *proprium* che è rimane la funzione giurisdizionale.

Pertanto, ribadisco la necessità di eliminare tale attività del Giudice del Registro, valorizziamo ruolo e funzioni del Conservatore e riservando al Giudice la sua funzione tipica di risoluzione delle liti e delle controversie.

Non ha senso che il Giudice autorizzi gli atti del Conservatore che – soprattutto a Milano – è veramente ben preparato ed organizzato, conoscendo

diffusamente la normative e sapendo bene cosa fare.

Naturalmente, la mia questione di costituzionalità è stata rigettata per difetto di competenza a sollevare la questione. Il problema però resta ed io invito Conservatori e Giudici – ciascuno nei rispettivi ruoli – a riproporla.

Fatta questa breve introduzione, vorrei ricordare che le cancellazioni dal Registro delle Imprese sono disciplinate dall'art.2490 per le società di capitali e dal DPR 247/ 2004 per le imprese individuali e per le società di persone.

Tali norme prevedono che quando un imprenditore persona fisica o società di persone non svolge attività per un triennio ovvero una società di capitali non deposita il bilancio per un triennio venga instaurata una procedura amministrativa apposita, al termine della quale si provvede alla cancellazione d'ufficio.

Essendo la normativa in questione entrata in vigore nel 2004, debbo riconoscere che a Milano l'Ufficio del Registro delle Imprese si è mosso sollecitamente rispetto agli altri fori lombardi; tuttavia, devo anche ammettere sia una certa viscosità nell'avvio del procedimento, cosicché solamente verso la fine del 2007, si sono avviate delle procedure.

Il Conservatore milanese è stato facilitato da un mio provvedimento che ha consentito la notifica a mezzo affissione, evitando la macchinosità e l'incertezza della comunicazione a tutti gli interessati, che non sono sempre reperibili.

Tra il 2007 e il 2008 si sono ottenuti ottimi risultati, vale a dire: per le imprese individuali non artigiane 4614 cancellazioni d'ufficio su 5052 procedure; per le imprese artigiane, 2283 cancellazioni d'ufficio su 3098 procedure; per le società di persone – che hanno più di tutti evidenziato l'ottima capacità organizzativa milanese – 8034 cancellazioni d'ufficio su 8980 procedure; infine, per le società di capitali che non avevano depositato i bilanci nel 2004-2005-2006, 7707 cancellazioni d'ufficio su 8797 procedure.

Ci si potrebbe chiedere perché non si è arrivati al 100% dei casi; in alcuni casi, *in media re* emergono punti dubitativi tali da rendere problematica la cancellazione, come spiegherò tra poco. In generale, è anche raccomandabile non procedere a rotta di collo.

Nel 2008 è ripreso il corso delle procedure di cancellazione d'ufficio, che sono maturate nel 2009. Nel 2009, essendo stato chiamato a presiedere prima temporaneamente e poi definitivamente la sezione fallimentare del Tribunale, non ho potuto riservare la stessa attenzione alle procedure in questione. Comunque, si è raggiunto il pregevole risultato di 4391 cancellazioni di imprese individuali su circa 5000 procedure; 1038 cancellazioni di imprese artigiane su 5358 procedure; sono state avviate inoltre 5223 procedure per le società di persone e si stanno iniziando le procedure per le società di capitali.

Essendo io passato a nuovo incarico, spero che la collaborazione possa proseguire con chi mi succederà.

C'è da analizzare un ulteriore aspetto: cosa accade quando ci si accorge che una cancellazione d'ufficio non andava fatta, ad esempio perché si accertano successivamente delle attività da liquidare?

A Milano, io ho dato quale indirizzo giurisprudenziale che è possibile la cancellazione della cancellazione d'ufficio, quando quest'ultima risulta avvenuta con inesatta applicazione della legge non essendoci i relativi presupposti. In questo caso il Giudice può e deve, quando gli venga richiesto, ordinare la cancellazione del provvedimento in debito e quindi il ripristino della normale attività della società.

Quanto alla legittimazione a richiedere tale provvedimento, va sicuramente riconosciuta all'amministratore, al socio e, più in generale, a qualunque soggetto direttamente interessato che il giudice riconosca legittimato.

In un caso ho preso in esame la richiesta di un creditore per la cancellazione della cancellazione d'ufficio, non riconoscendogli la legittimazione in quanto non spetta a lui il potere di determinare l'assetto organizzativo della società. Ma questo mio provvedimento non significa una chiusura assoluta nei confronti casi simili.

Mi domando poi se il Conservatore, che venga notiziato da un *quisque de populo* che il provvedimento di cancellazione è stato preso non legittimamente, non abbia a sua volta legittimazione per chiedere al Giudice del Registro la cancellazione della cancellazione d'ufficio, così da far riprendere la normale vita della società e da consentire al creditore il pignoramento del bene, magari chiedendo, ai sensi dell'art. 78 cpc, la nomina di un curatore speciale se l'amministratore non può esercitare l'attività di legale rappresentante.

Io penso che il Conservatore sia legittimato, nella mia personale ottica di riconoscere al Conservatore ampi poteri di controllo ed iniziativa per rendere sempre più il Registro delle Imprese conforme alla realtà delle cose.

Infine, l'analisi di un problema posto all'attenzione mia e del Conservatore milanese in riferimento alle società che hanno depositato il bilancio, ma non l'hanno ancora approvato nell'ultimo periodo. In questo caso il Conservatore si domanda: si può applicare anche in questi casi l'art. 2490 c.c.?

La mia risposta è sì, anche si tratta di una esercitazione un po' teorica, posto che come sopra ricordato per le società di capitali siamo ancora fermi ai bilanci 2006; confermando che andrebbero scrutinati (anzitutto) i bilanci successivi non depositati andrebbero scrutinati e non (solamente) i bilanci depositati ma non approvati.

Ringraziando per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente breve ed auspico che in materia ci sia ampio ed approfondito dibattito.

Interventi

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Ringrazio il Giudice Ciampi per questa sintesi così efficace e sono sicura che ci sarà tempo e modo per intervenire. Su questa seconda sezione interviene ora il collega Maffezzoni, che se avrà la stessa capacità di sintesi,

consentirà a tutti noi di avere tempo per qualche osservazione e la relativa discussione.

Nicola Maffezzoni - Conservatore del Registro Imprese di Cremona

Informo anzitutto che le slides che proietterò – allegato 1 – vi saranno date nel pomeriggio. Come ha già detto il dottor d'Azzeo, io non ho né la pretesa di esprimere un punto di vista comune né l'autorevolezza dei magistrati che mi hanno preceduto.

La mia relazione vuole piuttosto proporre qualche considerazione e qualche timido suggerimento, per uscire dall'*empasse* e per rendere più efficace la riunione odierna. Citando un intervento fatto dal dottor Maceroni – Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – alla Consulta Nazionale dei Conservatori tenutasi circa un mese fa a Cagliari, è legittimo ed opportuno considerare sia gli articoli del codice che il DPR 247 del 2004 come un sistema di norme ad applicazione dinamica e ripetibile.

In molte Camere di commercio lombarde – con l'eccezione di Milano e Brescia – ci si è invece limitati ad una prima ondata di cancellazioni ed a consegnare le carte ai Tribunali; questo è sicuramente il caso di Cremona. Ha perciò ragione il Presidente Ciampi quando afferma che occorre ricorrere frequentemente a questa "pulizia" del Registro delle Imprese, così da avere sempre una anagrafe che corrisponda quanto più alla situazione economica ed imprenditoriale del nostro territorio di riferimento.

Il Presidente Ciampi mi ha dato soddisfazione nell'anticipare quella che è la natura di questa attività, che è formalmente di tipo giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativa; ciò non può non farci ricordare l'attività di omologazione degli atti societari svolta dai Tribunali fino al 2000. Immagino che le ragioni per cui il legislatore ha individuato quali organi competenti per la cancellazione d'ufficio i Giudici del Registro e/o i Presidenti dei Tribunali risiedano nelle garanzie di terzietà e di imparzialità che sono ascritte alla funzione e alla sede giurisdizionale.

Il Presidente Ciampi ha già elencato anche le possibili criticità del modello scelto, che risiedono essenzialmente nell'ingente carico di lavoro degli uffici giudiziari, gravati da altre funzioni ben più importanti della vigilanza e dell'affiancamento al Registro delle Imprese.

Riprendendo una posizione del Dottor Maceroni, si potrebbe *de iure condendo* – posto che con riferimento al DPR247/2004 i presupposti per ottenere la cancellazione d'ufficio delle imprese sono molto ben scanditi – riservare al Conservatore l'adozione del provvedimento di cancellazione, lasciando al Giudice del Registro il suo ruolo di Giudice naturale previsto per legge per i ricorsi contro i provvedimenti del Conservatore. Ovviamente, tale sostituzione non sarebbe possibile per i compiti del Presidente del Tribunale in materia di società di persone, segnatamente quando va deciso se aprire o meno la fase liquidatoria.

Ho ripreso dalla relazione cagliaritano del dottor Maceroni le due massime giurisprudenziali – l'una in contraddizione con l'altra – in tema di ultrattività della società dopo il provvedimento di cancellazione, a testimonianza

dell'interesse e della incertezza in materia.

Ora vorrei rendere partecipi soprattutto i Giudici delle ragioni che spingono noi Conservatori ad avere un Registro delle Imprese assolutamente allineato con la realtà economica e sociale del nostro territorio di riferimento.

Come pubblici ufficiali abbiamo anzitutto l'obbligo di gestire il registro delle imprese secondo i dettami della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia, così come previsto sia l'articolo 8, 6° comma, della legge 580/1993 – che ha riformato le Camere di Commercio – sia l'articolo 1 della legge 241/1990. E' dunque necessario avere un Registro delle Imprese aggiornato secondo le più recenti tecniche informatiche, completo, organico, tempestivamente aggiornato sull'intero territorio nazionale e perfettamente rispondente ai principi che abbiamo detto presidiare l'attività amministrativa.

La seconda ragione è il riflesso sull'assetto istituzionale della Camere di Commercio: il numero dei componenti del Consiglio camerale è parametrato sul numero delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese e la consistenza dei singoli settori è basata sul numero di imprese iscritte per ciascun ambito produttivo. Se dunque il Consiglio camerale deve essere una rappresentazione fedele, sia qualitativa che quantitativa, della realtà economica ed imprenditoriale della provincia di riferimento, è di primaria importanza che il Registro delle Imprese sia allineato e corretto rispetto alle consistenze economiche.

L'ultimo aspetto – che in tempi di contrazione della spesa pubblica è sempre da tenere presente – è il costo economico ed amministrativo legato al tenere aperte posizioni che non corrispondono ad imprese attive. In particolar modo, sono ingenti i costi di esazione del diritto annuo, che noi dobbiamo cercare di incassare andando sino alla sede fallimentare. Interessante come sia riconosciuta la natura tributaria del diritto annuale, ma non alcun corrispondente privilegio in sede di insinuazione nel fallimento. Di fatto, siamo l'unico ente pubblico a doversi insinuare per recuperare crediti tributari in qualità di creditore meramente chirografario.

Infine, provo a suggerire possibili soluzioni e sinergie, in realtà abbastanza ragionevoli se non ovvie. Sicuramente uno stretto rapporto tra Registro delle Imprese e Conservatore da un lato ed ufficio camerale e Giudice del Registro dall'altro potrà favorire la più celere conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati e al tempo stesso propiziare la ripetitività e la messa a sistema delle attività di cancellazione d'ufficio delle imprese.

Si potrebbe addirittura ipotizzare una tempistica per ripetere annualmente queste attività e – secondo lo scopo dell'odierno incontro fra Consulta dei Conservatori e Giudici del Registro e Giudici fallimentari lombardi – individuare comportamenti costanti comuni, la condivisione delle *best practices* e delle soluzioni innovative trovate su singole ipotesi.

Ovviamente, trattandosi di funzioni formalmente giurisdizionali occorre adottare tutte le cautele richieste dal ruolo e dalla funzione del magistrato - che non può mai esprimersi sull'oggetto di un singolo contenzioso senza rischiare potenzialmente la ricusazione. Vero è però che l'attività in questione è sostanzialmente amministrativa, potendosi perciò elaborare modelli teorici quanto meno condivisibili e utilizzabili dalle varie sedi giudiziali e dai vari

uffici del Registro delle Imprese.

Credo di aver rispettato il tempo assegnatomi e perciò vi ringrazio della attenzione.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Ringrazio Maffezzoni per la chiarezza con cui ha posto una serie di questioni; aprirei alle domande e alle riflessioni in riferimento a quanto abbiamo ascoltato nella mattinata, desiderando aggiungere alcune osservazioni.

Sicuramente, le relazioni e le sottolineature dei Giudici hanno ben posto le tematiche giuridiche che attengono alle funzioni del Registro delle Imprese ed ancora emergono delle letture molto approfondite relative ai nostri compiti quotidiani.

Dall'altro, abbiamo sentito un fortissimo richiamo circa quello che è e che deve essere la nostra funzione di Conservatori. Veniamo infatti invitati ad assumere un ruolo e una responsabilità di controllo che vanno, in talune situazioni, ben oltre il controllo formale e che giungono sino ad un controllo sostanziale. In dette situazioni ci siamo trovati sovente a dover difendere questa nostra funzione, dato che i soggetti interlocutori del Registro – pur non ponendosi in netto contrasto – non hanno sempre compreso e condiviso questa nostra assunzione di ruoli.

Credo che l'incontro odierno, oltre a ringraziare i Giudici per aiutarci in questa nostra crescita professionale, ci aiuti anche a leggere con rinnovata attenzione il dispositivo delle norme, per trovare quella coerenza legislativa a cui ci invitava il Giudice Limitone.

Credo che la strada che come Conservatori dobbiamo compiere per rendere efficace, efficiente e trasparente il nostro Registro delle Imprese sia ancora molto lunga o quanto meno impegnativa e lo dico in un momento in cui stiamo andando verso la Comunicazione Unica, dove, ancora una volta, il Registro e la figura del Conservatore si pongono al centro di una pluralità di competenze e di soggetti terzi o fuori dal sistema camerale. Allora è chiaro che – in una complessità operativa ed interpretativa di questo tipo – le nostre competenze devono essere sempre più qualificate, più alte e credo quindi che l'aver avuto, questa mattina, la possibilità con i Giudici di dare una lettura degli articoli dei codici o di leggi successive relative ai meriti da parte nostra, soprattutto come Consulta della Lombardia, ci serva per dare maggiore impulso alla nostra attività e al nostro tavolo di confronto.

Non entro nello specifico e mi scuso di aver sottratto questo tempo ai colleghi e ai signori Giudici per porre delle domande.

Passo la parola al Dottor Prati, Conservatore di Bergamo ma in questo momento anche neo Segretario Generale al quale rivolgiamo il più grande apprezzamento per la carriera e tanti auguri per quello che farai da qui in poi.

Dottor Emanuele Prati - Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Bergamo

Voglio porre due domande: una al Presidente Ciampi e una al Giudice Limitone o altro Giudice che voglia rispondermi.

Al Presidente Ciampi chiedo la sua interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c., quando afferma che dopo tre anni che la società non presenta il bilancio, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.

A me pare che questa cancellazione d'ufficio sia - evidentemente - quella di cui all'art. 2198. In una situazione di vuoto normativo che, a mio avviso, non è colmabile neppure con l'interpretazione estensiva o analogica, confesso che personalmente non mi è neppure venuto in mente di andare dal Giudice del Registro delle Imprese e chiedergli il provvedimento della cancellazione, ho invece direttamente fatto le cancellazioni d'ufficio.

Proprio per questo volevo sapere l'opinione del Presidente su questa procedura.

Al Giudice Limitone, al Presidente Ciampi o qualunque altro Giudice chiedo di conoscere la giurisprudenza in merito alla cessione delle quote depositate dal professionista.

Abbiamo visto che c'è una circolare, che ritengo abbia all'interno di un ordine natura e forza di norma di carattere deontologico.

Come si rapporta l'esistenza di questa norma deontologica con il controllo spettante al Conservatore? In altre parole, l'obbligo deontologico per il professionista di fare determinate verifiche esime oppure riduce l'obbligo del Conservatore di controllare formalmente l'atto?

Vi ringrazio.

Fernando Ciampi – Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

Rispondo subito alla domanda, che è molto interessante perché in sostanza nella tesi del Dottor Prati c'è (forse) un'amplificazione della posizione e della funzione del Conservatore.

Come ho già detto prima, sono favorevole a tale amplificazione. Il Dottor Prati dice che, non avendo il legislatore del DPR 247/2004 – normativa entrata in vigore successivamente al novellato art. 2490 c.c. – previsto alcunché circa le società di capitali e la competenza del Giudice del Registro a disporre d'ufficio la cancellazione, ritiene che debba procedere direttamente il Conservatore. Sono d'accordo, ritenendo tale interpretazione un ottimo inizio per una azione in un certo senso "smantellatoria" di quello che è l'attuale assetto.

Del resto, con riferimento alle pronunce degli organi giurisdizionali milanesi si è soliti parlare di "giurisprudenza ambrosiana", per indicare quegli indirizzi interpretativi che – pur forzando un po' ed a volte assai la lettera della legge – diventano poi interpretazioni giurisprudenziali costanti e sovente vengono addirittura recepite dal legislatore. Per dirne una, la tabella della liquidazione del danno biologico, di cui sono stato promotore quando presiedevo la settima sezione civile, è poi diventata legge

In sostanza, noi dobbiamo ove possibile dare il senso nuovo richiesto dalle nuove esigenze che vengono fuori dalla collettività. In ciò sono stato agevolato dall'ottima preparazione del Conservatore milanese.

In conclusione, condivido il comportamento del dottor Prati, anche se non corrisponde all'orientamento di altri Conservatori. Ad esempio, a Milano ho assunto io i provvedimenti di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, sulla scorta di quanto prospettatomi dal Conservatore.

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

Intervengo sulla seconda domanda del Dottor Prati, relativa all'esistenza o meno di compensazioni a livello di oneri di controllo, cioè se il Conservatore debba controllare ciò che arriva dal commercialista, posto che questi ha delle istruzioni di natura deontologica da seguire nel confezionare un atto di cessione di quote di s.r.l..

La risposta può essere data dalla natura delle istruzioni, che essendo deontologiche ed interne ad un ordine, possono se non osservate condurre ad una sanzione disciplinare, in questo caso pari alla censura. Non credo che possano invece generare responsabilità patrimoniale, perché non esiste un obbligo di legge.

Viceversa, il Conservatore ha degli obblighi di controllo che sono tutti suoi, non potendosi ritenersene esonerato per la circostanza che l'atto arriva da un soggetto che non ha (altrettanti) oneri di controllo.

Se in caso di atto notarile si può più agevolmente limitare il controllo, essendo il notaio *ex lege* tenuto ad effettuare determinate verifiche; non così ci si può regolare quando l'atto provenga dal commercialista. Del resto, il Conservatore di Brescia ci ha confermato che il suo Ufficio opera tutta una serie di controlli in caso di atto di cessione redatto da commercialista; io credo che se facessimo tutti così, il problema di atti non conformi ai dettami normativi sarebbe nettamente ridimensionato.

In conclusione, ritengo che le due responsabilità – quella del dottore commercialista e quella del Conservatore – non possano compensarsi né reciprocamente sostituirsi perché si pongono su due piani diversi: uno deontologico, che può concludersi in sede disciplinare; l'altro di legge che può concludersi in ambito risarcitorio.

Giovanbattista Franco - Conservatore del Registro Imprese di Monza e Brianza

Intervengo per evidenziare al Giudice Limitone il rischio a cui va incontro il Conservatore che si rifiutasse di iscrivere un atto di cessione di quote, pur se invalido. In altre parole, gli chiedo di valutare anche la responsabilità del Conservatore per mancata iscrizione, posto che in questo caso il Registro delle Imprese determina la titolarità delle quote, funzione analoga a quella del Registro immobiliare per (appunto) gli immobili.

Gli rivolgo anche il quesito sull'iscrivibilità dell'atto di citazione, alla luce del principio della tipicità degli atti che regola il Registro e del diritto dei terzi di

avere le informazioni di interesse. Nessuna Camera di Commercio iscrive autonomamente tali atti di citazione nel Registro delle Imprese; più spesso, è un Giudice a richiederci la relativa iscrizione, paventando addirittura l'omissione di atti d'ufficio qualora il Conservatore non provveda.

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

Inizierei a rispondere dal fondo, ringraziando per la domanda. La citazione è un atto di parte, condizionato dalla visione di chi lo pone in essere; si differenzia quindi dal risultato a cui la citazione tende, che è e rimane il fatto vero che noi dobbiamo iscrivere.

Se alla citazione si accompagna un ricorso per una misura cautelare, e tale ricorso è prima vagliato e poi accolto dal Giudice, allora dobbiamo iscrivere il relativo provvedimento cautelare, che è comunque il risultato della valutazione da parte del Giudice. Dunque, il Conservatore deve sempre (e solo) iscrivere nel Registro il provvedimento definitivo o provvisoriamente esecutivo, non incappando in alcuna responsabilità se l'atto giudiziale viene poi eliminato a seguito della sua impugnazione.

Per quanto invece attiene alla responsabilità del Conservatore per mancata iscrizione di cessione di quote proveniente dal commercialista, ritengo che il Conservatore debba scegliere – dopo aver letto attentamente l'articolo 2470 c.c. – fra fare quello che la legge gli prescrive o fare qualcosa che la legge non dice.

Marco Conte – Vice Segretario Generale Unioncamere Italiana

Sono perfettamente d'accordo con l'affermazione del Giudice Limitone; gli inglesi la chiamano *option choice*, che noi traduciamo "dove caschi, caschi male".

Questo secondo me è il vero problema, che non era argomento della riflessione ma che catalizza sempre l'attenzione dei Giudici e degli stessi Conservatori. Dove sta scritto cosa deve fare il Conservatore? Perché in realtà non sta scritto!

Il Presidente Ciampi ha detto che questa è un'attività amministrativa; per il principio di legalità che regola (anche) l'attività amministrativa, da qualche parte devono trovarsi delle prescrizioni; in caso contrario, si rischia di operare, passatemi il termine, in un ordinamento di *case low*, non avendo tutto il sistema ordinato ed orientato nello stesso modo.

La difficoltà rappresentata dal disallineamento dei comportamenti dei Conservatori discende – il più delle volte – dalla mancanza di dettagliate prescrizioni su ciò che il Conservatore è tenuto a fare. Nei casi dubbi, ciascun Conservatore preferisce iscrivere che rischiare la responsabilità per omissione di atti d'ufficio.

Nel caso di specie, poiché il contratto è valido (almeno) tra le parti, ritengo sia meglio dare una pubblicità a quel contratto, poiché questo diviene l'unico strumento che fa svegliare la parte distratta e la fa muovere – non tanto nei confronti del Registro - ma nei confronti della parte che si è comportata in

modo infedele, scorretto, semplicemente sbagliato per non curanza.

Il Conservatore non deve e non può “fare il cane da guardia” delle parti. In tema di cessioni di quote s.r.l. – ma anche per certi versi per le cancellazioni d'ufficio – compito dell'Ufficio è quello di registrare dei fatti che non sono veri ma caso mai verosimili; la verità di quello che è successo la fanno unicamente le parti.

Pertanto, il Conservatore – verificata la rispondenza della concreta fattispecie alle norme – deve iscrivere, assicurando piena tutela agli atti regolari, leciti ed al contempo offrendo la possibilità – attraverso la pubblicità – ai soggetti che intendessero impugnare tali atti di farlo. Infatti, se non si dà pubblicità alla cessione di quote da parte del socio infedele, l'altro socio non lo verrà mai a sapere o lo saprà più (troppo?) tardi.

Per fortuna, tutto il mondo degli affari nelle società capitalistiche evolute si regge sulla onestà di fondo e sulla buona fede delle persone e questa non è cosa che capita tutti i giorni. Gli atti infedeli e i comportamenti scorretti ci sono, ma il grosso del commercio giuridico è ancora retto dall'onestà delle persone.

Il Registro a volte – paradossalmente – pare dare più tutela ai disonesti che agli onesti; nel caso di cessione di quote, purtroppo, non ci sono né la norma che prescrive di fare chiaramente alcuni controlli e di assumere alcuni provvedimenti, né gli strumenti per fare concretamente ciò.

In conclusione, il Conservatore, dovendo scegliere tra due mali, deve scegliere il comportamento che poi spinge un altro soggetto a tutelarsi (e cioè l'iscrizione nel Registro) piuttosto che non fargli sapere mai o fargli sapere tardivamente quello che è successo.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Volevo chiedere un'indicazione di tipo operativo: per le cancellazioni delle società di persone di cui al DPR 247/2004, che tipo d'istruttoria fate o avete fatto per decidere se sono da liquidare e chi fa l'istruttoria, il Giudice o l'Ufficio?

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

L'Ufficio ha prima compiuto una verifica dei registri pubblici immobiliari – attraverso la creazione di un apposito collegamento con detti registri – riscontrando in alcuni (per fortuna non molti) casi che la singola società intestataria di beni immobili.

In tali casi, si è segnalato al Presidente del Tribunale ed al Giudice del Registro la circostanza delle proprietà immobiliari e gli organi giurisdizionali hanno disposto – anziché la cancellazione d'ufficio – l'apertura della fase liquidatoria.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

A Mantova stiamo regolando l'istruttoria in modo diverso, perché noi

abbiamo preferito acquisire il modello unico – sempre se è stato presentato dall'impresa – così da verificare l'esistenza non solo dei beni immobili, ma di altri cespiti patrimoniali.

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

Oggi sono state dette talmente tante cose utili, che mi rendo conto dell'importanza dell'incontro odierno tra noi ed i Giudici.

Desidero fare due osservazioni: ho sentito rimarcare tanto dai colleghi e dai Giudici l'importanza del nostro Registro e del suo dover essere pulito ed affidabile da molteplici punti di vista, per essere al contempo fotografia vera della realtà economica dell'impresa e strumento principe della pubblicità legale dell'impresa.

E' stato poi ricordata l'importanza del controllo sulla veridicità di ciò che è scritto negli atti, dovendo fare tutto ciò in base a norme e procedure spesso poco chiare, elusive o evasive, affrontando quelle difficoltà che Marco Conte ha così efficacemente descritto.

E' stato inoltre affermato che il Conservatore non deve stare lì a preoccuparsi di rispettare i tempi, non essendo questo l'aspetto qualificante della nostra professione. A tale ultimo proposito, osservo anzitutto che noi stiamo a guardare i termini quando si tratta di sanzionare le denunce tardive. Più in generale – forte dell'esperienza maturata nei due Registri delle Imprese in cui ho lavorato – mi pongo comunque il problema dell'osservanza dei famosi cinque giorni dati alle Camere di Commercio per completare l'istruttoria ed iscrivere l'atto nel Registro.

A Como siamo particolarmente attenti al rispetto del termine dei 5/10 giorni e siamo, perciò, messi bene; non riusciamo però a garantirlo sempre ed in senso assoluto. Pertanto, pur ribadendo l'importanza di un Registro affidabile sicuro pulito ribadisco la necessità che l'Ufficio sia costantemente rivolto ad assicurare il più possibile il rispetto dei cinque giorni previsti *ex lege*; diversamente, temo che prima o poi qualcuno ci rinfaccerà la mancata osservanza ed il ritardo nelle evasioni delle pratiche.

ci sono e prima o poi qualcuno verrà a tirarci la giacca del rispetto dei tempi.

Apprezzo molto i risultati della dialettica costante fra noi componenti di questo tavolo, sorto nel 1996 con l'istituzione del Registro delle Imprese per iniziativa dell'allora Segretario Generale di Milano, il compianto dottor Melegari.

Antonio d'Azzeo dice che il Conservatore è il responsabile amministrativo di un Registro che, proprio perché deve essere puntuale e affidabile, lo porta a Brescia ad intervenire e chiedere la produzione di atti e documenti ulteriori.

Io ribadisco che è essenziale rispettare il termine dei cinque giorni, per soddisfare quella esigenza di velocità nel rendere pubblica l'informazione economica che ritengo abbia ispirato la volontà del legislatore del 1996

prima e del 2000 poi; così da realizzare un Registro sicuramente diverso dal cartaceo Registro delle società del Tribunale e poi sempre più telematizzato, per assicurare l'immediatezza dell'informazione giuridico – economica relativa alle imprese.

La seconda notazione prende spunto dal passaggio dell'intervento del Presidente Ciampi relativo alla possibilità di cancellazione della cancellazione d'ufficio, che mi è capitato di gestire personalmente.

Il legislatore della riforma del diritto societario nel delineare la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di capitali ha inteso ribadire l'effetto estintivo definitivo della società; infatti, l'articolo 2495 c.c. dice che una volta avvenuto il provvedimento di cancellazione, fatta salva l'estinzione della società, i rapporti obbligatori non ancora definiti, vengano regolati “... nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ...”.

questo lo penso io ma, sono sicuramente confutato da giurisprudenza assolutamente E Questo è un problema molto intrigante per noi Conservatori; molti di noi, del resto, si sono già trovati a fronteggiare alcune istanze di re-iscrizione delle società.

In chiusura, sottolineo nuovamente l'importanza di questi nostri momenti di confronto; spesso ricaviamo da queste consulte più dubbi che certezze, ma l'obiettivo finale – spero non un miraggio – è e resta l'omogeneità delle interpretazioni e delle prassi operative.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Se non ci sono altri interventi, proporrei di chiudere la sessione, suggerendo che il Dottor Conte intervenga al termine della sessione pomeridiana.

Cedo la parola al dottor Robiati, attualmente Conservatore di Varese, che fra qualche giorno diverrà dirigente dell'area contabile - finanziaria della Camera di Commercio di Como, avendo il compito di controllare tutta la gestione interna del proprio Ente camerale. Formulo a lui l'augurio di tutta la Consulta per il suo nuovo ruolo, unitamente al ringraziamento per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni di appartenenza al nostro gruppo.

Stefano Robiati – Conservatore del Registro Imprese di Varese

Vorrei chiedere al Giudice Limitone se ci sono stati esiti alla sua sentenza; più precisamente, se è passata in giudicato o se invece è stata impugnata da una delle parti e, in generale, se vi sia stato qualche sviluppo in merito.

Giuseppe Limitone - Giudice nel Tribunale di Vicenza

La parte soccombente l'ha impugnata e il Tribunale ha deciso riunendosi in

Camera del Consiglio alla fine di Luglio.

Purtroppo, la decisione è ancora riservata perché il Giudice relatore che dovrebbe estendere il provvedimento è stato trasferito in Settembre nel penale, le cui sentenze devono essere motivate contestualmente ed hanno, perciò, la precedenza.

È stata depositata una istanza di prelievo da parte del Registro delle Imprese di Vicenza, che vuole saper come comportarsi.

Ritengo che la sentenza verrà pubblicata entro Natale.

Rossella Pulsoni - Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Lecco

Mi fermo qui: il mio compito è finito, dato che oggi pomeriggio sarà il collega Giuliano Caramella a coordinare i lavori.

Voglio ringraziare la Dottoressa Elena Spagna ed il Giudice Laura De Simone poiché oggi siamo qui grazie alla loro determinazione ed al loro impegno.

Elena Spagna – Conservatore del Registro Imprese di Mantova

Un sincero ringraziamento va anche a Paola Beduschi che, per la Strada dei Vini e dei Sapori mantovani, ha offerto il buffet.

TERZA SESSIONE

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

L'argomento posto all'ordine del giorno della seduta del pomeriggio è un tema che mi ha interessato molto, anche nell'attività ormai datata come relatore nei corsi tenuti all'Istituto Tagliacarne: è materia che quindi seguo con particolare interesse e attenzione.

L'argomento trattato è *"Il fallimento dell'imprenditore e la sua pubblicità nel Registro delle Imprese: Problematiche e riflessi procedurali"*.

Questo è un tema, lo dico per i Giudici o per quei Giudici che eventualmente non lo sanno, che ci ha visti, come tavolo lombardo, molto impegnati in questi ultimi due anni, nel tentativo di arrivare all'omogeneità dei comportamenti, confrontandoci spesso anche in maniera accesa. Il tema è per noi di grande attualità. Ed è un tema sul quale è intervenuta anche la recente riforma della cd. legge fallimentare, il che lo fa diventare ancora più di stringente attualità. Dottoressa De Simone, a lei la parola.

Il fallimento dell'imprenditore e la sua pubblicità nel Registro delle Imprese. Problematiche e riflessi procedurali

Laura De Simone - Giudice nel Tribunale di Mantova

Buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti, come referente per la formazione per il distretto di Brescia, del Consiglio Superiore della Magistratura e un saluto viene anche dai colleghi del distretto di Milano, che non hanno potuto essere presenti.

Anche come formatore ho ritenuto questo momento talmente importante da inserirlo nel programma di formazione dei magistrati della Lombardia: a differenza di quanto avviene per i Conservatori, non ci sono occasioni di confronto tra Giudici del Registro e quindi questo evento si pone come un'occasione preziosa, che ci sembrava il caso di valorizzare.

Per quel che riguarda la mia relazione, come Giudice del Registro di Mantova e anche come Giudice delegato alle procedure concorsuali, vi posso dire che l'occasione per l'incontro di oggi nasce proprio da una vicenda che si è verificata a Mantova, durante la quale ci siamo confrontati sul Prontuario che è stato elaborato dalle Camere di Commercio della Lombardia. Perché noi giudici non conosciamo le regole che voi avete adottato se non nel momento in cui, in qualche occasione, si presentino delle divergenze che ci portano a conoscenza della prassi operativa del Registro delle Imprese.

L'episodio in questione è l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. E' chiaro che, ai sensi dell'art 17 della legge fallimentare, il cancelliere entro

il giorno dopo la dichiarazione del fallimento comunica al Registro delle Imprese la sentenza per l'iscrizione.

Il problema che si è posto - e sul quale spero si possa creare subito un confronto - è stato il problema dell'iscrizione del fallimento di una società di persone cui è conseguito il fallimento dei soci persone fisiche. Il problema era 'dove' iscrivere tale fallimento. E' accaduto che il fallimento, com'era previsto nel vostro prontuario, è stato iscritto solamente sulla posizione della società e dei soci e non era stato iscritto nella posizione dell'impresa individuale che uno dei due soci, di questa società in nome collettivo, aveva autonomamente avviato.

Questo ha comportato che questa impresa individuale ha continuato a operare; è un'impresa edile che, quindi, ha proseguito i suoi lavori, ha incassato i crediti, ha pagato i debiti sino quando, ad un certo punto, il curatore fallimentare della società ha scoperto l'esistenza di questa impresa.

Tutti i pagamenti effettuati dall'imprenditore erano inefficaci secondo l'articolo 44 della legge fallimentare e tutti i creditori che hanno pagato a quell'imprenditore hanno pagato male e quindi dovranno ripagare alla curatela.

Quello che è stato opposto, dagli interessati, è stato che non c'era l'iscrizione della notizia di fallimento nella posizione dell'impresa individuale. Questo caso concreto ha creato occasione di confronto.

Io ritengo che, a differenza di quanto avete concordato, il fallimento del socio vada iscritto anche nella posizione anagrafica dell'impresa individuale di cui il socio è titolare. Questo perché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dal socio fallito, non esiste la possibilità di far fallire nuovamente questa impresa individuale. Una volta che il socio è fallito tutti i beni che appartengono alla sua impresa individuale vengono appresi al fallimento: l'art 42 prevede lo spossessamento di tutti i suoi beni e dall'amministrazione di questi. E' quindi conseguenza naturale che anche per le imprese individuali i beni che sono riferibili a quella persona fisica vengano appresi dalla procedura.

Vedo sempre nel Prontuario che voi fate riferimento all'art 88 che consente al curatore di richiedere l'iscrizione, anche al Registro delle Imprese, di tutti i beni che sono riferiti al fallito e che sono soggetti a trascrizione nei pubblici registri. Io non ritengo che si applichi l'articolo 88 perché l'impresa individuale non è un bene dell'imprenditore: l'impresa individuale s'identifica con la persona fisica che la esercita e quindi tutti i suoi beni sono per loro natura sono già appresi dal fallimento.

L'art 88 serve al curatore per andare a iscrivere la sentenza dichiarativa di fallimento là dove ci possono essere beni per i quali si rende opportuno dare ai terzi un'ulteriore informazione (es. se l'imprenditore fallito sia titolare di quote di una società a responsabilità limitata).

Appare quindi corretto che il curatore possa chiedere di iscrivere la sentenza dichiarativa di fallimento nella posizione della società di cui il fallito era titolare di quote; non ritengo invece che questa sia la strada da percorrere per arrivare all'iscrizione del fallimento nella posizione dell'impresa individuale,

perché l'impresa individuale è già per sua natura assorbita dal fallimento del socio come persona fisica.

Durante il confronto che ho avuto con i responsabili dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova mi era stato eccepito che l'imprenditore avrebbe potuto comunque esercitare un'attività ai sensi dell'art 46 l.f., Non è questa la strada da seguire, perché l'art 46 esclude dal fallimento determinate fattispecie: i beni di natura strettamente personale, come il risarcimento di un danno biologico che può derivare al fallito, piuttosto che i proventi di un'attività che questo esercita, come la pensione, uno stipendio che può percepire. Anche in questo caso, perché l'art 46 possa operare, servono due presupposti: e cioè che le utilità ricavate servano al mantenimento del fallito e che si transitino attraverso un provvedimento del Giudice delegato. Non è possibile, infatti, che vengano trattenute utilità dall'imprenditore senza un provvedimento del Giudice delegato.

Quindi l'imprenditore fallito non potrà mai continuare l'attività dell'impresa individuale di cui precedentemente era titolare.

Considerate che in tutta questa fattispecie - di particolare interesse per la tutela dei terzi - l'art 16, nella nuova formulazione, dice che la sentenza dichiarativa di fallimento ha efficacia nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio: quindi mettersi d'accordo sul 'dove' vada iscritta e sul 'come', ha un'estrema significatività e questo soprattutto per le curatele fallimentari (l'art .44 della legge fallimentare determina l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dal fallito dal momento della declaratoria di fallimento, ma per i terzi questo momento è spostato all'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese).

Ecco questo è un primo argomento sul quale mi piacerebbe sentire cosa ne pensate, visto soprattutto che il prontuario che è stato elaborato mi sembra di segno opposto rispetto a quello che si è detto fin ora.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Iniziamo da questo aspetto. Quando ci siamo riuniti come Conservatori si sono in qualche modo contrapposte due tesi di base, con risvolti operativi pratici diversi, anche se non marcatamente diversi.

La prima tesi è quella secondo cui, ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare, che prevede l'iscrizione della sentenza presso l'ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore fallito ha la sede legale (se questa è differente da quella effettiva, anche presso quella corrispondente al luogo della procedura), l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento sulla sola posizione anagrafica relativa alle società di persone fallita - che quindi travolge anche i soci responsabili illimitatamente - soddisfa la richiesta pubblicitaria del legislatore.

Ovviamente ci siamo posti il problema di cosa fare se il socio coinvolto nel fallimento per estensione sia titolare di altra impresa individuale, oppure sia socio di un'altra società di persone oppure sia titolare di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata.

Mi è sembrato che una parte di coloro che sposavano questa tesi, che definirei minimalista, in qualche modo applicasse questa tesi in modo diverso a queste tre fattispecie.

Poi c'era un altro versante di conservatori che invece ritenevano che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone, proprio perché coinvolge soci illimitatamente responsabili, debba necessariamente trovare un'evidenza non solo nella posizione anagrafica dell'impresa fallita, ma anche - 'automaticamente' per alcuni, dopo una certa procedura per altri - in altre posizioni anagrafiche.

Per spiegare la posizione del prontuario, che mette in luce le diverse sfaccettature che sono emerse da questa discussione, diciamo che la posizione presa è stata fundamentalmente duplice. Anche coloro che - non tutti perché qualcuno si è fermato a iscrivere la sentenza di fallimento nella sola posizione anagrafica della società fallita - ritengono che quest'ultimo approccio sia da condividere hanno inteso attivare una procedura ad hoc per chiedere al curatore del fallimento se la notizia del fallimento vada iscritta anche presso queste diverse posizioni anagrafiche.

Chi ha interpretato in questo modo il quadro normativo ha ritenuto cioè che non si potesse iscrivere la notizia del fallimento automaticamente sulla posizione dell'impresa individuale autonomamente gestita ante dichiarazione di fallimento. Pensando appunto al disposto dell'art.46 l.f. alcuni conservatori hanno ritenuto di doversi assicurare che davvero l'attività ed i beni dell'impresa individuale venissero coinvolti nel fallimento personale del socio. Si potrebbe aggiungere inoltre l'osservazione che - almeno così mi sembra - dopo la dichiarazione di fallimento l'imprenditore fallito può avviare un'attività d'impresa.

L'iscrizione di questa notizia - la notizia del fallimento riportata sulle altre posizioni anagrafiche d'impresa di cui sia titolare il socio fallito - configura inoltre, probabilmente, un'annotazione. Non si tratta di una 'iscrizione' in senso tecnico. L'iscrizione della sentenza di fallimento è infatti già avvenuta. Qui parliamo di un'annotazione che viene fatta su un'impresa individuale, che è realtà distinta dalla società fallita. Tutto questo solo per dire che chi adotta questa tipo di opzione interpretativa arriva comunque a iscrivere la notizia del fallimento anche nella posizione anagrafica dell'impresa individuale: il tutto però dopo una interlocuzione con il curatore fallimentare.

L'altra sotto-tesi (che rientra comunque in questo contesto e che non è dominante in Lombardia) sostiene come già detto che l'annotazione del fallimento vada fatta automaticamente anche nelle altre posizioni anagrafiche d'impresa di cui sia titolare il socio fallito.

Sono queste le tesi fondamentali. L'opinione prevalente è nel senso, come già detto, dell'interlocuzione con il curatore per appurare l'effettiva inclusione dei beni aziendali - autonomamente facenti parte di altra impresa - nella massa passiva fallimentare.

Interventi

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Un breve intervento. La sentenza dichiarativa di fallimento non riporta mai queste indicazioni (l'estensione cioè del fallimento ad altri beni del socio fallito) perché non 'può' riportarle: queste notizie non sono infatti nel patrimonio delle conoscenze del Giudice delegato quando scrive la sentenza.

Almeno a Mantova compiamo già un'istruttoria abbastanza approfondita in sede prefallimentare, considerato che tra il deposito dell'istanza di fallimento e la dichiarazione di fallimento non passa più di un mese. Acquisiamo dati da Equitalia, Ufficio delle Entrate, Inps, Inail, Guardia di Finanza. Facciamo un'istruttoria di questo tipo sul soggetto nei confronti del quale è chiesto il fallimento. Se poi ci sono titolarità di altri beni esterni rispetto a quelli che emergono dall'istruttoria, nei confronti della società della quale è richiesto il fallimento, il Tribunale non è in grado di saperlo ed è per questo che la sentenza non lo riporta.

Secondo aspetto: l'imprenditore è 'centro di riferimento' cui si riferisce una determinata normativa, specifica appunto della qualifica di imprenditore. L'imprenditore individuale non ha però una sua soggettività separata. Quell'impresa individuale non potrebbe mai fallire autonomamente, perché una volta che il socio è fallito lo è anche come persona fisica; ma se la persona fisica dell'imprenditore fallisce, anche l'impresa individuale che a lui fa capo è automaticamente appresa al patrimonio del fallimento, in quanto entra nell'attivo automaticamente.

L'articolo 46 l.f. nell'ultimo comma prevede espressamente l'autorizzazione del Giudice. Il problema della nuova impresa del fallito non è assolutamente pacifico: qualcuno in dottrina lo consente. Non so presso i vostri Tribunali quanti imprenditori siano stati autorizzati ad aprire una nuova impresa. I debitori non potranno inserirsi nel passivo perché è cristallizzato al momento della dichiaratoria di fallimento quindi a me non è mai capitato che mi fosse richiesta nemmeno l'autorizzazione di un'impresa individuale. Avrei comunque grosse perplessità a consentirlo: generalmente ammetto i falliti all'esercizio di un'attività ma si tratta di procacciatori, o di collaboratori dipendenti, cioè di attività economiche che non sono in grado di produrre delle perdite.

Roberto Bellè – Giudice nel Tribunale di La Spezia

Gli effetti giuridici sono gravi perché ora le iscrizioni del fallimento hanno rilievo ai fini dell'opponibilità verso i terzi, mentre prima, con la sentenza del vecchio rito, si diceva che il fallimento aveva efficacia a prescindere dalle iscrizioni, trascrizioni ecc... Adesso, verso i terzi, è espressamente stabilito che l'efficacia giuridica dipenda dall'iscrizione nel Registro Imprese. Quindi gli atti che l'imprenditore compie dopo la dichiarazione di fallimento rischiano di rimanere efficaci nei confronti dei terzi. Mi sembra cioè che gli effetti siano pesanti anche sulla par condicio, perché non è detto che un pagamento fatto 'dopo' sia inefficace se non c'è stata l'iscrizione della sentenza nel

Registro delle Imprese sulla posizione anagrafica dell'imprenditore.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Vorrei fare un'osservazione. Innanzitutto però un'esortazione, visto che ci sono altri giudici. Penso che i colleghi delle altre camere - come avviene a Brescia - avranno senz'altro messo a disposizione del tribunale un collegamento gratuito, come prevede la legge, al registro delle imprese. Io quello che non capisco è perché i giudici fallimentari continuino a chiedere i certificati o addirittura le visure a coloro che chiedono il fallimento.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

E' una prassi bresciana perché non dappertutto i giudici fanno così. A Brescia caricano a chi chiede il fallimento l'onere di produrre i bilanci e la visura camerale, che invece viene acquisita d'ufficio dalla maggior parte degli altri Tribunali

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

I tribunali che acquisiscono - e qui arrivo al secondo aspetto che vorrei comprendere, da ignorante, proprio nel senso latino del termine - il codice fiscale dell'imprenditore possono trovare tutte le posizioni anagrafiche riferite all'imprenditore di cui è chiesto il fallimento. Possono cioè vedere se Antonio d'Azzeo è iscritto come imprenditore individuale, in qualsiasi parte d'Italia. Io non riesco a capire, quindi, perché esplicitamente nella sentenza di fallimento non si dica che fallisce anche l'impresa individuale così facilmente rintracciabile. Poi vedo altre sentenze – in modo molto atecnico noi le chiamiamo 'per estensione' - che facendo riferimento alla prima sentenza dichiarativa dicono che siccome è fallita la società fallisce anche l'impresa individuale. Da qui abbiamo dedotto che ci dovessero essere due sentenze. Infatti, se lei ci ha fatto caso, il collega Gianfranco Vanzelli ha detto che, in questi casi, noi non 'iscriviamo' una sentenza ma che la 'annotiamo', facendo riferimento al fatto che la sentenza di fallimento 'iscritta' è riferita ad altra impresa.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Perché fallisce la persona fisica non falliscono due entità distinte, fallisce la persona fisica.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Faccio altre due osservazioni. Sarebbe importante se la stessa chiarezza espositiva nel fare le sentenze voi giudici poteste estenderla anche al momento della chiusura del fallimento. Una volta che noi abbiamo annotato i fallimenti sulle posizioni individuali etc..., Ci arrivano poi decreti di chiusura del fallimento che stabiliscono che è chiusa la procedura fallimentare di

quella determinanta s.n.c. ma non si sa cosa succeda ai soci.
Se acquisiste, magari concordandolo, una sorta di modalità di comunicazione comune, probabilmente semplificherebbero la vita a tutti.
L'ultimo suo passaggio mi preoccupa un attimo, non fosse altro che sono sempre quella bestia nera che ritiene di dover controllare tutto, anche perché mi è capitato con un artigiano un fatto del genere. Lei ha detto che un soggetto fallito difficilmente viene autorizzato a riaprire un'altra impresa...

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Durante il fallimento, intendevo dire.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Sì, ma mi basta questo per caricarmi di un lavoro immenso, perché se per ogni impresa individuale devo accertarmi che non sia fallita prima di iscriverla, o chiedo a Marco Conte domani mattina di chiedere un altro decreto che prevede un'autocertificazione in materia sul modello utilizzato per la richiesta di iscrizione dell'impresa individuale oppure veramente affossiamo il registro delle imprese.

Me ne sono reso conto quando è venuto da noi un artigiano. Abbiamo dovuto fermare tutto proprio perché, siamo partiti dal presupposto che se il fallimento era ancora aperto non si poteva esercitare un'altra attività. Stiamo verificando con il Tribunale fallimentare per capire perché il fallito abbia materialmente aperto un'altra attività.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Il problema è che vediamo la cosa al contrario, nel senso che io non ritengo che questo fosse un adempimento in più per voi quando iscrivete un'impresa individuale. Dico solo che il soggetto fallito non potrebbe mai essere titolare di un'impresa individuale se non fa richiesta al Giudice.

Antonio d'Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Ma se lui apre e viene da noi ad iscriverlo?

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Il problema non è vostro, sarà del fallito, che risponderà di bancarotta il giorno dopo, perché potrebbe esercitare anche un'attività senza iscriversi. Non è certo un problema vostro. Quello che dicevo andava inteso nel senso che una volta che il fallito è tale lo è su tutte le posizioni.

La chiarezza espositiva di cui lei parla, certo sarebbe auspicabile, ma non siamo in grado di avere un controllo sulle posizioni del fallito quando chiudiamo la procedura: non lo siamo all'inizio e non lo siamo nemmeno alla fine. Non lo troviamo nei fascicoli e non ci possiamo mettere noi, giudici delegati, che abbiamo centinaia di fascicoli, a compiere l'indagine per

ognuno. Quello che troviamo nel fascicolo è quello sulla base del quale provvediamo: sembrerà assurdo ma è così.

Fernando Ciampi – Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

Vorrei fare un intervento a favore della collega De Simone, perché dal mio punto di vista di giudice, quello che lei dice è lapalissiano: ma mi rendo conto che chi non ha l'informazione e la deformazione del giudice non vede il problema in modo così chiaro.

Viene dichiarato, ad esempio, il fallimento della s.n.c. Aurora di Tizio e Caio: in un determinato giorno viene dichiarato il fallimento e arriva la comunicazione di cancelleria al conservatore. Il conservatore, a sua volta, non deve fare grandi ricerche perché immagino che abbia in archivio le società di persone, e iscrive la sentenza di fallimento. Sapendo che è stato dichiarato anche il fallimento di Tizio e Caio va nella 'sezione' delle imprese individuali e va a vedere se Tizio è un imprenditore individuale. Al massimo potrebbe sorgere un problema se ci fossero due iscritti con lo stesso nome e cognome: in questo caso dovrà chiedere alla cancelleria o al curatore ulteriori informazioni (data di nascita, residenza...),. Dopo di che, poiché costui è dichiarato fallito, il conservatore iscrive la dichiarazione di fallimento e così fa per Caio, Sempronio e per tutti i soggetti che il Tribunale ha dichiarato falliti.

L'impresa successiva è un falso problema che forse ha tirato fuori qualcuno che vuole nascondersi dietro un mignolo. Sono d'accordo con la collega De Simone: queste imprese successive sono delle ipotesi assolutamente di scuola, non esistono. Teniamo invece presente che oggi l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento è molto importante e che la mancanza di questa iscrizione è fonte di responsabilità perché se poi il curatore non può fare un'azione di impugnativa revocatoria, magari si rivolge al conservatore e chiede come mai non ha fatto l'iscrizione e poiché questo gli ha reso impossibile l'azione revocatoria potrebbe chiedere di pagare una somma quale risarcimento del anno. Quindi, come diceva un altro conservatore stamattina, è molto più cautelativo 'iscrivere' che 'non iscrivere' andando a fare accertamenti presso il curatore o presso altri. Se poi qualcuno si lamenterà di questa iscrizione, dopo si vedrà, ma l'iscrizione deve essere fatta, come ha già detto la collega.

Se il fallimento è un pignoramento generale che apprende tutti i beni, come si fa a dire che il fallimento non interessa le imprese eventualmente iscritte in via autonoma? Questo soggetto, socio illimitatamente responsabile, è chiamato nell'istruttoria prefallimentare a rispondere di tutti i debiti della società e se non risponde è in stato di insolvenza, lui con tutto il suo patrimonio, le sue imprese, le pellicce della moglie e i suoi mobili di casa.

State attenti perché c'è un rischio, oggi, con il valore che la legge dà all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il conservatore, da un lato, deve decidere e fare le cose che deve fare, ma dall'altra parte deve stare attento alle responsabilità che assume.

Anche riguardo alle procedure di non cancellazione e di cancellazione, di cui

abbiamo parlato stamattina, e scusatemi se questo intervento diventa più lungo di quanto vorrei, il conservatore deve cercare magari uno strumento informatico per poter fare tutto più rapidamente ma, a prescindere da questo, lo deve comunque fare, come diceva Vanzelli, perché una volta che il Conservatore non fa la cancellazione può andare a pretendere un diritto annuale d'iscrizione che deriva da una sua omissione. Il diritto annuale non pagato non può, in questi casi, essere preteso. Il mio consiglio è, quindi, di dotarsi di sistemi informatici adeguati. Il Registro deve essere aggiornato il più possibile in tempo reale, con tutte queste informazioni.

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

Prima di dare la parola al collega Maffezzoni ne approfitto, il ruolo di moderatore me lo permette, per fare alcuni flash sulle considerazioni fatte, perché il giudice De Simone ci sta mettendo di fronte alcune criticità del documento che abbiamo anche cercato di definire con spirito critico ma in maniera sicuramente costruttiva. Poiché mi riconosco dentro tante delle cose che sono lì inserite, volevo dire brevemente la mia.

Già stamattina era stato ricordato il concetto rigoroso della tassatività dell'iscrizione della tipicità delle iscrizioni, giustamente Vanzelli diceva, ma lo dice l'art 17 della legge fallimentare, che si fa riferimento ad un certo ufficio per l'iscrizione della sentenza. Eventualmente se ci fossero sedi diverse – o altre imprese coinvolte - la cancelleria del giudice dovrebbe trasmettere la sentenza anche lì... Se così è, allora dire che il conservatore 'non fa' quello che dovrebbe fare è sbagliato, giudice Ciampi. Sicuramente il conservatore fa quello che deve fare se iscrive la sentenza prontamente, appena gli arriva dal soggetto che è tenuto a farlo. Il discorso è se debba fare 'altre' di iscrizioni che, ribadisco, possono essere sparse per l'Italia, presso altri uffici del Registro delle Imprese.

Un altro flash,: io non credo che la mancata iscrizione nelle posizioni 'collegate' sia costitutiva del potere del curatore di aggredire il patrimonio del fallito la dove vada a trovarlo, anche all'interno di altre imprese.

Terzo aspetto: ma è possibile che il legislatore sia sempre così superficiale?, La riforma della legge fallimentare, il regio decreto n. 267, ha formato oggetto di analisi in commissione per due o tre anni e poi hanno scritto l'art.17 della legge fallimentare, ancora così? Ancora una volta il legislatore si sarebbe dimenticato di dirlo, di tenere cioè presente che, avendo a disposizione un registro delle imprese, poteva imporre la ricerca a tappeto del soggetto fallito su tutte le imprese e prevedere, di conseguenza, un'iscrizione/annotazione su tutte le posizioni anagrafiche. Ancora una volta non l'ha fatto: sarebbe un legislatore piuttosto disattento e smemorato.

Per ultimo la mia preoccupazione è che – a fronte di un legislatore che da poco è intervenuto sulla legge fallimentare, e ha abolito il registro pubblico dei falliti - noi si vada ad utilizzare impropriamente il registro delle imprese perpetuando di fatto il mantenimento di un istituto che il legislatore ha

volutamente abolito, cioè il registro pubblico dei falliti.

Un'ultima considerazione perché, parlavamo di società di persone e imprese individuali e lì le perplessità sono ancora maggiori perché, estremizzando, dovrei andarmi a cercare quell'imprenditore fallito in tutte le posizioni o ricorrenze che può avere dentro il registro delle imprese nazionale ed andare a mettere questa annotazione, questo flag che ha fallito, in tutte le parti dentro le sue posizioni come socio delle varie e ulteriori società. Si innesca così un percorso che il registro delle imprese non può fare: dal punto di vista pratico possiamo fare di tutto, ma stiamo qui parlando di un ruolo proattivo tale che, oltre che difficile e problematico da gestire, esula dai compiti che il conservatore ha in questo momento, diritto vigente alla mano.

Nicola Maffezzoni – Conservatore del Registro Imprese di Cremona

Vado avanti anch'io con alcuni flash, come li ha chiamati Giuliano Caramella.

Se stamattina si è parlato di rito ambrosiano, Mantova, Cremona e Brescia stanno seguendo una posizione che si potrebbe richiamare, metaforicamente, al 'rito orientale bizantino'.

Per proseguire la metafora siamo frammentati in 'diverse chiese' perché il mio giudice fallimentare si è fermato, lui, all'annotazione del fallimento e non ha voluto l'estensione del fallimento sulle posizioni individuali. Mi spiego meglio. Ricordo che siamo andati dal giudice quando ha 'ereditato' il registro delle imprese e abbiamo, noi, sollevato il problema... Faccio presente che il mio predecessore, aveva avuto dei problemi con un avvocato, che è arrivato in ufficio, tanto carico di rabbia quanto povero di ragioni, dicendo che ci intimava di non annotare alcunché sull'impresa individuale del suo cliente. In quella circostanza l'ufficio seguiva la prassi contraria e ha comunque deciso di porre il problema al giudice del registro che ci ha detto che avremmo dovuto iscrivere la notizia del fallimento nella posizione della società 'pinco pallo' e che, nelle altre posizioni di impresa dei soci, avremmo dovuto inserire l'annotazione che "l'imprenditore è fallito in quanto socio illimitatamente responsabile". Quindi: sulle posizioni anagrafiche delle imprese individuali non annotiamo che l'impresa è fallita ma, con una diversa sfumatura, che l'imprenditore è fallito perché socio illimitatamente responsabile in altra società.

Altra cosa che è stata detta in precedenza è che nell'istruttoria pre-fallimentare si interpellano una serie di altre amministrazioni tra cui quella fiscale. Io mi chiedo perché non prevedere nell'istruttoria anche una consultazione del registro delle imprese, per cui sotto il cognome 'Maffezzoni' trovo tutte le posizioni che ad esso si riferiscono. In questo modo io, in quanto responsabile dell'ufficio del registro delle imprese di Cremona, avrei materia per procedere, avvertendo tutti i colleghi interessati degli altri uffici del registro delle imprese. Come voi avete esternato le vostre posizioni sull'attività del conservatore e degli uffici, io molto sommestamente voglio dire che forse anche l'istruttoria pre-sentenza andrebbe in qualche modo

integrata, magari facendone carico all'istante la dichiarazione di fallimento, oppure alla cancelleria (...ovviamente, a differenza di quello che diceva dottor d'Azzeo, garantendo una gratuità delle ricerche in questo senso). Basta fare una richiesta, oltretutto gratuita se chi la chiede è un pubblico ufficiale, almeno a Cremona ci comportiamo così, e immediatamente si ottengono tutti quei dati che oggi mancano, anche se solo parzialmente, in sede di istruttoria prefallimentare.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Nell'istruttoria fallimentare non viene fatto questo tipo di accertamento perché non serve. L'istruttoria è finalizzata all'accertamento dell'insolvenza non all'accertamento del patrimonio del fallito. L'indagine prefallimentare si fonda sull'accertamento dell'insolvenza e dei limiti dimensionali; non vengono neanche fatte visure alla conservatoria dei registri immobiliari, per sapere qual sia il patrimonio, quindi tanto meno viene accertato il fallito sia titolare di un'impresa individuale diversa dalla posizione che si va ad esaminare.

Questa è la ragione per cui non vengono compiute una serie di attività, che probabilmente potrebbero essere utili ma per il curatore, nella fase di acquisizione dei beni all'attivo fallimentare.

Un conto sono i compiti di pubblicità della Camera di Commercio, un conto è la capacità che ha il curatore di attivarsi o meno per acquisire il proprio attivo, sono professionisti e sono tutti diversi, con diverse capacità e scrupolo.

Volevo rispondere a quello che si diceva relativamente al fatto che il curatore potrà comunque apprendere i beni e che non vi sarebbe una responsabilità da parte del registro: io credo che il problema non sia la responsabilità nei confronti della curatela ma nei confronti dei terzi, nel senso che è colui che contrae con l'imprenditore di cui non conosce lo stato di fallito che, se paga un proprio debito, 'paga male' e dovrà poi ripetere tale pagamento alla curatela fallimentare.

Certo che gli uffici potrebbero dire che la sentenza è stata iscritta in capo alla società e giocare la propria difesa. E' certo però che vi esporrete a questo tipo di osservazione: io (cioè il terzo) sono stato così diligente da chiedere una visura camerale alla Camera di Commercio e, vedendo se questo aveva legittimazione a contrarre, ritenevo che l'avesse mentre invece non l'aveva.

Qualche profilo di responsabilità delle camere di commercio che non iscrivono la notizia del fallimento nelle singole posizioni potrebbe domani avvertirsi. Tenete conto che se il giorno della sentenza dichiarativa di fallimento l'imprenditore compie un atto dispositivo, lui è già fallito quindi l'atto non è uscito dal suo patrimonio e risponderà di bancarotta, però nei confronti dei terzi l'atto è valido, per cui ai sensi dell'art 44 non potrà essere dichiarata l'inefficacia. Sussisteranno i presupposti per la revocatoria ordinaria, perché se non lo considero compiuto in costanza di fallimento dobbiamo considerarlo compiuto immediatamente prima, quindi non è che c'è uno spazio vuoto, l'atto sarà revocabile ma i presupposti saranno

diversi. La revoca non è più automatica e bisogna verificare la conoscenza dell'insolvenza da parte dell'acquirente e quindi la situazione da accertare si fa più problematica.

Marco Conte – Vice Segretario Generale di Unioncamere

Qui la questione non è più di tipo giuridico, perché sul fatto che, giuridicamente, essendo fallita la società di persone, sia fallito anche il socio della società di persone e che, essendo fallito, lui entri nella morsa del fallimento con tutte le sue attività, non c'è discussione. Questo dovrebbe essere l'abc: non si dovrebbe nemmeno stare a discutere su questi aspetti. E' chiaro che è così.

Il problema non è questo ma chi debba fare questo lavoro di individuazione delle posizioni anagrafiche sulle quali iscrivere, oltre a quelle indicate in sentenza. Se è questo il problema vi vorrei chiedere perché questo lavoro lo dovrebbe fare un soggetto esterno alla procedura, né come organo né come parte, ma che è titolare di un obbligo di pubblicazione della sentenza. Quella sentenza viene iscritta e come diceva giustamente Vanzelli quella viene iscritta nella posizione indicata nella sentenza. Quell'imprenditore può essere titolare di altre attività d'impresa, presenti in quel registro o anche in altri registri.

Io credo che si debba riconoscere che se c'è un 'buco' è nella curatela. Il Giudice ha detto una verità sacrosanta questo controllo non lo deve fare ex ante, perché non interessa a nessuno, sarebbe una perdita di tempo e di risorse. E non è giusto che sia il Giudice fallimentare, una volta che dichiara il fallimento, a farsi carico di valutare queste posizioni, perché questo è compito del curatore.

Nel momento in cui è dichiarato il fallimento è nominato il curatore; questi deve raccogliere tutta la massa attiva possibile. Gli strumenti ci sono ma se ci sono devono essere utilizzati da chi ha il potere e la responsabilità. Il conservatore del registro questo lavoro lo potrebbe fare: la verità, però, è che non lo deve fare. Quando l'avvocato – prima ricordato dal collega di Cremona - si inalberava io lo capisco, e sotto-sotto penso che avesse ragione, cioè che non è quello il momento, il momento in cui si va ad allargare l'effetto della sentenza dichiarativa di fallimento; non è con l'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento, perché lì un ufficio diverso da quello del curatore, diverso da quello del giudice fallimentare, diverso dall'autorità giurisdizionale, deve limitarsi a pubblicare la sentenza.

Se poi la sentenza dice di pubblicare anche su A, B e C allora la questione è un'altra: se c'è un ordine lo si esegue. Altrimenti questo è un compito del curatore che deve andare a raccogliere tutte le informazioni sul patrimonio del fallito perché, come ha detto giustamente lei, il giudice non fa nessuna visura catastale sul registro immobiliare ed è giusto perché sarebbe tempo sprecato: è il curatore che ha questo tipo di compito.

Così come lo fa per vedere quante case ha il fallito al mare, lo deve fare per vedere quante altre attività d'impresa sono coinvolte nel fallimento. Il curatore ha gli strumenti; ha i poteri perché c'è lo spossamento ed è

lui che guida tutto, ha gli strumenti perché può chiedere al registro delle imprese tutte le informazioni così come al registro immobiliare. Ovunque vada ha le porte aperte. Il problema è che anche i curatori devono fare il loro mestiere.

Il problema che fa emergere questa situazione, che avete vissuto a Mantova al di là della fattispecie completa che ignoro, è che quello che viene chiesto di fare all'ufficio del registro delle imprese è un lavoro che non deve fare.

Così come è giusto che ci si chieda di fare i controlli che siamo tenuti a fare, è anche giusto che non ci si chieda di debordare, per supplenza, su compiti di altre autorità, perché il curatore è anche lui un pubblico ufficiale e deve svolgere le attività per le quali ha ricevuto l'incarico.

Sergio Rossetti - Giudice nel Tribunale di Lodi

Mi scuso perché siete tutti più esperti, io ho preso l'incarico da un mese. Ho alcune perplessità. La prima è che non sono convinto che il curatore abbia i poteri che lei dice. Il curatore dovrebbe andare a fare un'interrogazione sul Registro delle Imprese a livello nazionale, e vedere quali altre posizioni il soggetto ha aperte per fare cosa?

Marco Conte – Vice Segretario Generale di Unioncamere

Poi dovrebbe andare dal giudice delegato.

Sergio Rossetti - Giudice nel Tribunale di Lodi

Da una parte ha un'informazione patrimoniale utile, che è quella tesa alla ricostruzione dell'attività fallimentare, dall'altra parte si ipotizza che il curatore vada a richiedere l'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Sbaglio?

Marco Conte – Vice Segretario Generale di Unioncamere

No, non sbaglia, è così.

Sergio Rossetti - Giudice nel Tribunale di Lodi

Allora a questo punto però mi sembra che ci sia un cortocircuito logico, perché non è il curatore che chiede le annotazioni delle sentenze, ma sono i cancellieri che le chiedono su ordine del Giudice.

Una volta che noi abbiamo dichiarato una sentenza dichiarativa di fallimento, la sentenza deve essere evidentemente pubblicata e resa conoscibile ai terzi agli effetti di opponibilità e quant'altro. Quindi è un problema nostro che questo genere di sentenza sia poi effettivamente pubblicata nei Registri.

Mi verrebbe da dire che se il problema è esclusivamente di tipo formale, perché accanto alla sentenza dichiarativa del socio noi giudici dovremmo ordinare che l'annotazione avvenga in tutte le posizioni individuali, dal momento che siamo convinti che il socio limitatamente responsabile fallisca,

io non trovo particolari difficoltà ad assumere una formula di questo tipo.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Noi non abbiamo difficoltà ma è un onere per noi. Anche io non ho problemi ad aggiungere una frase che dica: *“...e in tutte le altre posizioni che dovessero risultare al registro Imprese”*.

Sergio Rossetti - Giudice nel Tribunale di Lodi

Sono quei famosi atti che ci chiedono le persone per chiarimento e sicurezza che adottiamo tutti i giorni e quindi si può anche fare. Però mi sembra che discutiamo di più un problema tecnico dal punto di vista informatico che dal punto di vista giuridico.

Non è possibile che, inserendo un nominativo nel registro imprese, non compaiano tutte le posizioni che questo ha, così come non è possibile che, inserendo il nominativo di un soggetto che mi chiede di essere iscritto, non compaia un segnale di allerta del tipo: *“... attenzione soggetto già dichiarato fallito”*. Dovrebbe bastare l'inserimento del codice fiscale per avere tutte le posizioni.

Marco Conte – Vice Segretario Generale di Unioncamere

Non può essere così perché qualcuno dovrebbe poi spiegare ai falliti e agli avvocati dei falliti perché non c'è più il registro pubblico dei falliti.

Noi, così dicendo, stiamo cercando di trasformare il registro delle imprese in qualcosa di diverso, proprio in seguito alle iscrizioni che sarebbero fatte d'ufficio dai conservatori di ogni Camera di Commercio su segnalazione di un altro Conservatore. Così facendo stiamo cercando di trasformare il registro nel registro pubblico dei falliti, che è stato soppresso.

Sergio Rossetti - Giudice nel Tribunale di Lodi

Io non sono d'accordo con questa sua opinione. Vorrei spiegare il motivo per cui non sono d'accordo così poi chiudo il mio intervento.

Io non sono d'accordo perché immagino che se il registro dei falliti è stato soppresso lo è stato, non perché il legislatore non ritenesse più importante sapere quali erano i soggetti dichiarati falliti, ma perché in uno spirito di semplificazione, questo genere di informazioni avrebbero potuto essere ricavate anche in altri modi, senza costringere i cittadini e rincorrere cinque o sei registri prima di capire bene ciò che gravita intorno ad una determinata posizione.

Il principio su cui io farei leva è che le informazioni contenute nel registro devono essere le più possibili attinenti alla realtà economica sottostante.

Allora questo principio di aderenza, che dovrebbe caratterizzare il registro delle imprese, si risolve nel fatto che il soggetto che venga dichiarato fallito, non deve trovarsi dichiarato fallito da una parte e dall'altra no e continuare tranquillamente e impunemente a lavorare. Credo che questo non sia un

risultato ottimale.

Quanto a me se il Conservatore dovesse chiedermelo non avrei nessun problema a scrivere nella sentenza dichiarativa di fallimento la locuzione prima ricordata, cioè “...e in tutte le altre posizioni che dovessero risultare”. Allo stesso modo, ai fini dell’istruttoria pre-fallimentare, non avrò difficoltà particolari ad acquisire quei documenti. Infatti questi documenti non li acquisisco dagli altri registri delle imprese per avere cognizione sul patrimonio dell’impresa - che è attività successiva del curatore e che quando servirà si farà – ma lo faccio perché mi devo rendere conto dell’ambito di estensione soggettiva della sentenza che il giudice deve emanare, motivo per cui posso recuperare un interesse istruttorio nel fare la richiesta di cui si parla.

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

Falliscono gli imprenditori, non falliscono le imprese, fallisce un debitore, una persona fisica, sicuramente date una mano se interpretate nel senso che dice la dottoressa De Simone, che non è in contrasto con la lettera della legge, perché l’estratto contiene il nome del debitore, che significa tutto il patrimonio di cui dispone anche come impresa individuale.

La vedo così e mi sembra assolutamente possibile anche la nostra interpretazione.

Antonio d’Azzeo - Conservatore del Registro Imprese di Brescia

Io volevo dire solo questo. Oer mia intima convinzione sono perfettamente allineato con Giuliano e anche se mi sto adattando, perché il mio Giudice lo desidera, ad iscrivere le sentenze fallimentari anche sulle posizioni delle imprese individuali.

Volevo sottolineare che il curatore è un attore della procedura con cui sono spesso critico.

Il curatore a cui spetterebbe chiedere di iscrivere la sentenza ‘in giro per il mondo’ ha ancora cinque mesi per non farlo, poi l’art.88 gli tornerà di nuovo ‘contro’, perché il 1 aprile 2010 partirà la comunicazione unica, volente o nolente. Quindi le comunicazioni che lui fa, in base all’art.88 l.f., all’Agenzia delle Entrate le dovrà fare con la Comunicazione Unica e, per farlo, dovrà necessariamente comunicarlo anche al registro delle imprese. Quindi: quello che oggi il curatore tenacemente si rifiuta di fare, sarà costretto a farlo dal 1 aprile.

Ad oggi il problema è di dover smettere di fare alcune cose che probabilmente facciamo d’ufficio, perché siccome devono valere anche per l’Agenzia delle Entrate e per l’INPS (es. cessazione di tutte le attività), le dovrà comunicare l’imprenditore o il curatore che dovrà fare una comunicazione unica, valida anche ai fini INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Quindi, al massimo, il problema per il Registro delle Imprese, da qui a quattro mesi, è di fare meno

di quello che fa adesso, non certo di aggiungere adempimenti che non sono assolutamente previsti.

Un'altra cosa che va ricordata è che in Lombardia abbiamo deciso, a titolo sperimentale, vedendo quanto lavoro ci capiterà addosso, di avviare tutte le procedure d'ufficio di decadenza degli amministratori falliti. Questo è solo per dire che dove dobbiamo agire, avendone il potere, utilizziamo i poteri che ci vengono dati.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Scusate se ritorno ancora sui doveri del curatore. L'art.88, riguarda i beni, non attiene alla pubblicità della sentenza per l'efficacia nei confronti dei terzi: per quello c'è solo l'art.17 e la pubblicità che poi si ritenga di fare sulla società, però non rientra tra i compiti del curatore ai sensi della 88. All'art. 88 della legge fallimentare fa riferimento il prontuario per dire che il curatore deve fare una richiesta di iscrizione con riguardo ai beni., Va tenuto presente che l'impresa individuale non è un bene e che la pubblicità di cui all'art. 88 è una pubblicità supplementare, che viene fornita nell'ipotesi che ci siano acquirenti in buona fede di beni della società fallita. Quindi è una notizia supplementare su quelli che possono essere i beni immobili e sulle quote di società, come si diceva prima, ma non riguarda la comunicazione ai terzi della sentenza dichiarativa di fallimento, perché quella è disciplinata esclusivamente dall'art 17. Dell'estensione operativa che possiamo dare all'art. 17 forma oggetto del nostro incontro di oggi, però non c'è un adempimento in più previsto dalla legge fallimentare a carico del curatore con riguardo alle posizioni dell'impresa individuale. Saranno forse adempimenti fiscali, ma quelli sono di tutt'altra natura, qui stiamo parlando della pubblicità della sentenza per l'efficacia nei confronti dei terzi, disciplinata dagli art.16 e 17 l.f..

Anch'io, come il collega, non avrei difficoltà ad inserire nella sentenza che dichiara il fallimento una clausola di chiusura del tipo "...da scriversi in tutte le posizioni relative al socio fallito", è che a noi pare che serva a nulla, perché una volta dichiarato fallito il soggetto di più non possiamo fare.

Fernando Ciampi – Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

Mi scuso per questi miei reiterati interventi, ma mi sembra che si faccia sempre riferimento alla posizione del giudice e quindi devo intervenire per chiarire alcuni aspetti che mi sembrano importanti.

Primo, la sentenza viene comunicata dal cancelliere al Registro delle Imprese della sede. Nella sentenza c'è scritto è fallita la società Aurora di Tizio Caio, sono falliti Tizio e Caio. Quel Conservatore che riceve tale comunicazione deve iscrivere la sentenza di fallimento nei confronti di questi tre soggetti su tutte le posizioni che li interessano.

Il Tribunale non ha invece bisogno di specificare che ciò va scritto su tutte le posizioni.

Questo è un problema organizzativo interno del conservatore, ma il

conservatore riceve la comunicazione e si deve occupare solo di questo, che poi questo Tizio abbia anche un'impresa a Canicatti, non lo deve riguardare, non lo interessa, non è tenuto a mettere queste cose, lui è tenuto per legge a fare l'iscrizione di quello che il Tribunale gli comunica. Se poi risulta per caso anche l'esistenza di quest'altra impresa, questo sarà compito semmai di un curatore, se lo apprenderà, di rimediare alle iscrizioni carenti: fino a che il conservatore competente non riceve una comunicazione di cancelleria non deve scrivere niente.

Si è parlato del pubblico registro dei falliti: Vi chiedo scusa ma forse voi non avete cognizione della storia del diritto fallimentare e del perché è stato abolito il registro. Ci sono dei problemi storici, questo registro era una sorta di 'gogna di esposizione' al pubblico, per cui il fallito, per uscirne, doveva essere riabilitato.

Il legislatore moderno ha ritenuto che tutto questo non appartenga più alla nostra civiltà. A questo punto il legislatore ha stabilito che, se un soggetto è fallito lo si debba iscrivere nel registro delle imprese, ma non che l'imprenditore debba essere messo alla gogna di fronte a tutti i cittadini. Quest'ultimo aspetto appartiene al Medioevo e il nostro ordinamento l'ha tolto dalla legislazione attuale.

Ci avete proposto quello che noi giudici, in sede di istruttoria fallimentare dovremmo fare o non fare. Vorrei ricordare una cosa, scusate se mi intrattengo, ma visto che mi avete invitato mi sembra d'obbligo darvi alcune informazioni derivanti dal fatto che ho fatto tanto lavoro nella mia vita professionale e che la maggior parte del mio lavoro l'ho fatto come Giudice fallimentare e lo faccio ancora adesso.

Una volta esisteva l'iniziativa dell'ufficio per la declaratoria di fallimento. Il fallimento poteva essere dichiarato ad istanza del debitore stesso, su ricorso del creditore, su richiesta del Pubblico Ministero o per iniziativa della stesso Tribunale che doveva dichiarare il fallimento.

Su questo aspetto prima la corte costituzionale e poi il legislatore, sono intervenuti e hanno detto che il Tribunale che deve dichiarare il fallimento non può prendere l'iniziativa per la declaratoria di fallimento perché la costituzione dice che il Giudice deve essere 'terzo' e non 'parte' in causa. E' contrario alla costituzione che ci sia la declaratoria d'ufficio, che il Giudice vada a cercarsi le notizie per affossare questa o quella parte.

In questo nuovo quadro dell'ordinamento tutte queste informative, ricerche ecc... sono limitate ad un articolo della legge fallimentare che dice che il Giudice può fare un'istruttoria, può disporre degli accertamenti, ma questi accertamenti ne dispone sempre come Giudice, come terzo rispetto a fatti che sono contestati, non deve prendere iniziative.

Questo che voi dite, ammesso e non concesso, che i Tribunali fossero in grado di farlo, perché non lo sono per difetto di organizzazione materiale, di mezzi, di strumenti personali, ammesso comunque che fosse possibile, non sarebbe legittimo farlo. Perché il Giudice deve rimanerne fuori come parte terza.

A questo punto ognuno deve fare il proprio mestiere: i conservatori facciano il loro, ricevano le dichiarazioni di fallimento e poi le annotino, che poi

scrivano 'annotato' o 'dichiarato' mi sembra un bizantinismo che non ha alcun senso.

I conservatori, che hanno più mezzi e più strumenti, cerchino di far progredire il nostro Paese, cosa che, loro malgrado, non riescono a fare i giudici.

Nicola Maffezzoni – Conservatore del Registro Imprese di Cremona

Stamattina si parlava di allineamento della realtà economica ai contenuti del registro delle imprese: io credo che la materia fallimentare sia molto delicata perché se penso ad un socio dichiarato fallito illimitatamente responsabile in una s.n.c., che ha due o tre imprese individuali assolutamente in bonis, mi permetto di non essere d'accordo con l'altro magistrato presente... Ci sarebbe un effetto giuridico che si sovrapporrebbe scorrettamente a una realtà economica che però è florida.

Quando andiamo ad estendere il fallimento su altre posizioni d'impresa di cui sia titolare, lasciamo intendere che l'imprenditore non è capace di compiere il proprio lavoro, ma non è detto che andiamo a segnalare la notizia su imprese che sono in difficoltà, anzi.

L'altra osservazione nasce dalla mia esperienza pluriennale sul conciliare ed arbitrare, deriva quindi da una deformazione mentale, dal tentare cioè una mediazione sulle posizioni espresse.

Il presupposto che mi sembra assolutamente comune è quello dell'impossibilità di distinguere i fallimenti dell'imprenditore dall'impresa individuale che questi esercita.

Se tornassimo a questa posizione, forti anche di tecnologie che devono riguardare tutta l'amministrazione compresa quella dei tribunali, allora si potrebbe far circolare tramite PEC, posta certificata, dal cancelliere del tribunale che ha deciso il fallimento a tutti i registri delle imprese, in via istantanea, la sentenza di fallimento e risolvere una volta per tutte il problema del 'lo so', 'non lo so'.

Comunque credo che sia assolutamente fondamentale, per noi conservatori, avere un appiglio al provvedimento del Giudice per non essere contestati.

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

Se non ci sono altri interventi, invito ad andare avanti con la trattazione dei problemi e lasciare l'ultimo quarto d'ora a Marco Conte che ci ha fatto la cortesia di essere qui.

Laura De Simone - Giudice nel Tribunale di Mantova

La questione appena esaminata è quella che poteva destare più dibattito perché mi sembra che sugli altri aspetti non ci siano dei disallineamenti così significativi con il Vs. prontuario.

Il fallimento determina la decadenza da talune cariche sociali. Per le società di persone determina l'esclusione di diritto, per le spa determina la

decadenza dalla qualifica di amministratore e di sindaco.

Anche il vostro Prontuario, su questo punto, ritiene che l'accertamento di queste circostanze competa d'ufficio alla Camera di Commercio, che deve attivarsi per le cancellazioni d'ufficio ai sensi dell'art.2190: su questo penso che non ci siano questioni.

Un'altra cosa che ho notato, e per la quale chiedo spiegazione, è che scrivete che l'imprenditore mantiene una legittimazione alla presentazione di istanze al Registro delle Imprese.

Non ho compreso cosa intendete, perché con la sentenza dichiarativa di fallimento l'imprenditore ha una capacità ridotta: potrà esercitare i suoi diritti personalissimi ma è privato dell'amministrazione dei propri beni e quindi non capisco quali siano le istanze che può personalmente presentare alla camera di commercio e al registro delle imprese.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Ci potrebbe presentare tardivamente un bilancio che è stato approvato 2/3 anni prima: perché non riceverlo? Oppure ci potrebbe comunicare tardivamente la qualifica di socio unico in quella società: perché non ricevere ed iscrivere questa notizia? Il senso è: perché impedire ad un amministratore di comunicare informazioni rilevanti per l'ufficio?

Laura De Simone – Giudice nel tribunale di Mantova

Se si tratta di comunicazioni sì, ma se si tratta di richieste no.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Parliamo di queste, di comunicazioni che si traducono in iscrizioni da compiere.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

L'organizzazione societaria resta, nonostante il fallimento, ed è corretto che voi manteniate la figura degli amministratori piuttosto che dei sindaci, però è ovvio che per la durata del fallimento sono privati dei beni e dell'esercizio della amministrazione della società.

Un altro aspetto. Se la sentenza riguarda la posizione di una società o di una impresa individuale che non è mai stata iscritta nel registro delle imprese dovrà essere operata l'iscrizione, così pure, secondo la previsione dell'art 147, se viene dichiarata fallita la posizione di una società in quanto dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale si riscontra che l'impresa era riferibile ad una società.

Anche in questo caso la società anche se non lo è mai stata, deve essere iscritta e dichiarata fallita.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Illustro prima la seconda ipotesi, in cui il soggetto figura come imprenditore individuale ma c'è un socio occulto. Non vedo problemi particolari ad inserire un'informazione riguardo al fatto che quella certa impresa, che figura essere formalmente individuale, vede in realtà la partecipazione di un altro soggetto come socio e che l'attività imprenditoriale è svolta da due soggetti.

Non ci possiamo però 'inventare' una società. Possiamo iscrivere che c'è un altro soggetto che con quel imprenditore individuale svolge la funzione di imprenditore, possiamo annotare, anche qui, che c'è qualcun altro che viene coinvolto in quel fallimento perché quella che era apparentemente un'impresa individuale mentre era in realtà una società. Detto questo, non è possibile fare altro, a livello pubblicitario. Di questa società non si sa che nome avesse, quali fossero i patti sociali...etc... Non possiamo fare altro che dare evidenza che c'è un imprenditore/socio occulto che emerge in sede fallimentare.

In questo senso il concetto è condivisibile: non nel senso, ripeto, che andiamo ad iscrivere una società nuova che prima non c'era, ma nel senso che diamo evidenza all'esistenza di un socio occulto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'impresa individuale non iscritta, in questo caso ci siamo un po' inventati una procedura ad hoc e ci siamo posti questo problema nel caso in cui il Tribunale dichiara il fallimento di un'impresa che non trova, nel registro delle imprese, nessuna corrispondenza.

In questo caso, per dare pubblicità comunque alla sentenza, abbiamo deciso di creare artificialmente una posizione anagrafica raccogliendo tutte le notizie possibili su questa impresa, magari facendocene mandare dalla stessa procedura fallimentare (curatore) perché non possiamo limitarci a scrivere il nome e il cognome dell'imprenditore ma ci servono alcune informazioni di base quali l'indirizzo, il codice fiscale...etc. Ci sono alcune informazioni di base che devono essere iscritte perché la pubblicità abbia quel minimum che deve essere garantito.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Altra considerazione riguarda la fase della chiusura del fallimento disciplinato dall'art. 119. E' evento speculare all'apertura e dovrà ricevere quindi la stessa forma di pubblicità e infatti gli è data pubblicità secondo la forma regolata dall'art 17. Penso di aver capito che per iscrivere la chiusura chiedete la definitività del provvedimento: in realtà la chiusura va iscritta subito.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Concordo.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Una volta che la chiusura del fallimento è divenuta definitiva, il curatore deve chiedere la cancellazione della società se il fallimento si è chiuso ai

sensi dell'art.118 l.f. nn 3 e 4, cioè per riparto totale dell'attivo o quando si accerti che la prosecuzione del fallimento non consente di soddisfare nemmeno in parte i creditori concorsuali.

La chiusura del fallimento determina la chiusura dei fallimenti dei soci, sempre che il socio non fosse anche titolare di un' impresa individuale: in questo caso quest'ultimo fallimento deve proseguire, ma è comunque il provvedimento di chiusura che indica cosa si chiude e cosa no.

La cancellazione non è automatica per i fallimenti aperti prima del 16 luglio del 2006, perché la norma è stata inserita nella riforma e solo da quel momento è prevista la cancellazione, mentre prima era previsto che l'impresa potesse proseguire e tornasse in bonis.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Sul punto mi sembra che ci sia un solo aspetto da evidenziare. Nel caso di chiusura del fallimento è pacifico che il decreto di chiusura vada iscritto nel Registro delle Imprese, come avviene per l'apertura. Ci si deve però chiedere dove vadano a finire tutte le altre annotazioni fatte negli altri registri italiani o anche nel nostro registro locale. Per esempio se chi fallisce è socio di società di persone non fallita, mi pare che la chiusura del fallimento, in sé, non comporti sempre la necessità di inserire tale corrispondente informazione anche in tale società. Per esempio, in questo caso, noi a Milano diamo notizia che il socio fallito in proprio è escluso di diritto (dalla società di persone non fallita) e che non si può più ritenere annoverabile in quella compagine sociale. Quando il fallimento si chiude il socio rimane comunque escluso: da questo punto di vista non c'è questa totale specularità tra l'informazione da rendere in fase di apertura del fallimento e quella da rendere al momento della chiusura. La notizia della chiusura del fallimento può non essere inserita nella posizione anagrafica della società che non è fallita ma di cui sia fallito solo il socio.

Laura De Simone – Giudice nel Tribunale di Mantova

Forse non è rilevante per le cariche ma per le posizioni individuali di cui dicevamo prima potrebbe esserlo.

Gianfrancesco Vanzelli – Conservatore del Registro Imprese di Milano

Concordo. E' chiaro che se il socio di società di persone che fallisce in proprio è titolare di altra impresa individuale e su questa posizione anagrafica è stata inserita l'annotazione dell'apertura del fallimento, dovrebbe essere inserita, in questo caso, anche l'informazione della chiusura del procedimento fallimentare.

Giuliano Caramella - Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde; Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese di Como

Grazie ai relatori, che sono riusciti a rimanere perfettamente dentro i tempi concordati, nonostante i nostri continui interventi, che hanno testimoniato l'interesse e la bontà dell'iniziativa.

Mi viene da pensare che forse abbiamo messo troppa carne al fuoco perché la voglia di stare ancora qua a confrontarci c'è ed è tanta. Come diceva stamattina la dottoressa Pulsoni, che è stata una delle maggiori sostenitrici di questo incontro, sarebbe auspicabile riuscire a far sì che questo incontro diventi un appuntamento annuale.

Marco Conte – Vice Segretario Generale di Unioncamere

Grazie a voi, io non impreziosisco nulla, anzi vi ringrazio perché è stata una giornata come non mi succedeva da tempo di entrare nello specifico, non tanto in termini di politica generale del sistema ma di vita vissuta dei Registri delle imprese.

Visto che abbiamo parlato dei fallimenti, vorrei leggervi due righe sul tema del rapporto del fallito e il mercato che è un tema delicato nell'ordinamento interno, ma che è trattato in maniera diversa all'interno dell'Unione Europea e tra i membri della Comunità europea.

Il 25 giugno 2008 la Commissione Europea ha presentato una comunicazione dal titolo Small Business Act.

Questa comunicazione è stata fatta anche dal Parlamento Europeo, ed è diventata una raccomandazione per tutti i Paesi e tutti si stanno adeguando.

Anche il Governo italiano ha istituito diversi gruppi di lavoro, anche nell'ambito del Ministero dello Sviluppo, su come adeguare l'ordinamento a questa realtà economica, particolare non solo del nostro paese dove lo è all'ennesima potenza, ma anche simile ad altri paesi come Francia, Spagna e Germania.

E sicuramente sono anche così le realtà di paesi entrati da poco nella comunità europea quelli che si basano su imprese, piccole medie e a volte microscopiche.

Il documento è articolato in 10 punti, io ve ne leggo solo uno che dice che è necessario far sì che l'imprenditore onesto che ha sperimentato l'insolvenza ottenga al più presto una seconda possibilità.

Questo poi andrà declinato nel diritto interno secondo esigenze e culture.

Qui non è scritto 'fallito', si parla infatti di un imprenditore che abbia sperimentato l'insolvenza e che debba al più presto avere una seconda opportunità. E' chiaro che questo aspetto, nell'ordinamento vigente, non 'pesa' molto.

Però questo atto non è dell'Unione Europea è un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati in questa legislatura firmato da più di 200 deputati, primo firmatario Vignoli, statuto delle imprese che sostanzialmente cerca di

trasformare in norme più di principio per ora, che vadano a modificare tutto l'ordinamento perché il legislatore abbia presenti prima di tutto le esigenze dei piccoli e anche sul tema del fallimento.

Una delle questioni che la riforma del diritto fallimentare aveva tra i suoi obiettivi era anche questo, cioè consentire a chi entrava nella procedura fallimentare di avere un futuro come imprenditore.

Questo obiettivo è stato fallito e sinceramente non so come si possa fare se non si cambia completamente l'approccio al tema del fallimento.

Quello di cui oggi abbiamo discusso è proprio l'approccio, non può essere altro che questo.

Il socio di una S.n.c. che sta insieme ai fratelli in un deposito di acque minerale che però la sua attività principale è quella di un'impresa edile che è una ditta individuale e che sta da un'altra parte, attenzione parlando di fenomeno economico e metterlo insieme con il fenomeno giuridico è difficile.

Quelle sono due attività del tutto indipendenti, non hanno nessun rapporto, il fatto che il dato giuridico formale che quella è una S.n.c. e non una società a responsabilità limitata e quella è una ditta individuale quindi sta nel patrimonio dello stesso, magari perché è la trasformazione di una successione ereditaria ma è un altro che gestisce.

È chiaro che ai Giudici non si può chiedere di gestire questi problemi loro devono applicare le leggi che ci sono e quando ci sono, loro sono degli interlocutori per il lavoro di oggi, ma noi dobbiamo ragionare su come cambiare il sistema per le norme di domani, perché non è pensabile che in un'economia complessa, e qui non parliamo di società che si intersecano tra di loro come le banche, le cooperative ma qui parliamo di una famiglia con tre figli dove il padre è morto e loro sono entrati in comunione ereditaria, dopo di che ha incominciato a fare la sua attività e rimane nella comunione ereditaria che era stata trasformata in s.n.c. che magari non la gestisce, ma anche se non la gestisci sei illimitatamente responsabile.

Questo è un tema che bisogna affrontare, se vogliamo mettere i piccoli imprenditori prima di tutti perché l'uguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge possono essere diverse in questi casi come io arrivo a ragionare su modalità di costituzione diversa tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese.

In tavoli di discussione a livello comunitario per riflettere sullo Small Business Act l'Italia fa delle figure barbinate, costituire un a srl e una s.n.c. in Italia costa 150 volte rispetto al secondo paese dopo di noi perché in questo costo è compreso quello dei notai per la costituzione delle srl e s.n.c., ma a quei tavoli non ci sono i notai ma solo noi e le Camere di Commercio che ci prendiamo dei malandrini.

Avevo preparato un intervento diverso, però la giornata è stata troppo stimolante per non affrontare anche questo argomento, poi quando ci saranno la norma tutti dovranno dare il loro contributo anche i magistrati perché noi continuiamo ad avere un ordinamento societario, fallimentare pensato per i grandi.

Ma voi sapete chi c'era nel gruppo di lavoro per la riforma del diritto fallimentare?

C'era la Banca d'Italia, la Sogime l'associazione delle società quotate in borsa, Confindustria, Confcommercio ma non l'hanno lasciata parlare, perché rappresentava una parte che non contava.

La riforma è stata fatta per lo più dai creditori dei fallimenti non da chi gestendo attività si trova in tali situazioni.

Ecco perché la riforma fallisce e su quel punto la logica del fare le norme è saltata.

Ovviamente anche noi l'avevamo chiesto, ma non siamo mai stati ascoltati, l'unica volta che ci hanno ricevuto gli abbiamo detto che i limiti che stavano pensando per la sottoposizione al fallimento, tema non irrilevante, ma sono rimasti quelli che erano.

Io siccome faccio un lavoro diverso rispetto ai miei colleghi volevo portarvi un punto di vista differente di quello che è successo dal '96 ad oggi, non giuridico, perché sono passati troppi lustri da quando mi occupavo di queste cose, né tanto meno procedurale, perché i miei colleghi sono molto più bravi di me.

Vi volevo rappresentare alcune scelte di fondo che il sistema camerale ha fatto, il vedere l'impatto del Registro sulla norma e sulle imprese e poi affrontare alcuni aspetti organizzativi.

Stamattina abbiamo parlato anche del trasferimento di quote, mi fa piacere farvi sapere che cosa ha significato questa norma, cioè che il sistema camerale è stato per la prima volta investito di una funzione normativa.

Noi è una decina di anni che aspettiamo interventi su leggi che definiamo degli scaleni perché sono irregolari.

Finché sono forme geometriche va bene ma quando sono norme sono rogne.

Questa è stata una norma, che è stata una tipica rogna, che ha cercato di curare quello che si diceva stamattina e cioè si deroga al codice civile, ma senza dirlo.

Il piccolo appunto che avevo fatto mentre parlava il Giudice Limitone, mi dispiace che sia andato via, ma lo sa che la pensiamo allo stesso modo, è vero il tema della riforma Mancino, ma se voi pensate che a far uscire dalle secche la riforma della 580 è stato un intervento della commissione antimafia dell'allora Presidente del Consiglio Ciampi, nel '93 anni duri, che disse che non si poteva fare una lotta alla mafia senza avere un sistema organico di pubblicità delle imprese a tutto tondo e che serviva un Registro delle Imprese, questo è accaduto prima dell'estate a dicembre è uscita la legge quindi un Registro delle Imprese per conoscere il sistema, e sapere che se tocchi un tassello del domino questo dove va a finire.

Quindi il tema trattato dalla dottoressa De Simone è concretissimo ed è un tema che abbiamo davanti non solo come Conservatori, relativo al cosa fare e non fare, se c'è da fare un po' di lobby tutti noi la facciamo, sostanzialmente il problema lì sta e lì rimane e ce ne dovremmo occupare.

Sulle cessioni di quote di queste srl, viene circolata gran parte della ricchezza del paese, non è un tema che può andare in secondo piano.

Noi ci siamo trovati ad affrontare il problema con l'Agenzia delle Entrate, per cercare di capire cosa voleva dire applicare tale norma, perché la norma

c'era ma non si sapeva che cosa volesse dire applicarla.

E allora anche con loro e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti siamo arrivati ad una serie di accordi che poi sono stati recepiti in documenti nostri e della Agenzia per disciplinare un Regolamento attuativo ad una norma, che così nessuno sapeva come attuare.

E siamo arrivati all'individuazione delle tre lettere PDF/A che non è stata una cosa di secondo piano perché il formato dell'atto informatico che se non disciplinato consente di essere modificato successivamente alla sua iscrizione, ci sono dei programmi che permettono a distanza di tre mesi la modifica di una certa parte del testo in un certo modo, per evitare questi problemi siamo andati a stabilire un formato che noi e l'agenzia delle entrate avremmo concordato e non avremmo accettato altro.

Poi con delle regole tecniche della Comunicazione Unica avremmo stabilito con un decreto che questo è il formato con il quali gli atti ci arrivano, gli atti informatici firmati digitalmente trasformati in PDF/ in modo che non siano modificabili, almeno finché non si inventano un'altra cosa. Come fa la CE europea noi dovremmo arrivare ad una delegificazione degli aspetti tecnici perché l'adeguamento al processo tecnico è un fatto oramai indifferibile, dovremmo avere ognuno poteri perché quando ci rivolgiamo al Governo per avere queste regole passano i mesi e quando arrivano sono state superate dalle novità tecnologiche.

Sul tema del rapporto tra Registro e la regolazione ne avremmo da scrivere un romanzo.

Pensate che noi nel 2010 stiamo ancora gestendo il Registro con il DPR 581 del '95 che aveva di fronte un modello organizzativo, gestionale, informatico che non esiste più perché quello era un Registro informatico questo è telematico.

Se siamo riusciti a farlo è perché avevamo fatto una scelta metodologica nella costituzione del Registro basata sui contenuti del modello del modulo di iscrizione.

Era un tema che il notaio Misericocchi, attaccava subito come un elemento quasi spurio rispetto alla normativa del codice civile e aveva ragione, ma se non avessimo puntato su di un modello delegificato perché nato da un provvedimento ministeriale noi non avremmo potuto recepire nel Registro nessuno di queste nuove norme che avevamo previsto se non modificando il regolamento cosa che siamo riusciti a non fare e abbiamo consentito alle imprese, ai professionisti sulle pubbliche amministrazioni di usufruire sul Registro di uno strumento evolutivo, senza dover aspettare una modifica del regolamento che non si sa quando arriverà.

Ho portato dei dati – v. allegato 2 -che sono noiosissimi ma visto che sono dei dati di fatto è c'è poco da litigarci.

Al 3 settembre su 92400 cessioni di quote il mercato ha deciso per quasi il 70% di andare dal notaio e per il 31% di utilizzare la nuova procedura.

Tra le due procedure la differenza di costo c'è ed è parecchia se il 70% del mercato non ha scelto una norma che fa risparmiare, il motivo può essere che questo 70% è sfuggito al fisco e non sappiamo che sono ricchissimi, oppure che di una norma così in un quadro generale non si fidano.

Secondo me questo è un dato su cui tutti dovremmo riflettere, non tanto noi che prendiamo quello che ci arriva, sia dal notaio sia che arrivi dal commercialista come abbiamo chiesto.

Al 31 ottobre dopo un anno che c'era la novità questa era una soluzione che non aveva scalfito l'attività notarile e la maggioranza dei soci e delle società continuano a scambiarsi le quote di società e quindi c'è materia su cui riflettere.

Poi abbiamo avuto il problema del libro soci e vorrei che i Giudici rimasti lo sentissero dalla voce di Unioncamere, che noi non l'abbiamo chiesto e non lo volevamo, perché per noi la distinzione del rapporto privato tra i soci e il rapporto pubblico della società verso il mercato attraverso la pubblicità legale ci era abbastanza chiaro, quindi che ci fossero quei disallineamenti che l'ordinamento consentiva ma che quindi non erano veri disallineamenti, poteva essere, ognuno poteva scegliere che fossero così e questo non ci creava grossi problemi.

L'abolizione del libro soci, l'allineamento di quello che c'era nel libro soci e il Registro delle Imprese ha causato nell'arco di 10 giorni un diluvio di 900 mila atti sul Registro delle Imprese, per fortuna telematici, ma che non vuol dire niente, perché essendo immateriali non è che non c'è lavoro.

Se avessimo potuto modificare la modulistica non avremmo potuto gestire questa fase, perché il vecchio Regolamento non dava alcun supporto.

Le dichiarazioni inviate sono state 853 mila quelle da correggere 44.600.

Queste 44.600 dichiarazioni di Srl che dovevano essere modificate, capire dov'era l'errore e fare un'istruttoria spesso defaticante, le ultimammo al 31 dicembre 2009.

Nel giro di 6 mesi abbiamo fagocitato più del doppio del lavoro di un anno perché lo stesso quantitativo di bilanci che ci arriva in un anno.

Nel 2009 abbiamo avuto un lavoro più che doppio perché l'istruttoria sui bilanci è molto più automatica di questa.

Mi avvio a chiudere avere il Registro delle Imprese è un'opportunità, e molti di voi lo sanno perché l'ho sempre detto fin dalla nascita del Registro, che era un cuneo che andava a infilarsi dentro un ordinamento come un cuneo che va a piantarsi dentro un muro e le crepe vanno dove vanno e non lo puoi prevedere ed infatti è stato così.

Il Regolamento ha fatto scoppiare una serie di contraddizioni tra l'ordinamento formale giuridico e la realtà economica.

Se voi pensate che le imprese agricole che non erano considerate imprese a meno che non fossero state società, hanno chiesto di essere iscritte al Registro delle Imprese al pari delle altre società con gli stessi effetti, perché hanno capito che poteva essere un settore di semplificazione.

Allora se un Registro comincia a funzionare attrae adempimenti, quando c'è stata la riforma del diritto societario sono arrivati circa un centinaio di adempimenti sul Registro, cioè un Registro prima regolato dal codice civile del 42 con qualche modifica per quanto riguarda le società di capitali e con le varie direttive comunitarie ma più o meno era rimasto stabile, in meno di 10 anni aveva fatto nascere esigenze di pubblicità maggiore rispetto a prima e perché le aveva fatte nascere?

Perché sapeva che le poteva soddisfare.

Se pensate alla norma che prevede l'utilizzo della posta certificata per le società altro punto dolente perché quasi la metà delle società neo costituite ha problemi con l'utilizzo di PEC, o non c'è la data o qualche dato che ci hanno dato è fasullo, lo fanno solo per superare il blocco dell'iscrizione telematica.

Quindi questo è tutto lavoro sui nostri uffici che dobbiamo contattare l'impresa e dire o mi dai una PEC giusta oppure la tua iscrizione non va bene.

Normalmente il mercato fa l'innovazione e il mercato la usa, qui è stato il contrario, è stata l'innovazione voluta dal Registro delle Imprese ad innovare la modalità di lavoro delle imprese e dei consulenti, se voi pensate che il Registro delle Imprese essendo telematico arriva dallo studio del consulente o dall'impresa in formato che non sia da noi ma da loro mandato dopo aver modificato la posizione dell'impresa.

Noi cerchiamo sempre di più la qualità del nostro lavoro, abbiamo delle commissioni che si occupano proprio della qualità dei dati del Registro delle Imprese, forse quello che in questo momento sta soffrendo di più.

La Comunicazione Unica è una rivoluzione anche per noi perché è la prima volta che ci troveremo a gestire un procedimento non nostro ma di quattro amministrazioni.

Il Registro è diventato un catalizzatore di adempimenti che l'impresa avrebbe comunque dovuto compiere contestualmente con queste amministrazioni ma che magari avrebbe dovuto fare in quattro momenti diversi, a volte con quattro consulenti diversi e questo è il problema.

Sullo sfondo c'è lo sportello unico delle attività produttive di cui oggi non parliamo

Passiamo all'altra faccia della medaglia noi non possiamo negare che dopo la riforma del diritto societario abbiamo attuato solo interventi asintomatici.

Noi possiamo capire da questa storia del libro soci della cessione di quote del disegno di legge di semplificazione che sta in giro in parlamento dove di nuovo c'è la diatriba tra notai e commercialisti e sul campo di battaglia noi, c'era in ballo la cessione di aziende da parte dei commercialisti a desso pare che i notai siano riusciti a far rientrare questa proposta ma non entro nel merito, perché per me la può fare chiunque basta che venga fatta bene non è un problema di categoria.

Il problema sta nel fatto che tutto questo venga fatto senza confronto con chi gestisce il Registro. Ciò la dice lunga sul perché escono le norme scalene e che non c'è una visione sistematica del fenomeno e della pubblicità.

Poi l'avete detto oggi la semplificazione delle cancellazioni è stata una complicazione, onestamente una procedura che ci richiede molto tempo e costi, ed è vero che abbiamo sentito da Milano percentuali elevate, loro hanno cancellato in poco il Registro delle Imprese di una camera media, ma è una mosca bianca perché nel resto dell'Italia non funziona così perché o ha paura il Conservatore o il Giudice oppure è un tale lavoro chi ce lo fa fare, tanto Giudice e valutato di più per una sentenza che chiude.

Il tema delle cancellazioni e delle semplificazioni è stato un altro fallimento. Quel Regolamento non si sa da chi o perché sia uscito così, ma è da

modificare velocemente.

L'ultima cosa che vorrei ricordare è questa. Quando noi diciamo che abbiamo portato l'innovazione negli studi dei professionisti dobbiamo sapere che dall'altra parte i guai dei professionisti diventano quelli del Registro delle Imprese e dobbiamo dire che gran parte dei problemi e delle pratiche sospese vengono dal turn over degli studi professionali, è diventato impossibile formare il personale degli studi dei professionisti perché non hanno un minimo di stabilità cambiano ogni 5/6 mesi e adesso con la Comunicazione Unica tale lavoro serve anche alle associazioni di categoria per le imprese individuali.

Grazie e scusate se l'intervento non è stato logico nella successione degli interventi, grazie per la giornata che è stata molto interessante.

Fine dei lavori della giornata.

Appendice

Slide presentazione tema “Cancellazioni di ufficio” dottor Nicola Maffezzoni - Allegato 1

Cancellazioni d'ufficio delle imprese inattive. Sinergie tra giudice ed ufficio registro imprese.



**GIUDICI DEL REGISTRO
E CONSERVATORI DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
A CONFRONTO**

MANTOVA 16 novembre 2009 ore 10.30
Camera di Commercio - Sala delle Lune e dei Nodi, Via Calvi 28



Camera di Commercio
Mantova

Incontro promosso dalla Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde in collaborazione con le formazioni decentrate per i distretti di Brescia e Milano del Consiglio Superiore della Magistratura



La normativa di riferimento

Codice Civile

Art. 2191. Cancellazione d'ufficio.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.



La normativa di riferimento

D.P.R. 7 Dicembre 1995 n. 581 - *Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.*

Art. 17. Procedimento di cancellazione d'ufficio.

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

3



La normativa di riferimento

D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247. *Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.*

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

4

Art. 2. Cancellazione dell'impresa individuale.

1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

5

Art. 2. Cancellazione dell'impresa individuale (continua).

4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.

6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

6



La normativa di riferimento

Art. 3. Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

7



La normativa di riferimento

Art. 3. Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. (continua).

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie e a disporre la cancellazione della società.

4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.

5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

8

Art. 4. Imprese artigiane.

1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.

3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Codice Civile

Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione.

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.



La normativa di riferimento

Codice Civile

Art. 2495. Cancellazione della società.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

11



La normativa di riferimento

Codice Civile

Art. 2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori.

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

12

Il punto di vista ministeriale sulle cancellazioni d'ufficio e sulla relativa attività ispettiva

Dalla relazione tenuta dal Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico dottor Marco Maceroni durante i lavori della Consulta Nazionale dei Conservatori del 22/23 Ottobre 2009 a Cagliari:

“Considerato che allo stato attuale dovrebbe essere operante a pieno regime la normativa relativamente recente che disciplina la cancellazione delle imprese inattive e considerata anche la decisiva rilevanza delle disposizioni in essa contenute ai fini di una ottima tenuta del registro delle imprese, ultimamente abbiamo concentrato la nostra attenzione proprio su questa materia E' stato necessario prendere contatto con un numero abbastanza consistente di Camere di commercio che non risultavano attive sotto questo aspetto”

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

13

Natura del procedimento di cancellazione d'ufficio

Sempre a parere del dottor Maceroni, il procedimento delineato dalla normativa in esame è un sistema dinamico e ripetibile, per poter tenere costantemente allineata l'anagrafe delle imprese alla realtà economica ed imprenditoriale esistente nel territorio provinciale.

E' dunque naturale ritenere che – conclusa la fase iniziale di “ripulitura” e riallineamento delle iscrizioni al Registro delle Imprese – si torni periodicamente ad utilizzare il procedimento in esame, così da garantire la piena corrispondenza tra risultanze anagrafiche ed imprese realmente esistenti ed attive.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

14



Natura del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004

Con particolare riferimento al procedimento di cui al D.P.R. 247/2004 per la cancellazione di imprese individuali e società di persone, credo si possa parlare di attività formalmente giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativa, come già accadeva per l'attività di omologazione degli atti societari ad opera del Tribunale. La *ratio* di affidare al Giudice del Registro ed al Presidente del Tribunale i controlli circa l'istruttoria compiuta dall'Ufficio e le decisioni circa la cancellazione delle imprese dal Registro risiede essenzialmente nelle garanzie di terzietà e di imparzialità tradizionalmente ascritte alla funzione ed alla sede giurisdizionale.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

15



Le criticità del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004

Le possibili criticità del modello prescelto per le cancellazioni d'ufficio dal D.P.R. 247/2004 risiedono essenzialmente nell'ingente carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, con conseguente rischio di allungamento nei tempi procedurali, a fronte delle stringenti esigenze provenienti dal mondo economico e dal medesimo sistema camerale per le ragioni che espliciterò tra breve.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

16

Le criticità del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004: possibili rimedi *de iure condendo*

E', secondo me, possibile compiere *de iure condendo* una diversa scelta, affidando direttamente al Conservatore la cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone che non necessitano di liquidazione, sempre sul presupposto di una istruttoria correttamente condotta e con tutte le garanzie – prima di tutto il contraddittorio – che oggi connotano il procedimento amministrativo.

Il Giudice del Registro dovrà essere la *sedes naturalis* cui ricorrere per impugnare le decisioni del Conservatore, limitando il suo intervento alle fattispecie più complesse e problematiche.

Resteranno invece impregiudicati sia il potere del Presidente del Tribunale di valutare la necessità di una fase liquidatoria per le società di persone (con conseguente nomina di uno o più liquidatori), che i diversi procedimenti delineati per le società di capitali e per le società cooperative rispettivamente dagli articoli 2490 e 2545- octiesdecies del codice civile.

2 massime giurisprudenziali sugli effetti della cancellazione d'ufficio

Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192.

- In tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.

Giudice del Registro di Novara 15 Gennaio 2009.

- La peculiarità delle società di persone e la mancata estensione da parte del legislatore alle società di persone dell'articolo 2490 comportano la possibile reviviscenza della società cancellata d'ufficio, in caso di creditori sociali non soddisfatti.



Le ragioni di “una ottima tenuta
del Registro delle Imprese”:
la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza
dell'anagrafe delle imprese

L'articolo 8, 6° comma, della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 – *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* – testualmente recita: “*La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.*”

A sua volta, l'articolo 1, 1° comma, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – dispone: “*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*”.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

19



Le ragioni di “una ottima tenuta
del Registro delle Imprese”:
la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza
dell'anagrafe delle imprese

Entrambe le norme citate chiariscono la necessità di un Registro delle Imprese – gestito secondo le più aggiornate tecniche informatiche – che sia completo, organico, tempestivamente aggiornato sull'intero territorio nazionale, risultando pertanto un sistema di pubblicità accessibile a chiunque, efficace ed efficiente.

I procedimenti volti a controllare periodicamente la persistenza in attività di imprese iscritte al Registro delle Imprese attuano pienamente i sopraesposti principi dell'agire amministrativo camerale e concorrono in maniera decisiva a fare dell'anagrafe delle imprese uno dei principali strumenti di regolazione del mercato a disposizione del sistema camerale.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

20



Le ragioni di “una ottima tenuta del Registro delle Imprese”: i riflessi sull’assetto istituzionale della Camera di Commercio

L'articolo 10, 1° comma, della legge n. 580/1993 prevede che:

“Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;*
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;*
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.”*

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

21



Le ragioni di “una ottima tenuta del Registro delle Imprese”: i riflessi sull’assetto istituzionale della Camera di Commercio

L'articolo 3 del D.P.R. 21 Settembre 1995, n. 472 – *Regolamento di attuazione dell'art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici* – a sua volta recita:

“I dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate e sono comunicati al Ministero dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno”.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

22



Le ragioni di "una ottima tenuta
del Registro delle Imprese":
i riflessi sull'assetto istituzionale
della Camera di Commercio

Se il Consiglio Camerale deve rappresentare fedelmente sia in termini quantitativi – numero di consiglieri – che qualitativi – loro ripartizione ed assegnazione ai vari settori economici – la realtà economico - imprenditoriale del proprio territorio di riferimento, allora si comprende agevolmente come – anche sotto tale profilo – non sia possibile prescindere da un Registro delle Imprese tempestivamente aggiornato, cioè privo di posizioni corrispondenti ad imprese inesistenti.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

23



Le ragioni di "una ottima tenuta
del Registro delle Imprese":
i riflessi sull'assetto organizzativo -
gestionale della Camera di Commercio

L'articolo 2 del D.M. 11 Maggio 2001, n. 359 – *Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.* – prevede che:

"Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto alle camere di commercio".

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

24



Le ragioni di “una ottima tenuta del Registro delle Imprese”: i riflessi sull’assetto organizzativo - gestionale della Camera di Commercio

Tutte le posizioni iscritte al Registro delle Imprese corrispondenti ad imprese inesistenti comportano un costo di gestione delle stesse per la Camera di Commercio, sia sotto il profilo del personale che delle risorse materiali e telematiche impiegate.

Ciò è particolarmente evidente con riferimento all’obbligo per le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio di versare il cosiddetto diritto annuo – avente natura di tributo - ed al corrispondente obbligo per l’Ente camerale di curarne la riscossione, anche coattiva giungendo fino alla sede fallimentare.

Il medesimo D.P.R. 247/2004 mostra di aver ben presente il problema, avendo posto tre norme specifiche a riguardo (segnatamente articolo 2, 6° comma; articolo 3, 5° comma; articolo 4, 3° comma).

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

25



Alcuni dati del contesto lombardo

Da una verifica “estemporanea” compiuta con i colleghi conservatori lombardi, posso affermare che tutte le Camere di Commercio lombarde – raccogliendo pienamente l’invito del Ministero per lo Sviluppo Economico – hanno tempestivamente dato avvio ai procedimenti volti alla cancellazione delle imprese non più attive dal Registro delle Imprese.

Attualmente, la maggior parte degli uffici sta verificando congiuntamente con il proprio Giudice del Registro i presupposti per addvenire ai provvedimenti di cancellazione e/o le modalità di pubblicazione degli stessi. Ben più rapido è stato l’esito del procedimento previsto dall’articolo 2490 del codice civile, data l’immediata accertabilità del presupposto per la cancellazione.

Si tenga presente che in alcune sedi – compresa Cremona – ha inciso sulla tempistica dei procedimenti il cambio di Giudice del Registro e/o del Conservatore.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

26



Le sinergie realizzabili fra Uffici e Giudici del Registro

Dopo aver brevemente esaminato i seguenti fattori:

- normativa di riferimento e procedimenti amministrativi dalla stessa delineati
- criticità di alcune delle scelte compiute e possibili alternative
- *ratio* delle attività di "ripulitura" del Registro delle Imprese
- contesto lombardo di riferimento

concludo provando ad ipotizzare alcuni momenti sinergici fra il sistema camerale e i singoli Giudici del Registro lombardi ed i rispettivi uffici giudiziari di appartenenza.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

27



Le sinergie realizzabili fra Uffici e Giudici del Registro: a livello locale.

Ciascun Ufficio del Registro delle Imprese – nella persona del Conservatore – deve mantenere stretti contatti con il proprio Giudice del Registro, così da consentire la più celere conclusione possibile dei procedimenti di cancellazione avviati subito dopo l'entrata in vigore della normativa prima richiamata (*i.e.* riforma del diritto societario e D.P.R. 247/2004).

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

28



Le sinergie realizzabili fra Uffici e Giudici del Registro: a livello locale.

Sempre a livello locale, andranno trovati tempi e modi comuni per realizzare periodicamente quel riallineamento fra risultanze del Registro delle Imprese e realtà imprenditoriale locale, che si è visto essere lo scopo “dinamico” di tutte le norme in questione.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

29



Le sinergie realizzabili fra Uffici e Giudici del Registro: a livello regionale.

Infine - ed è la ragione dell'odierno proficuo incontro fra Conservatori e i Giudici del Registro e Fallimentari lombardi – è necessario un costante confronto fra tutti noi per l'individuazione di comportamenti costanti e comuni e per la condivisione delle *best practices*, così da porre entrambe le amministrazioni coinvolte nelle migliori condizioni possibili per rispondere puntualmente, efficientemente ed efficacemente alle istanze provenienti dal mondo economico ed alle sollecitazioni derivanti dal contesto politico e sociale di riferimento.

Nicola Maffezzoni - Novembre 2009

30

Slide presentazione tema “I trasferimenti di quote di s.r.l.” - dottor Marco Conte - Allegato 2

Allegato 2



Incontro dei giudici del registro e dei conservatori del registro delle imprese

Mantova, 16 novembre 2009

Marco Conte
Vice Segretario Generale
Unioncamere



I trasferimenti di quote di srl

L'articolo 36, comma 1 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, consente ai dottori commercialisti di depositare al registro delle imprese gli atti di trasferimenti delle quote sociali di s.r.l. aventi natura informatica e sottoscritti digitalmente dalle parti.

Di conseguenza gli atti di cessione delle quote di s.r.l. possono essere depositati agli uffici del registro delle imprese:

- a) dai notai che hanno autenticato le firme quando l'atto reca le firme autografe delle parti.
- b) dai commercialisti che siano stati incaricati quando l'atto è informatico ed è firmato digitalmente dalle parti.

L'accordo iniziale con l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Con la nota del 22 settembre 2008 l'Unioncamere, dopo aver preso accordi con l'Agenzia delle Entrate e il CNDCEC, ha fissato alcune regole per gli uffici:

- 1) gli atti di trasferimento dovevano contenere oltre la firma digitale delle parti anche la marca temporale al fine di computare i termini per la presentazione dell'atto al registro delle imprese;
- 2) l'atto di cessione doveva essere in formato PDF/A in modo da consentire la conservazione nel tempo e la non alterabilità dello stesso una volta iscritto nel registro delle imprese.


L'avvio definitivo della nuova procedura

Con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'aprile 2009 sono state definite le modalità e i termini per l'effettuazione per via telematica della registrazione fiscale degli atti di cessione di quote di s.r.l.

Il decreto ha previsto, fra l'altro, che gli atti dovessero recare i seguenti elementi distintivi:

- a) la firma digitale dell'intermediario, quale soggetto obbligato a chiedere la registrazione, ai fini tributari;
- b) la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

Il decreto pur essendone prevista l'entrata in vigore dal 1 giugno 2009 è stato, di fatto, attuabile solo dalla data metà del mese di luglio.




L'adeguamento della modulistica

Il termine entro il quale era obbligatorio presentare agli uffici del registro delle imprese la dichiarazione da parte degli amministratori era di sessanta giorni dall'entrata in vigore e quindi occorreva mettere a disposizione delle società e degli intermediari un modello di dichiarazione in tempi brevissimi.

A tal fine la modulistica informatica (FEDRA) è stata adeguata e fornita a tutti gli interessati a titolo gratuito dai primi giorni del mese di marzo.

Sempre nella prima decade di marzo tutte le camere di commercio hanno reso disponibile un Manuale operativo per il deposito della dichiarazione per l'allineamento del registro delle imprese ai contenuti del libro soci.



Le dichiarazioni presentate agli uffici camerali

**Le dichiarazioni complessivamente inviate sono state
853.254.**

**Le dichiarazioni per le quali è stata necessaria un'attività di
correzione sono state
44.608.**

**Le operazioni di aggiornamento definitivo e di controllo della qualità
dei dati saranno ultimate il 31 dicembre 2009.**

La nuova modulistica per il registro delle imprese

Sul Supplemento ordinario n.188 alla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2009 n. 239 è stato pubblicato il D.M. 14 agosto 2009 che approva le nuove specifiche tecniche per la compilazione telematica delle domande e denunce da presentare al registro delle imprese.

La nuova modulistica ha introdotto il modello S che sostituisce il modulo S6 e l'intercalare S ai fini della comunicazione della compagine sociale, della pubblicità delle società soggette ad altri attività di direzione e coordinamento, dell'iscrizione degli atti di trasferimento di quote di s.r.l. Il nuovo modulo S richiede per ogni cessione di quota, l'aggiornamento della compagine sociale.

Opportunità

- Il registro che funziona attrae adempimenti. Senza, non sarebbe stato possibile prevedere molte delle novità del diritto societario, la cessione di quote, la PEC, il superamento del libro soci.
- L'informatizzazione prima, la telematica dopo, hanno spinto all'innovazione imprese e professionisti.
- Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità del registro e per semplificare adempimenti.
 - ComUnica
 - SUAP
- Abbiamo lavorato con un regolamento (il DPR 581) che rappresenta una realtà giuridica, organizzativa, tecnologica superata.
- E' stato possibile grazie alla centralità della modulistica, che garantisce la standardizzazione e la flessibilità



Aspetti problematici

- **Dopo la riforma Vietti, solo interventi a-sistematici: manca un approccio complessivo. Non giova alla serenità del lavoro lo scontro tra professioni.**
 - **Il DPR 581 deve essere adeguato.**
 - **La semplificazione delle cancellazioni è stata una complicazione. Dovremo studiare insieme nuove regole.**
 - **Permangono differenze di approccio sul territorio, anche se molto si è fatto.**
 - **La telematica porta una parte del registro nello studio dei professionisti; ma una parte dello studio entra nel registro: l'errore dello studio crea un problema al registro. La soluzione è nella comunicazione, nella formazione, ma spesso subiamo il turn-over del personale degli studi.**
-
- 6) **Tutto ciò, in un quadro di regole organizzative che riduce la forza lavoro.**

Elenco Conservatori Registro Imprese delle Camere di commercio lombarde- Allegato 3

Aggiornato al 16 novembre 2009

Registro Imprese	Conservatore	Camera di commercio	E-mail
Bergamo	dottor Emanuele Prati	Largo Belotti 16 24100 Bergamo	prati@bg.camcom.it
Brescia	dottor Antonio D'Azzeo	via Einaudi 23 25121 Brescia	dazzeo@bs.camcom.it
Como	dottor Giuliano Caramella	via Parini 16 22100 Como	caramella@co.camcom.it
Cremona	dottor Nicola Maffezzoni	p.za Stradivari 5 26100 Cremona	n.maffezzoni@cr.camcom.it
Lecco	dott.ssa Rossella Pulsoni	via Tonale 28/30 23900 Lecco	segreteria@lc.camcom.it
Lodi	dott.ssa Federica Pasinetti	via Haussmann 11 26900 Lodi	segreteria@lo.camcom.it
Mantova	dott.ssa Elena Spagna	largo Pradella 1 46100 Mantova	spagna@mn.camcom.it
Milano	dottor Gianfrancesco Vanzelli	via Meravigli 9/a 20123 Milano	vanzelli@mi.camcom.it
Monza e Brianza	dottor Giovambattista Franco	P.za Cambiagli 9 20052 Monza e Brianza	franco.giovambattista@mb.camcom.it
Pavia	dott.ssa Cinzia Bargelli	via Mentana 27 27100 Pavia	bargelli@pv.camcom.it
Sondrio	dottor Marco Bonat	via G.Piazzi 23 23100 Sondrio	segreteria@so.camcom.it
Varese	dottor Stefano Robiati	p.za Montegrappa 5 21100 Varese	stefanorobiati@va.camcom.it

Elenco Giudici Registro Imprese delle Camere di commercio Lombarde - Allegato 4

Aggiornato al 16 novembre 2009

Registro Imprese	Giudice	Tribunale	E-mail
Bergamo	dott.ssa Laura Giraldi	P.za Dante 2 24100 Bergamo	laura.giraldi@giustizia.it
Brescia	dottor Raffaele Del Porto	via Lattanzio Gambara 40 piano 3° 25121 Brescia	raffaele.delporto@giustizia.it
Como	dott.ssa Donatella Montanari	largo Spallino 22100 Como	donatella.montanari@giustizia.it
Cremona	dottor Tito Ettore Preioni	via dei Tribunali 13 26100 Cremona	tito.preioni@giustizia.it
Lecco	dottor Salvatore Catalano	via Cornelio 2 23900 Lecco	salvatore.catalano@giustizia.it
Lodi	dottor Sergio Rossetti	viale Milano 2 26900 Lodi	sergio.rossetti@giustizia.it
Mantova	dott.ssa Laura De Simone	via C.Poma 11 46100 Mantova	laura.desimone@giustizia.it
Milano	dottor Fernando Ciampi	via Freguglia 1 20122 Milano	fernando.ciampi@giustizia.it
Monza e Brianza	dottor Leopoldo Litta Modigliani	P.za Garibaldi 1 20052 Monza e Brianza	leopoldo.littamodigliani@giustizia.it
Pavia	dott.ssa Marcella Frangipani	p.za Tribunale 27100 Pavia	marcella.frangipane@giustizia.it
Sondrio	dottor Fabrizio Fanfarillo	via Mazzini 23100 Sondrio	fabrizio.fanfarillo@giustizia.it
Varese	dottor Nicola Cosentino	p.za Cacciatori delle Alpi 4 21100 Varese	nicola.cosentino@giustizia.it

Gruppo di lavoro Semplificazione E-Government: Consulta Conservatori Registro Imprese della Lombardia

Elenco Prontuari / Guide / Massime

INDICE

1. Prontuario per la presentazione degli atti societari con la Comunicazione Unica – Lombardia (ART. 9 LEGGE 40/2007)
ultima edizione – XVI edizione – luglio 2010

2. Prontuario degli adempimenti REA con la Comunicazione Unica –Lombardia (ART. 9 LEGGE 40/2007)
Ultima edizione – II edizione – aprile 2010

3. Guida al Bilancio telematico con firma digitale – Fedra e programmi compatibili
ULTIMA EDIZIONE VII EDIZIONE – APRILE 2010

4. Prontuari Attività Regolate (L. 122/92; L. 57/2001; D.M. 37/08; L. 82/94)
 - a) Imprese di Autoriparazione: Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese - L. 122/92
ULTIMA EDIZIONE – IX EDIZIONE – OTTOBRE 2010

 - b) Imprese di Facchinaggio e movimentazione merci: Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese – L. 57/2001
ULTIMA EDIZIONE – IX EDIZIONE – OTTOBRE 2010

 - c) Imprese di Installazione di impianti: Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese – *D.M. 37/08*
ULTIMA EDIZIONE – IX EDIZIONE – OTTOBRE 2010

 - d) Imprese di Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese - L. 82/94
ULTIMA EDIZIONE – IX EDIZIONE – OTTOBRE 2010

5. Prontuario Procedure Concorsuali
ULTIMA EDIZIONE – I EDIZIONE – GENNAIO 2009

6. Massime Registro Imprese
V. ELENCO DI SEGUITO RIPORTATO

MASSIME REGISTRO IMPRESE- PUBBLICATE

PUBBLICATE SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 23 LUGLIO 2004
(Approvate in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai l'8 luglio 2004)

- a) Trasferimento dell'indirizzo della sede legale di società di capitali nell'ambito dello stesso comune
- b) Trasferimento dell'indirizzo della sede legale di società di persone nell'ambito dello stesso comune
- c) Trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria nell'ambito dello stesso comune
- d) Deposito a Registro Imprese mediante delegati
- e) Iscrizione della nomina a cariche sociali

PUBBLICATE SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 15 MARZO 2005
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 23 febbraio 2005)

- f) Presentazione atti con effetti differiti – Procedura di deposito ed iscrizione di atti con effetti differiti di società di capitali e società cooperative

PUBBLICATA SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 22 FEBBRAIO 2007
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai l'11 ottobre 2006)

- g) Procedura di deposito ed iscrizione di delibere di società di capitali adottate sotto condizione sospensiva

PUBBLICATA SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 13 GIUGNO 2007
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai nel 2007 e aggiornamento il 19 marzo 2008)

- h) Bollo Forfettario (Mui)

PUBBLICATA SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 15 GENNAIO 2008
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 16 ottobre 2007)

- i) Trasferimento della sede sociale all'estero

PUBBLICATA SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 26 NOVEMBRE 2008
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 17 settembre 2008)

- l) Aspetti pubblicitari della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi nelle società di persona

PUBBLICATA SU TESTATE GIORNALISTICHE IL 5 AGOSTO 2009
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai l'1 luglio 2009)

- m) Fusioni Transfrontaliere tra Società di Capitali

MASSIME REGISTRO IMPRESE - NON PUBBLICATE

- a) Recesso del socio di srl, liquidazione della partecipazione con utilizzo di riserve disponibili e conseguente modifica del valore nominale delle partecipazioni degli altri soci
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 15/03/2006)
- b) Vincoli statutari alla circolazione ed iscrizione nel Registro delle Imprese di atti di trasferimento di partecipazioni di srl
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 15/03/2006)
- c) Trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria Italiana di Società estera
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 14/07/2010)
- d) Recesso del socio di srl a e liquidazione della partecipazione mediante utilizzo di riserve con accrescimento delle quote in capo agli altri soci:
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 15/09/2010)
- e) Iscrivibilità dichiarazione di recesso
(Approvata in sede di Consulta Conservatori e rappresentanza dei Notai il 17/11/2010)

Trascrizione
Unioncamere Lombardia

Impaginazione e grafica
Ufficio Urp - Camera di commercio di Mantova